SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 129**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 3 giugno 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

88G0196

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decrto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 236 relativo alla scuola di specializzazione in medicina dello sport, è soppresso.

Art. 2.

Gli articoli da 297 a 299 relativi alla scuola di specializzazione in reumatologia, sono soppressi.

Art. 3.

Gli articoli da 307 a 315 relativi alla scuola di specializzazione in microbiologia, che muta denominazione in microbiologia e virologia, sono soppressi.

Art. 4.

Gli articoli da 348 a 356 relativi alla seconda scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva, sono soppressi.

Art. 5.

Gli articoli da 370 a 375 relativi alla scuola di specializzazione in neuropatologia sono soppressi.

Art. 6.

Dopo l'art. 430 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento delle scuole di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica II, in medicina dello sport, in microbiologia e virologia, in neuropatologia, in reumatologia.

Scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica

Art. 431. — È istituita la seconda scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica presso l'Università degli studi di Milano.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica.

La scuola rilascia il titolò di specialista in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica.

Art. 432. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di settantacinque specializzandi.

Art. 433. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 434. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 435. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) patologia speciale e metodologia clinica;
c) diagnostica clinica e di laboratorio;
d) terapia chirurgica generale e speciale;
e) tecniche operatorie.

Art. 436. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

anatomia descrittiva e chirurgica;
fisiopatologia e semeiotica funzionale;
anatomia e istologia patologica;
anestesia e rianimazione;
tecnologie biomediche.

b) Patologia speciale e metodologia clinica:

metodologia clinica chirurgica;
chirurgia generale (per la patologia intersistemica);
riabilitazione in chirurgia digestiva.

c) Diagnostica clinica e di laboratorio:

clinica e diagnostica differenziale delle malattie dell'apparato digerente;
patologia clinica;
diagnostica per immagini;
tecnica e diagnostica endoscopica;
chirurgia generale.

d) Terapia chirurgica generale e speciale:

terapia endoscopica;
terapia chirurgica di elezione;
terapia chirurgica di urgenza;
terapia chirurgica pediatrica;
terapia intensiva.

e) Tecniche operatorie:

tecniche operatorie di chirurgia generale;
tecniche operatorie del tubo digerente;
tecniche operatorie nella chirurgia del fegato, vie biliari, pancreas e milza;
tecniche operatorie di chirurgia vascolare;
tecniche operatorie dei trapianti (fegato, pancreas, etc.).

Art. 437. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in un'attività didattica tecnico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in un'attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 270):

anatomia descrittiva e chirurgica	ore	50
fisiopatologia e semeiotica funzionale	»	80
anatomia ed istologia patologica	»	50
anestesia e rianimazione	»	25
tecnologie biomediche	»	65

Patologia speciale e metodologia clinica (ore 90):

metodologia clinica chirurgica	»	40
chirurgia generale (per la patologia intersistemica)	»	50

Diagnostica clinica e di laboratorio (ore 40):

clinica e diagnostica differenziale delle malattie dell'apparato digerente	ore	40
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Propedeutica (ore 95):

anatomia ed istologia patologica	ore	40
anestesia e rianimazione	»	55

Patologia speciale e metodologia clinica (ore 150):

metodologia clinica chirurgica	»	60
chirurgia generale (per la patologia intersistemica)	»	90

Diagnostica clinica e di laboratorio (ore 155):

diagnostica per immagini	»	40
tecnica e diagnostica endoscopica	»	65
patologia clinica	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Patologia speciale e metodologia clinica (ore 60):

riabilitazione in chirurgia digestiva	ore	60

Diagnostica clinica e di laboratorio (ore 255):

clinica e diagnostica differenziale delle malattie dell'apparato digerente	»	60
diagnostica per immagini	»	60
tecnica diagnostica endoscopica	»	75
chirurgia generale	»	60

Terapia chirurgica generale e speciale (ore 35):

terapia endoscopica	»	35

Tecniche operatorie (ore 50):

tecniche operatorie di chirurgia generale	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Diagnostica clinica e di laboratorio (ore 60):

chirurgia generale	ore	60

Terapia chirurgica generale e speciale (ore 200):

terapia endoscopica	»	55
terapia chirurgica di elezione	»	65
terapia intensiva	»	80

Tecniche operatorie (ore 140):

tecniche operatorie del tubo digerente	ore	50
tecniche operatorie nella chirurgia del fegato, vie biliari, pancreas e milza	»	50
tecniche operatorie di chirurgia generale	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

5° Anno:

Diagnostica clinica e di laboratorio (ore 30):

chirurgia generale	ore	30

Terapia chirurgica generale e speciale (ore 180):

terapia chirurgica di elezione	»	60
terapia chirurgica pediatrica	»	60
terapia chirurgica d'urgenza	»	60

Tecniche operatorie (ore 190):

tecniche operatorie del tubo digerente	»	50
tecniche operatorie nella chirurgia del fegato, vie biliari, pancreas e milza	»	50
tecniche operatorie dei trapianti	»	30
tecniche operatorie di chirurgia vascolare	»	60
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 438. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nelle corsie e presso i seguenti laboratori/reparti: dell'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica IV, della cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica e degli enti ospedalieri appositamente convenzionati.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

Art. 439. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina dello sport presso l'Università degli studi di Milano.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in medicina dello sport con una adeguata e qualificata preparazione professionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina dello sport.

Art. 440. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 441. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 442. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 443. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofisiologica e propedeutica;
b) fisiopatologia;
c) valutativa e medico preventiva;
d) terapeutica e riabilitativa;
e) psicologica;
f) tecnico-sportiva;
g) medico-legale e assicurativa.

Art. 444. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofisiologica e propedeutica:

anatomia morfo-funzionale dell'apparato locomotore;
fisiologia dell'apparato motorio;
biochimica dell'esercizio fisico;
fisiologia dell'esercizio fisico;
auxologia, somatometria e biotipologia;
dietetica applicata alle attività sportive;
biomeccanica dello sport;
fisiologia degli sport;
informatica medica e biometrica.

b) Fisiopatologica:

fisiopatologia delle attività sportive;
semeiotica applicata alle attività sportive;
farmacologia applicata alle attività sportive e doping;
cardiologia dello sport;
fisiologia e fisiopatologia dell'attività sportiva in ambienti straordinari.

c) Valutativa e medico-preventiva:

valutazione della capacità fisica dell'atleta;
igiene applicata alle attività sportive;
medicina dello sport in età evolutiva.

d) Terapeutica e riabilitativa:

traumatologia degli sport;
emergenza medico-chirurgica nella pratica sportiva;
sport-terapia;
riabilitazione funzionale in medicina dello sport;
fisiochinesiterapia in medicina dello sport.

e) Psicologica:

psicologia dello sport.

f) Tecnico-sportiva:

sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive;

metodologia dell'allenamento sportivo:

g) Medico-legale e assicurativa:

medicina legale assicurativa applicata alle attività sportive.

Art. 445. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in un'attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente a uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofisiologica e propedeutica (ore 350):

anatomia morfo-funzionale dell'apparato locomotore	ore	60
fisiologia dell'apparato motorio	»	60
biochimica dell'esercizio fisico	»	60
fisiologia dell'esercizio fisico I	»	60
auxologia, somatometria e biotipologia	»	60
informatica medica e biometria	»	50

Tecnico-sportiva (ore 50):

sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Morfofisiologica e propedeutica (ore 170):

fisiologia dell'esercizio fisico	ore	60
dietetica applicata alle attività sportive	»	50
biomeccanica dello sport	»	60

Fisiopatologica (ore 110):

fisiopatologia delle attività sportive	»	60
farmacologia applicata alle attività sportive e doping	»	50

Psicologica (ore 60):

psicologia dello sport	»	60

Tecnico-sportiva (ore 60):

metodologia dell'allenamento sportivo	»	60
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Morfofisiologica e propedeutica (ore 60):

fisiologia degli sport	ore	60

Fisiopatologica (ore 60):

semeiotica applicata alle attività sportive	»	60

Valutativa e medico preventiva (ore 170):

valutazione della capacità fisica dell'atleta	»	60
igiene applicata alle attività sportive	»	60
medicina dello sport in età evolutiva	»	50

Terapeutica e riabilitativa (ore 60):

traumatologia degli sport	»	60

Medico legale e assicurativa (ore 50):

medicina legale e assicurativa applicata alle attività sportive	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Fisiopatologica (ore 110):

fisiologia e fisiopatologia dell'attività sportiva in ambienti straordinari	ore	50
cardiologia dello sport	»	60

Valutativa e medico preventiva (ore 60):

valutazione della capacità fisica dell'atleta	»	60

Terapeutica e riabilitativa (ore 230):

emergenza medico chirurgica nella pratica sportiva	»	60
fisiochinesiterapia in medicina dello sport	»	60
riabilitazione funzionale in medicina dello sport	»	60
sport-terapia	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 446. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

laboratori annessi all'istituto di fisiologia umana, laboratori e ambulatori delle strutture convenzionate con la scuola per le diverse aree di insegnamento. Dette strutture metteranno a disposizione degli studenti le apparecchiature destinate al rilevamento dei principali parametri biologici necessari per una valutazione funzionale-prestativa dell'individuo e per un intervento terapeutico-riabilitativo.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in microbiologia e virologia

Art. 447. — È istituita la scuola di specializzazione in microbiologia e virologia presso l'Università degli studi di Milano.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze diagnostiche professionali e direttive applicate alla medicina nel campo della microbiologia, virologia, micologia e parassitologia, relativamente all'indirizzo di microbiologia e virologia medica, nonché per l'indirizzo tecnico di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica microbiologica specifica.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa entrambe in ambito microbiologico, la scuola si articola negli indirizzi:

a) microbiologia e virologia medica;
b) tecniche microbiologiche e virologiche.

La scuola rilascia i titoli di specialista in microbiologia e virologia indirizzo di microbiologia e virologia medica, indirizzo di tecniche microbiologiche e virologiche.

Art. 448. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto, in relazione al diploma di laurea.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 449. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 450. — Sono ammessi alle prove per l'iscrizione all'indirizzo di microbiologia e virologia medica i laureati in medicina e chirurgia, all'indirizzo di tecniche microbiologiche e virologiche i laureati in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche, in medicina veterinaria, in scienze agrarie.

Per l'iscrizione alla scuola, relativamente all'indirizzo di microbiologia e virologia medica è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 451. — La scuola di specializzazione in microbiologia e virologia comprende tredici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) metodologia generale microbiologica;
b) batteriologia;
c) virologia;
d) micologia;
e) parassitologia;
f) immunologia;
g) controllo microbiologico degli alimenti e dell'ambiente;
h) agenti antimicrobici;
i) tecnologie biomediche applicate alla microbiologia clinica;
l) ecologia microbica;
m) microbiologia clinica;
n) microbiologia applicata;
o) tecniche microbiologiche.

Art. 452. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) metodologia generale microbiologica:

statistica ed epidemiologia;
coltivazione ed isolamento dei microrganismi;
strumentazione di laboratorio.

b) Batteriologia:

citologia e fisiologia batteriche;
genetica batterica;
batteriologia speciale.

c) Virologia:

virologia generale;
virologia speciale.

d) Micologia:

micologia generale;
micologia speciale.

e) Parassitologia:

parassitologia;
protozoologia.

f) Immunologia:

immunologia;
immunoprofilassi e immunoterapia;
sierologia.

g) Controllo microbiologico degli alimenti e dell'ambiente:

controllo microbiologico degli alimenti;
metodi di controllo microbiologico dell'aria e degli ambienti.

h) Agenti antimicrobici:

disinfettanti e chemioterapici;
antibiotici e antivirali.

i) Tecnologie biomediche applicate alla microbiologia clinica:

micrometodi in microbiologia clinica;
automazione e computerizzazione in microbiologia clinica.

l) Ecologia microbica:

microbiologia ambientale ed ecologia microbica.

m) Microbiologia clinica:

epidemiologia delle malattie infettive;
microbiologia clinica;
criteri generali per la terapia antimicrobica.

n) Microbiologia applicata:
biotecnologie;
microbiologia industriale.

o) Tecniche microbiologiche:
tecniche batteriologiche;
tecniche virologiche;
tecniche immunologiche e sierologiche;
tecniche micologiche;
tecniche parassitologiche;
dosaggi microbiologici.

Art. 453. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in un'attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in un'attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene come di seguito specificato relativamente al primo biennio comune e, successivamente, ai diversi indirizzi:

1° Anno:

Metodologia generale microbiologica (ore 100):
statistica ed epidemiologia . . . . . . ore 30
coltivazione ed isolamento dei microrganismi . . . . . . » 50
strumentazione di laboratorio . . . . » 20

Batteriologia (ore 210):
citologia e fisiologia batterica . . . . » 60
genetica batterica . . . . . . » 50
batteriologia speciale . . . . . . » 100

Virologia (ore 60):
virologia generale . . . . . . » 60

Micologia (ore 30):
micologia generale. . . . . . » 30

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Batteriologia (ore 150):
batteriologia speciale . . . . . . ore 150

Virologia (ore 100):
virologia speciale . . . . . . » 100

Parassitologia (ore 50):
parassitologia. . . . . . » 20
protozoologia » 30

Immunologia (ore 50):
immunologia . . . . . . » 50

Controllo microbiologico degli alimenti e dell'ambiente (ore 50):
controllo microbiologico degli alimenti . . . . . . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno - Indirizzo medico:

Immunologia (ore 50):
immunoprofilassi ed immunoterapia ore 50

Agenti antimicrobici (ore 70)
disinfettanti e chemioterapici. . . . . » 70

Microbiologia clinica (ore 250):
epidemiologia delle malattie infettive » 50
microbiologia clinica . . . . . . » 200

Micologia (ore 30):
micologia speciale . . . . . . » 30

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno - Indirizzo medico:

Microbiologia clinica (ore 250):
microbiologia clinica . . . . . . ore 200
criteri generali per la terapia antimicrobica . . . . . . » 50

Agenti antimicrobici (ore 100):
antibiotici e antivirali. . . . . . » 100

Immunologia (ore 50):
sierologia . . . . . . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno - Indirizzo tecnico:

Controllo microbiologico degli alimenti e dell'ambiente (ore 50):
metodi di controllo microbiologico dell'aria e dell'ambiente . . . . . . ore 50

Tecnologie biomediche applicate alla microbiologia clinica (ore 50):
micrometodi in microbiologia clinica » 50

Ecologia microbica (ore 50):
microbiologia ambientale ed ecologia microbica. . . . . . » 50

Microbiologia applicata (ore 50):
biotecnologie. . . . . . » 50

Tecniche microbiologiche (ore 200):
tecniche batteriologiche. . . . . . » 150
tecniche immunologiche e sierologiche » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno - Indirizzo tecnico:

Tecnologie biomediche applicate alla microbiologia clinica (ore 50):
automazione e computerizzazione in microbiologia clinica . . . . . . ore 50

Microbiologia applicata (ore 70):
microbiologia industriale . . . . . . » 70

Tecniche microbiologiche (ore 180):

dosaggi microbiologici	ore	20
tecniche virologiche	»	100
tecniche micologiche	»	30
tecniche parassitologiche	»	30

Ecologia microbica (ore 100):

microbiologia ambientale ed ecologia microbica	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 454. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti laboratori di diagnostica:

microbiologica, virologica, parassitologica e micologica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in neuropatologia

Art. 455. — È istituita la scuola di specializzazione in neuropatologia presso l'Università degli studi di Milano.

La scuola ha lo scopo di preparare specialisti in campo neuropatologico. La scuola rilascia il titolo di specialista in neuropatologia.

Art. 456. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Art. 457. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia con le cattedre di anatomia normale, anatomia patologica, fisiologia umana, genetica umana, chimica biologica, immunologia, clinica neurologica.

Art. 458. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 459. — La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) metodologia sperimentale applicata agli studi medici;
b) morfologia umana normale macro e microscopica;
c) struttura, funzione e metabolismo delle molecole di interesse biologico;
d) funzioni biologiche integrate;
e) patologia molecolare e delle funzioni biologiche integrate;
f) metodologie dell'approccio clinico e terapeutico;
g) scienze neurologiche;
h) patologia applicata e diagnostica per immagini.

Art. 460. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) genetica delle malattie del sistema nervoso;
b) anatomia del sistema nervoso;
c) biochimica del sistema nervoso;
d) fisiologia del sistema nervoso;
e) immunologia ed immunopatologia del sistema nervoso;
f) diagnostica di laboratorio in neurologia;
g1) patologia speciale neurologica;
g2) semeiotica neurologica;
g3) clinica neurologica;
h1) tecnica delle autopsie;
h2) anatomia patologica macroscopica generale;
h3) anatomia patologica microscopica generale;
h4) anatomia patologica macroscopica del sistema nervoso;
h5) anatomia patologica microscopica del sistema nervoso;
h6) anatomia patologica delle malattie neuromuscolari.

Art. 461. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Genetica delle malattie del sistema nervoso	ore	80
Anatomia del sistema nervoso	»	80
Biochimica del sistema nervoso	»	80
Fisiologia del sistema nervoso	»	80
Tecniche delle autopsie	»	80
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Anatomia patologica macroscopica generale	ore	100
Anatomia patologica microscopica generale	»	100
Fisiologia del sistema nervoso	»	100
Immunologia ed immunopatologia del sistema nervoso	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Anatomia patologica macroscopica del sistema nervoso	ore	100
Anatomia patologica microscopica del sistema nervoso	»	100
Patologia speciale neurologica	»	100
Diagnostica di laboratorio in neurologia	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Anatomia patologica microscopica del sistema nervoso	ore	100
Anatomia patologica delle malattie neuromuscolari	»	100
Semeiotica neurologica	»	100
Clinica neurologica	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 462. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

1° anno: un servizio di anatomia patologica generale;

2° e 3° anno: un laboratorio di neuropatologia;

4° anno: un reparto clinico nell'ambito dipartimentale di scienze neurologiche (clinica neurologica o clinica neurochirurgica).

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in reumatologia

Art. 463. — È istituita la scuola di specializzazione in reumatologia presso l'Università degli studi di Milano.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali relative ai settori della prevenzione, diagnosi, terapia, cura e riabilitazione delle malattie reumatiche.

La scuola rilascia il titolo di specialista in reumatologia.

Art. 464. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

Art. 465. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 466. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 467. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia e fisiopatologia del sistema osteoarticolare;

b) diagnostica di laboratorio e strumentale;

c) patologia clinica delle malattie reumatiche;

d) farmacologia e terapia delle malattie reumatiche.

Art. 468. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) morfologia e fisiopatologia del sistema osteoarticolare:

anatomia e istologia dell'apparato locomotore;
chimica biologica di interesse reumatologico;
fisiopatologia dell'apparato locomotore;
immunologia;
immunogenetica.

b) Diagnostica di laboratorio e strumentale:

anatomia e istologia patologica I e II;
patologia clinica;
immunopatologia;
diagnostica per immagini;
semeiotica strumentale;
microbiologia e virologia.

c) Patologia e clinica delle malattie reumatiche:

epidemiologia e aspetti sociali delle malattie reumatiche;
semeiotica dell'apparato locomotore;
reumo-atro-patie professionali;
patologia e clinica delle malattie reumatiche I, II e III.

d) Farmacologia e terapia delle malattie reumatiche:

farmacologia reumatologica;
terapia delle malattie reumatiche I e II;
terapia occupazionale ed economia articolare;
terapia termale;
riabilitazione dei malati reumatici;
terapia ortopedica;
fisiokinesiterapia reumatologica.

Art. 469. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in un'attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in

un'attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologia e fisiopatologia del sistema osteoarticolare (ore 300):

anatomia e istologia dell'apparato locomotore	ore	50
chimica biologica di interesse reumatologico	»	50
fisiopatologia dell'apparato locomotore	»	50
immunologia	»	100
immunogenetica	»	50

Patologia e clinica delle malattie reumatiche (ore 100):

semeiotica dell'apparato locomotore	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 250):

immunopatologia	ore	50
anatomia e istologia patologica I	»	50
patologia clinica	»	50
diagnostica per immagini	»	75
microbiologia e virologia	»	25

Patologia e clinica delle malattie reumatiche (ore 100):

patologia e clinica delle malattie reumatiche I	»	100

Farmacologia e terapia delle malattie reumatiche (ore 50):

farmacologia reumatologica	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 100):

anatomia e istologia patologica II	ore	50
semeiotica strumentale	»	50

Patologia e clinica delle malattie reumatiche (ore 100):

patologia e clinica delle malattie reumatiche II	»	100

Farmacologia e terapia delle malattie reumatiche (ore 200):

terapia delle malattie reumatiche I	ore	100
terapia occupazionale ed economia articolare	»	50
terapia termale	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Patologia e clinica delle malattie reumatiche (ore 200):

reumo-atro-patie professionali	ore	50
patologia e clinica delle malattie reumatiche III	»	100
epidemiologia e aspetti sociali delle malattie reumatiche	»	50

Farmacologia e terapia delle malattie reumatiche (ore 200):

terapia delle malattie reumatiche II	»	50
riabilitazione dei malati reumatici	»	50
terapia ortopedica	»	50
fisiokinesiterapia d'interesse reumatologico	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 470. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reumatologia; reumatologia pediatrica; Day Hospital reumatologico; fisiatria; idrologia; ortopedia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1988
Registro n. 23 Istruzione, foglio n. 130

88A2195

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 317 a 320, relativi alla scuola di specializzazione in «dermatologia e venereologia», sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli da 302 a 304, relativi alla scuola di specializzazione in «ematologia generale (clinica e laboratorio)» che muta denominazione in «ematologia», sono soppressi.

Art. 3.

Gli articoli da 352 a 355, relativi alla scuola di specializzazione in «malattie dell'apparato digerente» che muta denominazione in quella di «gastroenterologia ed endoscopia digestiva», sono soppressi.

Art. 4.

Dopo l'art. 337 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento delle scuole sopra elencate:

Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia

Art. 338. — È istituita la scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia presso l'Università degli studi di Pisa.

La scuola ha lo scopo di preparare specialisti nel campo dermato-venereologico.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi secondo quanto precisato dal successivo art. 341, e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito dermato-venereologico, la scuola si articola negli indirizzi seguenti:

a) dermatologia e venereologia;
b) dermatologia cosmetologica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in dermatologia e venereologia, indirizzo dermatologia e venereologia e indirizzo in dermatologia cosmetologica.

Art. 339. — La scuola ha la durata di quattro anni per l'indirizzo in dermatologia e venereologia, di cinque anni per l'indirizzo in dermatologia cosmetologica.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 340. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 341. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia, e all'indirizzo di dermatologia cosmetologica, i laureati in medicina e chirurgia che siano specialisti in dermatologia e venereologia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 342. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica e diagnostica;
b) dermatologia clinica;
c) allergologia e immunologia dermatologica;
d) dermatologia oncologica;
e) malattie sessualmente trasmesse;
f) dermatologia cosmetologica.

Art. 343. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica e diagnostica:

istologia ed embriologia;
oncologia generale;
immunologia ed immunopatologia;
patologia clinica;
isto-citopatologia dermatologica;
microbiologia;
genetica medica;
psicologia medica e psicosomatica.

b) Dermatologia clinica:

dermatologia clinica;
dermatologia nell'età pediatrica;
terapia speciale medica dermatologica;
terapia chirurgica dermatologica;
fisioterapia dermatologica.

c) Allergologia e immunologia dermatologica:

allergologia ed immunologia dermatologica;
dermatologia allergologica professionale.

d) Dermatologia oncologica·

dermatologia oncologica

e) Malattie sessualmente trasmesse:

venereologia e malattie sessualmente trasmesse;
andrologia.

f) Dermatologia cosmetologica:

chimica farmacologica dei prodotti cosmetici;
fisiologia dell'assorbimento cutaneo;
fotobiologia;
dermatologia clinica cosmetologica;
fisioterapia dermatologica;
chirurgia cosmetologica;
allergologia cosmetologica.

Art. 344. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1º Anno:

Propedeutica e diagnostica (ore 210):

istologia ed embriologia	ore	25
oncologia generale	»	20
immunologia ed immunopatologia	»	30
patologia clinica	»	40
istocitopatologia dermatologica	»	30
microbiologia	»	25
genetica medica	»	20
psicologia medica e psicosomatica	»	20

Dermatologia clinica (ore 140):

dermatologia clinica	ore	140

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 20):

allergologia ed immunologia dermatologica	»	20

Malattie sessualmente trasmesse (ore 30):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

2º Anno:

Propedeutica e diagnostica (ore 50):

isto-citopatologia dermatologica	ore	50

Dermatologia clinica (ore 250):

dermatologia clinica	»	250

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 30):

allergologia ed immunologia dermatologica	»	30

Malattie sessualmente trasmesse (ore 70):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse	»	70
Monte ore elettivo	ore	400

3º Anno:

Propedeutica e diagnostica (ore 30):

isto-citopatologia dermatologica	ore	30

Dermatologia clinica (ore 200):

dermatologia clinica	»	140
terapia speciale medica dermatologica	»	20
terapia chirurgica dermatologica	»	20
fisioterapia dermatologica	»	20

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 30):

dermatologia allergologica e professionale	»	30

Dermatologia oncologica (ore 40):

dermatologia oncologica	»	40

Malattie sessualmente trasmesse (ore 100):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse	»	60
andrologia	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

4º Anno:

Dermatologia clinica (ore 300):

dermatologia clinica	ore	190
dermatologia nell'età pediatrica	»	50
terapia speciale medica dermatologica	»	20
terapia chirurgica dermatologica	»	20
fisioterapia dermatologica	»	20

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 30):

dermatologia allergologica e professionale	ore	30

Dermatologia oncologica (ore 30):

dermatologia oncologica	»	30

Malattie sessualmente trasmesse (ore 40):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

5° *Anno* - Indirizzo dermatologia cosmetologica:

Dermatologia cosmetologica (ore 400):

chimica farmacologica dei prodotti cosmetici	orc	50
fisiologia dell'assorbimento cutaneo	»	20
fotobiologia	»	30
dermatologia clinica cosmetologica	»	150
fisioterapia cosmetologica	»	30
chirurgia cosmetologica	»	50
allergologia cosmetologica	»	70
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 345. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

clinica dermosifilopatica, Università degli studi di Pisa;
centro ustioni, associato alla clinica dermosifilopatica;
dispensario antivenereo, presso la clinica dermosifilopatica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in ematologia

Art. 346. — È istituita la scuola di specializzazione in ematologia presso l'Università degli studi di Pisa.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali relative alla patologia ematologica, alla terapia delle emolinfopatie, e delle malattie emorragiche e trombotiche con inclusa la terapia trasfusionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ematologia.

Art. 347. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 348. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia con l'istituto di clinica medica e di patologia generale.

Art. 349. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 350. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisiopatologia generale;
b) morfologia normale e patologica;
c) diagnostica di laboratorio;
d) diagnostica strumentale;
e) clinica.

Art. 351. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisiopatologia generale:

biologia delle cellule staminali ematiche del sistema monocitomacrofagico;
fisiopatologia generale del plasma;
genetica molecolare;
differenziazione cellulare;
immunità umorale cellulare e naturale.

b) Morfologia normale e patologica:

morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi;
istopatologia, isto-immunochimica degli organi emolinfopoietici;
morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale.

c) Diagnostica di laboratorio:

principi e metodiche biochimico-cliniche;
principi e metodiche radio-immunologiche;
principi e metodiche immunologiche;
principi e metodiche per lo studio dell'emostasi;
marcatori gruppo ematici;
principi e metodiche emoreologiche;
i marcatori gruppo-ematici nelle indagini medico-legali;
organizzazione di laboratorio: strumentazione e controlli di qualità.

d) Diagnostica strumentale:

radiologia;
ultrasuonografia;
tomografia assiale computerizzata;
medicina nucleare;
endoscopia.

e) Clinica:

fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico dell'eritropoiesi, granulocitopoiesi, linfocitopoiesi e piastrinopoiesi;
fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico delle malattie emorragiche e trombotiche;
clinica e terapia dei disordini della emostasi;
clinica e terapia dei disordini della mielopoiesi;
clinica e terapia dei disordini della linfopoiesi;
clinica e terapia delle immunodeficienze congenite e acquisite;
profilassi e terapia delle infezioni nei pazienti immunodepressi;
profilassi e terapia delle malattie trasmesse con terapia trasfusionale;
trapianto di midollo osseo autologo e allogenico;
aspetti della raccolta di sangue e del funzionamento del sangue umano;
terapia trasfusionale;
emaferesi produttiva e terapeutica;
principi di chemioterapia antiblastica;
principi di radioterapia.

Art. 352. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Fisiopatologia generale (ore 200):

biologia delle cellule staminali ematiche e del sistema monocitomacrofagico	ore	50
fisiopatologia generale del plasma	»	30
genetica molecolare	»	30
differenziazione cellulare	»	30
immunità umorale cellulare e naturale	»	60

Morfologia normale e patologica (ore 100):

morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi	»	40
istopatologia, isto-immunochimica degli organi emolinfopoietici	»	30
morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale	»	30

Diagnostica di laboratorio (ore 100):

principi e metodiche biochimico-cliniche	ore	40
principi e metodiche radio-immunologiche	»	10
principi e metodiche immunologiche	»	20
principi e metodiche per lo studio dell'emostasi	»	30

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 150):

morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi	ore	70
istopatologia, istoimmunochimica degli organi emolinfopoietici	»	40
morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale	»	40

Diagnostica di laboratorio (ore 150):

principi e metodiche biochimico cliniche	»	50
principi e metodiche radio-immunologiche	»	10
principi e metodiche immunologiche	»	30
principi e metodiche per lo studio dell'emostasi	»	60

Diagnostica strumentale (ore 100):

radiologia	»	60
ultrasuonografia	»	20
tomografia assiale computerizzata	»	20

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 100):

morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi	ore	40
istopatologia istoimmunochimica degli organi emolinfopoietici	»	30
morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale	»	30

Diagnostica di laboratorio (ore 100):

marcatori gruppo ematici	»	60
principi e metodiche emoreologiche	»	20
marcatori gruppo ematici nelle indagini medico legali	»	20

Clinica (ore 200):

fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico dell'eritropoiesi, granulocitopoiesi, linfocitopoiesi e piastrinopoiesi	»	40
fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico della malattia emorragica e trombotica	»	20

clinica e terapia dei disordini della emostasi	ore	20
clinica e terapia dei disordini della mielopoiesi	»	40
clinica e terapia dei disordini della linfopoiesi	»	40
principi di chemioterapia antiblastica	»	20
principi di radioterapia	»	20
Monte ore elettivo . . .	ore	400

4° Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 50):

morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi	ore	50

Diagnostica strumentale (ore 50):

medicina nucleare	»	25
endoscopia	»	25

Clinica (ore 300):

clinica e terapia dei disordini della emostasi	»	20
clinica e terapia dei disordini della mielopoiesi	»	50
clinica e terapia dei disordini della linfopoiesi	»	50
clinica e terapia delle immunodeficienze congenite e acquisite	»	20
profilassi e terapia delle infezioni nei pazienti immunodepressi	»	20
profilassi e terapia delle malattie trasmesse con terapia trasfusionale	»	20
trapianto di midollo osseo autologo e allogenico	»	20
aspetti di raccolta di sangue e funzionamento del sangue umano	»	20
terapia trasfusionale	»	20
emaferesi produttiva e terapeutica	»	20
principi di chemioterapia antiblastica	»	20
principi di radioterapia	»	20
Monte ore elettivo . . .	ore	400

Art. 353. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti di degenza di ematologia, nell'ambulatorio accettazione e Day Hospital, nei laboratori di ematochimica, citochimica, cinetica;

radioisotopi, coagulazione, immunologia, genetica, criopreservazione;

tipizzazioni linfocitarie.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva

Art. 354. — È istituita la scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva presso l'Università degli studi di Pisa.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze gastroenterologiche professionali relative ai settori informativi seguenti:

scienze di base e ricerche applicate nelle malattie dell'apparato digerente;

clinica e terapia delle malattie dell'apparato digerente;

diagnostica funzionale e di laboratorio;

diagnostica endoscopica e radiologica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

Art. 355. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 356. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 357. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 358. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) scienze di base;
b) morfologia e fisiopatologia gastroenterologica;
c) diagnostica;
d) clinica e terapia;
e) scienze relazionali.

Art. 359. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Scienze di base:

informatica;
epidemiologia e biostatistica;
genetica medica;
scienze dell'alimentazione;
farmacologia.

b) Morfologia e fisiopatologia gastroenterologica:

anatomia clinica;
fisiopatologia clinica;
patologia clinica.

c) Diagnostica:

radiologia;
medicina nucleare;
ecografia;
endoscopia digestiva;
anatomia ed istologia patologica;
semeiotica funzionale.

d) Clinica e terapia:

medicina interna;
malattie apparato digerente;
malattie apparato digerente dell'età pediatrica;
terapia gastroenterologica;
elementi di chirurgia digestiva.

e) Scienze relazionali:

psicologia medica e psicosomatica;
igiene del territorio.

Art. 360. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Scienze di base (ore 220):

informatica	ore	30
epidemiologia e biostatistica	»	30
genetica medica	»	50
scienze dell'alimentazione	»	60
farmacologia	»	50

Morfologia e fisiopatologia gastroenterologica (ore 120):

anatomia clinica	»	30
patologia clinica	»	30
fisiopatologia clinica	»	60

Clinica e terapia (ore 60):

malattie dell'apparato digerente	»	50
terapia gastroenterologica	»	10
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Morfologia e fisiopatologia gastroenterologica (ore 90):

anatomia clinica	ore	30
patologia clinica	»	30
fisiopatologia clinica	»	30

Diagnostica (ore 210):

radiologia	»	40
ecografia	»	20
endoscopia digestiva	»	80
anatomia ed istologia patologica	»	30
semeiotica funzionale	»	40

Clinica e terapia (ore 100):

malattie dell'apparato digerente	»	50
terapia gastroenterologica	»	10
medicina interna	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Diagnostica (ore 230):

radiologia	ore	40
medicina nucleare	»	20
ecografia	»	30
endoscopia digestiva	»	100
anatomia ed istologia patologica	»	40

Clinica e terapia (ore 170):

malattie dell'apparato digerente	»	80
terapia gastroenterologica	»	20
medicina interna	»	70
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Diagnostica (ore 100):

endoscopia digestiva	ore	100

Clinica e terapia (ore 240):

malattie dell'apparato digerente	»	70
terapia gastroenterologica	»	30
malattie dell'apparato digerente dell'età pediatrica	»	50
elementi di chirurgia digestiva	»	50
medicina interna	»	40

Scienze relazionali (ore 60):

psicologia medica e psicosomatica	»	30
igiene del territorio	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 361. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti di medicina interna, gastroenterologica, pediatrica, chirurgia apparato digerente;
laboratorio e prove funzionali;
endoscopia ed ecografia;
ambulatorio.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1988
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 383

88A2222

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 1° aprile 1988, n. 178.

Disposizioni di aggiornamento dell'allegato *C*, parte II, del regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, in materia di trasporto di determinate sostanze alimentari non congelate né surgelate.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto l'art. 51 e l'allegato *C*, parte II, del regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, quest'ultimo come aggiornato con decreto ministeriale 14 febbraio 1984;

Ritenuto necessario aggiornare i criteri di trasporto del latte secondo regimi di temperatura diversificati in relazione alle effettive esigenze igienico-sanitarie e sulla base anche dei dati tecnici emersi dalla direttiva comunitaria CEE/85/397 del 5 agosto 1985, concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di latte trattato termicamente;

Visto il parere espresso al riguardo dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 15 maggio 1987;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *C*, parte II, del regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificato con decreto ministeriale 14 febbraio 1984, è così aggiornato:

Parte II

ELENCO DELLE CONDIZIONI DI TEMPERATURA CHE DEBBONO ESSERE RISPETTATE DURANTE IL TRASPORTO DI DETERMINATE SOSTANZE ALIMENTARI NON CONGELATE NÉ SURGELATE.

Sostanze alimentari —	Temperatura durante il trasporto —
Latte crudo trasportato in cisterna o bidoni dalle aziende di produzione ai centri di raccolta ovvero direttamente agli stabilimenti di trattamento termico e confezionamento per il consumo diretto (1) . . .	+ 8 °C (2)
Latte crudo trasportato in cisterna dai centri di raccolta agli stabilimenti di trattamento termico e confezionamento per il consumo diretto (3)	da 0 °C a + 4 °C (4)
Latte pastorizzato trasportato in cisterna da uno stabilimento di trattamento termico ad altro stabilimento di trattamento termico e confezionamento per il consumo diretto (3)	da 0 °C a + 4 °C (4)
Latte pastorizzato, in confezioni (5)	da 0 °C a + 4 °C
Prodotti lattiero-caseari (latti fermentati, panna o crema di latte, formaggi freschi, ricotta) (5).	da 0 °C a + 4 °C
Burro (5) e burro concentrato (anidro) (6)	da + 1 °C a + 6 °C
Burro anidro liquido	superiore a + 32 °C
Prodotti della pesca freschi (da trasportare sempre sotto ghiaccio).	da 0 °C a + 4 °C
Carni (5).	da - 1 °C a + 7 °C
Pollame e conigli (5).	da - 1 °C a + 4 °C
Selvaggina (5)	da - 1 °C a + 3 °C
Frattaglie (5).	da - 1 °C a + 3 °C
Molluschi eduli lamellibranchi, in confezione, compresi quelli sgusciati appartenenti al genere «Chlamys» (canestrelli) e «Pecten» (cappe sante)	+ 6 °C (7)

---

(1) Per percorsi superiori ai 150 km sono richiesti mezzi isotermici (IN ovvero IR).

(2) Per percorsi superiori a 75 km è tollerata, rispetto al valore prescritto nel presente allegato, un aumento massimo di temperatura di 2 °C.

(3) *Per percorsi superiori ai 200 km sono richiesti mezzi isotermici (IN ovvero IR).*

(4) Per percorsi superiori ai 200 km è tollerato, rispetto al valore prescritto nel presente allegato, un aumento massimo di temperatura di 2 °C.

(5) Durante il tempo di distribuzione frazionata — da effettuarsi con mezzi aventi caratteristiche tecnico-costruttive idonee per il trasporto in regime di freddo — che comporti ai fini della consegna agli esercizi di vendita numerose operazioni di apertura delle porte dei mezzi stessi, ferme restando in ogni caso le temperature di partenza fissate nel presente allegato, sono tollerati i seguenti valori massimi di temperatura:

latte pastorizzato, in confezioni	+ 9 °C
panna o crema di latte pastorizzata, in confezioni	+ 9 °C
ricotta	+ 9 °C
burro prodotto con crema di latte pastorizzata	+ 14 °C
yoghurt ed altri latti fermentati, in confezioni	+ 14 °C
formaggi freschi (mascarpone e similari, mozzarelle di vacca o di bufala e similari, caprini non stagionati, crescenza, formaggi a prevalente coagulazione lattica od acido-presamica ad elevato tenore di umidità e di pronto consumo, quali robiola, petit suisse, cottagecheese, quark, ecc.) purché prodotti con latte pastorizzato	+ 14 °C
carni	+ 10 °C
pollame e conigli	+ 8 °C
selvaggina	+ 8 °C
frattaglie	+ 8 °C

il valore massimo di temperatura indicato per le carni (bovine, bufaline, suine, ovine e caprine). tuttavia, non è vincolante per il trasporto, in fase di distribuzione o ai depositi frigoriferi, di durata non superiore a due ore, di quelle appena macellate in macelli autorizzati e non ancora raffreddate, sempreché il trasporto stesso avvenga con veicoli rispondenti ai requisiti di idoneità igienico-sanitaria prescritti dall'art. 49 del presente regolamento, che risultino almeno isotermici.

(6) Il burro concentrato (anidro) puo essere trasportato anche a temperatura da + 6 °C a + 18 °C

(7) La temperatura da osservarsi durante il trasporto è prevista dagli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale 4 ottobre 1978 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 12 ottobre 1978), recante norme sulle modalità di confezionamento, il periodo e le modalità di conservazione dei *molluschi* eduli, *le specie di molluschi che possono essere venduti sgusciati.*

Art. 2.

Il decreto ministeriale 14 febbraio 1984 è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 1° aprile 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, ha disciplinato in modo organico l'igiene della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

— Il D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, costituisce il regolamento di esecuzione della succitata legge 30 aprile 1962, n. 283; il relativo allegato *C*, come aggiornato con il D.M. 14 febbraio 1984 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 5 marzo 1984), fissa in particolare nella parte II le condizioni di temperatura che devono essere rispettate durante il trasporto di determinate sostanze alimentari non congelate né surgelate; l'art. 51 dello stesso regolamento prescrive che il trasporto delle sostanze alimentari elencate nell'allegato *C* (sopracitato) venga effettuato con modalità atte a garantire il mantenimento delle condizioni di temperatura per esse ivi indicate, demandando al Ministro della sanità la facoltà di aggiornare con proprio decreto tale allegato.

— La direttiva 85/397/CEE del 5 agosto 1985 (in «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 226 del 24 agosto 1985), concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di latte trattato termicamente, nell'allegato *A*, cap. VI, lett. *C*, n. 2 e cap. XI, n. 5, prevede, rispettivamente, le temperature di trasporto del latte crudo allo stabilimento di trattamento e del latte pastorizzato in cisterna o confezionato in piccoli recipienti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 49 del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 (Requisiti dei mezzi di trasporto delle carni e dei prodotti ittici), limitatamente alle parti che interessano il trasporto delle carni è il seguente:

«I veicoli destinati al trasporto delle carni debbono essere a chiusura ermetica e debbono:

a) avere le pareti interne ed ogni parte che possa venire a contatto con le carni in materiali resistenti alla corrosione e rispondenti ai requisiti previsti dalle vigenti disposizioni. Inoltre le pareti debbono essere lisce e di facile pulizia e disinfezione con angoli e spigoli arrotondati;

b) essere muniti, per il trasporto delle carcasse, mezzene e quarti, di dispositivi di sospensione in materiali resistenti alla corrosione, fissati ad altezza tale che le carni non tocchino il pavimento; salvo che non si tratti di carni confezionate o provviste di imballaggio.

I veicoli o mezzi adibiti al trasporto delle carni non possono essere usati per il trasporto di animali vivi. Inoltre nessuna altra merce può essere trasportata contemporaneamente alle carni in uno stesso veicolo, tranne che si tratti di carni confezionate e poste in appositi contenitori.

Per il trasporto delle carni dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967.

Le frattaglie ed i visceri debbono essere trasportati in recipienti costruiti con materiali rispondenti ai requisiti stabiliti dall'art. 11 della legge e dai relativi decreti di attuazione. Le trippe, in caso di trasporto promiscuo, debbono essere altresì lavate e semicotte o cotte.

(Omissis).

La pulizia e la disinfezione dei veicoli adibiti al trasporto delle carni e dei prodotti della pesca deve aver luogo al più presto dopo ultimato lo scarico».

— Il testo degli articoli 4 e 5 del D.M. 4 ottobre 1978, recante norme sulle modalità di confezionamento, sul periodo e sulle modalità di conservazione dei molluschi eduli lamellibranchi e sulle relative specie che possono essere vendute sgusciate, è il seguente:

«Art. 4. — Durante le fasi di trasporto, deposito e vendita, le confezioni dei molluschi devono essere sufficientemente protette per evitare possibili contaminazioni del prodotto.

I molluschi eduli, compresi quelli di cui al successivo art. 5, devono essere mantenuti, dal momento del confezionamento fino a quello della distribuzione e vendita, ad una temperatura di refrigerazione non superiore a + 6 °C.

Analoga tecnica di conservazione va osservata, prima della trasformazione industriale, nei depositi annessi agli stabilimenti per la surgelazione dei molluschi al naturale, per la surgelazione dei molluschi cotti e delle preparazioni gastronomiche precotte ed a quelli per la conservazione in scatola o in altri recipienti previa sterilizzazione.

Il periodo di validità del prodotto fresco è di cinque giorni ad iniziare dalla data di confezionamento.

Art. 5. — Sono consentiti il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi appartenenti al genere "Chlamys" (canestrelli) e "Pecten" (cappe sante) sgusciati, purché provenienti da acque approvate ai sensi dell'art. 2 della legge 2 maggio 1977, n. 192.

(Omissis).

La temperatura di conservazione dei prodotti di cui al presente articolo non deve essere superiore a quella di + 6 °C».

88G0243

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 20 maggio 1988, n. 179.

Applicazione del regolamento CEE n. 570/88 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro ed alla concessione di un aiuto al burro ed al burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, e successive modifiche, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte;

Visto il regolamento CEE n. 570/88 della commissione del 16 febbraio 1988 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto al burro ed al burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari;

Visto il regolamento CEE n. 569/88 della commissione del 16 febbraio 1988 che stabilisce modalità comuni di controllo delle utilizzazioni e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 9 agosto 1983, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 20 febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 25 marzo 1985 che detta le norme di applicazione del regolamento CEE n. 262/79 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 9 agosto 1983, che detta le norme di applicazione del regolamento CEE n. 1932/81 relativo alla concessione di un aiuto per il burro o il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 1987 che detta le norme di applicazione del regolamento CEE n. 3143/85 relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1988, n. 58, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 5 marzo 1988, che detta le disposizioni per l'applicazione del regolamento CEE n. 2409/86 relativo alla vendita di burro d'intervento destinato in particolare ad essere incorporato negli alimenti composti;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, riguardante il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348, concernente la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art. 8 del regolamento CEE n. 2220/85 relativo alle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli;

Considerato che il regolamento CEE n. 570/88 dianzi citato ha abrogato i regolamenti CEE n. 262/79 e 1932/81 che prevedevano la vendita a prezzo ridotto di burro e la concessione di un aiuto al burro destinati alla fabbricazione di prodotti di pasticceria e di altri prodotti alimentari;

Considerata la necessità, data la complessità e la molteplicità delle modifiche da apportare ai succitati decreti ministeriali del 21 luglio 1983 e del 22 luglio 1983 in relazione all'intervenuta normativa comunitaria di procedere per maggiore chiarezza ad una nuova formulazione di provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi del regolamento CEE n. 570/88, in seguito denominato «regolamento», è messo in vendita, con la procedura della gara permanente, burro detenuto dagli organismi d'intervento, destinato ad essere utilizzato per la fabbricazione dei prodotti della pasticceria, dei gelati e degli altri prodotti alimentari.

2. È altresì concesso un aiuto secondo la stessa procedura:

a) al burro di mercato classificato nei paesi comunitari di produzione, secondo quanto indicato all'allegato 1 del presente decreto, e riportante sull'imballaggio la relativa classificazione;

b) al burro concentrato prodotto con burro o crema che possiede i requisiti fissati all'allegato 2 del presente decreto.

3. Il burro aggiudicato di cui al primo comma, il burro che usufruisce dell'aiuto di cui al secondo comma, lettera *a*) e il burro concentrato di cui al secondo comma, lettera *b*), devono essere incorporati esclusivamente, fatti salvi i prodotti intermedi di cui all'art. 9 del «regolamento», nei prodotti finali previsti all'art. 4 del «regolamento» e riportati all'allegato 3 del presente decreto.

4. A tal fine, ai sensi dell'art. 3 del «regolamento» il burro e il burro concentrato di cui al comma precedente devono essere utilizzati:

a) previa denaturazione ottenuta con l'incorporazione dei rivelatori prescritti all'art. 6, paragrafo 1, del «regolamento»:

o durante la concentrazione del burro effettuata in conformità dell'art. 5 del «regolamento»;

o nel burro nello stato in cui si trova;

b) oppure senza aggiunta di rivelatori. In tal caso nello stabilimento devono essere utilizzati almeno i quantitativi indicati al successivo art. 3. Il burro aggiudicato può essere concentrato in conformità all'art. 5 del «regolamento».

Art. 2.

1. La produzione di burro concentrato di cui all'art. 1, secondo comma, lettera *b*), del presente decreto, le operazioni di concentrazione del burro aggiudicato, l'aggiunta dei rivelatori al burro ed al burro concentrato durante la produzione dello stesso devono essere effettuate in stabilimenti preventivamente riconosciuti.

2. Possono essere riconosciuti solo gli stabilimenti che possiedono i requisiti ed adempiono agli obblighi previsti all'art. 10 del «regolamento».

3. Le imprese che intendono ottenere il riconoscimento per uno o più dei propri stabilimenti devono, per ciascuno stabilimento, presentare domanda in carta legale, in duplice copia, redatta secondo gli schemi di cui agli allegati 4 e 5 al presente decreto, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III. Le domande vanno inoltrate per il tramite degli organi regionali territorialmente competenti designati per i controlli che saranno individuati dall'A.I.M.A. ai sensi dell'art. 3 della legge n. 610/82, in seguito denominati «organi di controllo».

4. La firma apposta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa sulla richiesta di riconoscimento deve essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni di legge.

5. Gli «organi di controllo», eseguiti gli accertamenti volti a constatare l'idoneità dello stabilimento ad eseguire le operazioni di concentrazione e/o di aggiunta di rivelatori e dopo aver provveduto alla verifica dei restanti obblighi e requisiti all'uopo previsti dall'art. 10 del «regolamento» e dal presente decreto trasmettono al Ministero l'originale della domanda corredata dal proprio parere e da una relazione tecnica con le risultanze relative agli accertamenti effettuati.

6. Gli stabilimenti che saranno riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste riceveranno un numero di ordine.

Art. 3.

1. Ai sensi dell'art. 7 del «regolamento» le imprese che intendono utilizzare per la produzione dei prodotti delle formule *A, B, C,* o *D,* di cui all'allegato 3 del presente decreto, burro o burro concentrato senza aggiunta di rivelatori o prodotti intermedi contenenti burro o burro concentrato non denaturati devono presentare per ciascuno stabilimento, domanda in carta legale, in duplice copia, redatta secondo gli schemi di cui agli allegati 6, 7 e 8 del presente decreto al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - Roma, per il tramite dell'«organo di controllo» territorialmente competente.

2. Le firme apposte dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa nella domanda devono essere autenticate a norma delle vigenti disposizioni di legge.

3. La domanda dovrà essere corredata da documentazione idonea a comprovare che lo stabilimento utilizza nel periodo di lavorazione almeno:

5 tonnellate di burro al mese oppure 45 tonnellate di burro l'anno;

4 tonnellate di burro concentrato al mese oppure 37 tonnellate l'anno;

prodotti intermedi contenenti 5 tonnellate di burro al mese oppure 45 tonnellate l'anno;

prodotti intermedi contenenti 4 tonnellate di burro concentrato al mese oppure 37 tonnellate l'anno.

4. Dovrà essere indicato il prodotto che s'intende utilizzare nello stabilimento, ed il periodo, mese o anno, scelto. Il rispetto del quantitativo minimo deve essere garantito attraverso l'utilizzazione di uno solo dei prodotti indicati al precedente terzo comma.

5. Possono essere riconosciuti solo gli stabilimenti che possiedono i requisiti ed adempiono agli obblighi previsti all'art. 10 del «regolamento».

6. Gli «organi di controllo» procedono analogamente a quanto indicato al comma quinto del precedente art. 2.

Gli stabilimenti che saranno riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste riceveranno un numero d'ordine.

Art. 4.

1. Qualora ai sensi dell'art. 9 del «regolamento» un'impresa intenda utilizzare burro o burro concentrato, senza aggiunta di rivelatori, per la trasformazione in prodotti intermedi aventi voce tariffaria diversa da quelli previsti all'art. 4 del «regolamento» ed in uno stabilimento diverso da quello ove avviene l'incorporazione nei prodotti finali, deve presentare in carta legale, in conformità ai fac-simile allegati 9 e 10, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III, per il tramite dell'«organo di controllo» territorialmente competente, domanda per il riconoscimento.

2. La firma apposta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa nella domanda deve essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni di legge.

3. Qualora si utilizzi burro denaturato o burro concentrato denaturato la domanda deve essere presentata agli uffici periferici dell'ispettorato centrale per la repressione delle frodi.

4. Nella domanda deve essere precisata la composizione dei prodotti intermedi ed il loro tenore di grasso butirrico.

Saranno a tal fine riconosciuti solo i prodotti previsti all'allegato 11 del presente decreto.

Qualora vengano fabbricati più prodotti intermedi gli stessi dovranno essere individuati anche mediante sigla che verrà riportata nel registro di cui all'art. 11 del presente decreto.

5. Qualora si utilizzi burro o burro concentrato non tracciato la domanda dovrà essere corredata dalla documentazione e dagli impegni indicati al precedente art. 3, terzo e quarto comma.

6. Possono essere riconosciuti solo gli stabilimenti che possiedono i requisiti, adempiono agli obblighi e sottoscrivono gli impegni previsti agli articoli 9 e 10 del «regolamento».

7. Alla domanda deve essere allegato l'elenco degli stabilimenti con la relativa ubicazione ove avviene l'incorporazione dei prodotti intermedi nei prodotti finali e l'elenco dei rivenditori che commercializzano i prodotti intermedi. Tali elenchi debbono essere trasmessi anche all'«organo di controllo» e agli uffici periferici dell'ispettorato centrale per la repressione delle frodi territorialmente competente in relazione all'ubicazione degli stabilimenti ove avviene l'incorporazione nei prodotti intermedi.

8. Ogni variazione degli elenchi deve essere immediatamente comunicata agli incaricati dei controlli di cui al comma precedente territorialmente competenti.

Alla fine di ogni anno dovrà essere redatto un nuovo elenco ed inviato agli incaricati dei controlli territorialmente competenti in relazione allo stabilimento che fabbrica i prodotti intermedi.

9. Gli «organi di controllo» procederanno analogamente a quanto indicato al comma quinto del precedente art. 2. Gli stabilimenti che saranno riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste riceveranno un numero d'ordine.

Art. 5.

1. Qualora un'impresa non si attenga alle disposizioni stabilite dal «regolamento» e dal presente decreto, modifichi o ampli senza preavviso i locali dello stabilimento, apporti variazioni sostanziali agli impianti di lavorazione in maniera tale che possano essere pregiudicate le attività di controllo, l'organo di controllo, come pure gli altri organismi abilitati ad effettuare controlli, propongono al Ministero la revoca del riconoscimento.

2. Gli organi abilitati ad effettuare i controlli, di cui al precedente comma, propongono la sospensione del riconoscimento in caso di fondati motivi di dubbi sulla regolarità delle operazioni sia tecniche che amministrativo-contabili.

3. Qualora un'impresa riconosciuta ai sensi dell'art. 7 del «regolamento» e dell'art. 3 del presente decreto non utilizzi nel periodo previsto il quantitativo minimo di prodotto prescritto gli organi di controllo comunicano al Ministero l'inadempienza riscontrata per la revoca del riconoscimento.

4. Qualora un'impresa riconosciuta ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto cambi la sua ragione sociale senza apportare modifiche agli stabilimenti, per poter continuare ad usufruire del riconoscimento deve chiedere al Ministero la voltura del riconoscimento precedente, presentando domanda, debitamente documentata, redatta in carta legale, in duplice copia, per il tramite dell'«organo di controllo» che procederà conformemente a quanto stabilito al quinto comma del precedente art. 2.

5. Nel caso in cui un'impresa ceda un proprio stabilimento, per cui abbia ottenuto il riconoscimento, l'impresa subentrante deve, comunque, chiedere il riconoscimento ai sensi dei precedenti articoli 2, 3 e 4.

Art. 6.

1. Per ogni stabilimento riconosciuto deve essere predisposto il programma di fabbricazione ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, lettera *b*), del «regolamento» in relazione ad ogni partita di burro aggiudicata o acquistata o di burro concentrato da produrre in collaborazione con gli «organi di controllo». Il programma deve indicare:

il periodo entro il quale il burro sarà utilizzato;

il tipo o i tipi di prodotto che si intendono ottenere e il contenuto percentuale di materia grassa butirrica sulla sostanza secca;

il quantitativo di prodotto da utilizzare;

se si tratta di prodotti addizionati o meno dei rivelatori.

2. Devono predisporre il programma di fabbricazione di cui al comma precedente anche gli stabilimenti o i laboratori che utilizzano in un mese per la produzione dei prodotti finali 5 tonnellate di burro denaturato o 4 tonnellate di burro concentrato denaturato.

3. Il programma di fabbricazione deve essere presentato agli organi di controllo almeno sette giorni prima dell'inizio di ogni partita di lavorazione.

Eventuali sostanziali variazioni del programma di fabbricazione devono essere tempestivamente comunicate agli stessi «organi di controllo».

4. Le imprese devono comunicare agli «organi di controllo» ogni acquisto di sostanze denaturanti ai fini degli accertamenti di qualità e grado di purezza degli stessi.

5. I programmi di fabbricazione, previsti al presente articolo, all'art. 6, quarto comma, del decreto ministeriale 16 aprile 1987 e all'art. 4 del decreto ministeriale 28 gennaio 1988 devono essere predisposti in modo da evitare che vi siano possibilità di contemporaneo utilizzo del burro detenuto ai sensi dei differenti regolamenti comunitari.

6. Ai sensi dell'art. 10, paragrafo 3, del «regolamento» le operazioni relative alla trasformazione del burro acquistato a norma del «regolamento» e già immagazzinato nello stabilimento, e di quello acquistato che beneficia di un aiuto e di una riduzione di prezzo in virtù di altre disposizioni devono essere effettuate in tempi differenti.

7. Gli «organi di controllo» competenti per territorio, su richiesta scritta delle imprese interessate, possono ammettere una deroga alle disposizioni del precedente comma purché le imprese richiedenti dispongano di stabilimenti con locali che garantiscono la separazione e l'individuazione delle giacenze del burro in questione detenuto a titolo dei diversi regolamenti, indichino nella richiesta gli estremi della partita acquistata e si impegnino a trasformare separatamente il burro acquistato ai sensi del «regolamento» da quello detenuto ai sensi di altri regolamenti comunitari.

8. In deroga a quanto disposto al comma sesto del presente articolo, le imprese, i cui stabilimenti dispongano di separate catene di lavorazione, potranno essere autorizzate ad effettuare contemporaneamente la lavorazione del burro acquistato ai sensi del «regolamento» e di quello detenuto ai sensi di altri regolamenti, solo se forniscono precise indicazioni che consentano di individuare con precisione e di distinguere gli impianti utilizzati per la trasformazione del burro acquistato ai sensi del «regolamento» da quello detenuto ai sensi delle altre disposizioni.

9. L'autorizzazione alla deroga è rilasciata dagli «organi di controllo» alle imprese richiedenti che ottemperano a tutte le disposizioni di cui al precedente comma e che offrono sufficienti garanzie di una corretta applicazione delle disposizioni comunitarie e deve altresì essere inviata per conoscenza al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - Roma, ed all'A.I.M.A. - Via Palestro, 81 - Roma.

Art. 7.

1. Le operazioni di concentrazione del burro aggiudicato devono essere effettuate in conformità all'art. 5 del «regolamento».

Il burro concentrato che usufruisce di un aiuto deve corrispondere alle caratteristiche stabilite all'allegato 2 del presente decreto.

2. L'aggiunta dei rilevatori ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, del «regolamento» deve essere effettuata addizzionando, durante la fabbricazione del burro concentrato o al burro tal quale, ad esclusione di qualsiasi altro prodotto e secondo i quantitativi minimi prescritti:

i prodotti elencati nell'allegato 12, se il burro o il burro concentrato è destinato ad essere incorporato in prodotti corrispondenti alla formula *A* o alla formula *C*;

i prodotti elencati nell'allegato 13 se il burro o il burro concentrato è destinato ad essere incorporato in prodotti corrispondenti alla formula *B*;

i prodotti elencati nell'allegato 14, se il burro o il burro concentrato è destinato ad essere incorporato in prodotti corrispondenti alla formula *D*.

3. La denaturazione deve essere effettuata con procedimenti atti a garantire una omogenea ripartizione dei costituenti.

Le operazioni di concentrazione e di denaturazione del burro devono avvenire in catene nettamente separate da quelle nelle quali vengono lavorate altre materie grasse, oppure in tempi diversi. In quest'ultimo caso, durante la lavorazione del burro, non devono essere presenti nei locali di trasformazione altre materie grasse diverse da quelle butirriche.

Art. 8.

1. I termini entro i quali devono essere compiute le operazioni di concentrazione o denaturazione o di incorporazione nei prodotti finiti decorrono dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte.

Il burro deve essere:

trasformato in burro concentrato con la eventuale aggiunta dei rilevatori entro il termine di sette mesi;

denaturato entro il termine di tre mesi;

incorporato nei prodotti finiti previsti all'art. 3 del presente decreto entro il termine di dodici mesi.

2. La data entro la quale il burro deve essere utilizzato per l'incorporazione nei prodotti finiti, dovrà essere riportata su tutta la relativa documentazione commerciale.

3. Ai sensi dell'art. 23, paragrafo 4, del «regolamento» per partita di fabbricazione si intende:

in caso di utilizzazione di burro o burro concentrato non denaturato un quantitativo di prodotti fabbricati in rapporto alla totalità od a parte di una offerta di cui all'art. 16 del «regolamento»;

in caso di utilizzazione di burro o burro concentrato denaturato identificando i quantitativi utilizzati in riferimento alle offerte di cui all'art. 16 del «regolamento».

Art. 9.

1. Qualora la fabbricazione del burro concentrato con o senza aggiunta di rivelatori e quella del burro denaturato non sia effettuata nello stesso stabilimento ove avviene la trasformazione nei prodotti finali di cui all'allegato 3 del presente decreto il burro concentrato e il burro denaturato devono essere confezionati secondo quanto stabilito all'art. 8 del «regolamento», riportando le indicazioni prescritte all'articolo medesimo.

2. Per il trasporto dei prodotti intermedi si applicano le disposizioni di cui al comma precedente completate dall'indicazione prescritta all'art. 9, paragrafo 1, lettera *d*), del «regolamento».

Art. 10.

1. Gli aggiudicatari e gli stabilimenti riconosciuti ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente decreto e gli stabilimenti che fabbricano prodotti intermedi non contenenti rivelatori, devono tenere in permanenza per ogni magazzino o deposito, un registro bollato a norma di legge, preventivamente vidimato dagli «organi di controllo» competenti per territorio.

2. Gli importatori e/o i rivenditori di burro concentrato e/o di burro concentrato denaturato, di prodotti intermedi contenenti rivelatori, da utilizzare ai sensi del «regolamento», devono tenere per ogni magazzino o deposito un esemplare di registro bollato a norma di legge e preventivamente vidimato dagli uffici dell'ispettorato per la repressione delle frodi.

3. Gli stabilimenti e i laboratori che producono prodotti intermedi contenenti rivelatori che utilizzano burro e burro concentrato con aggiunta di rivelatori e prodotti intermedi contenenti rivelatori da incorporare nei prodotti di cui all'allegato 3 del presente decreto, devono tenere, per ogni magazzino o deposito, un esemplare di registro bollato a norma di legge preventivamente vidimato dall'ispettorato per la repressione frodi competente per territorio.

4. Ogni esemplare di registro deve essere custodito negli uffici del magazzino o del deposito nel quale trovansi le partite di burro oggetto della contabilità.

5. Le registrazioni contabili devono essere effettuate giornalmente in modo da riflettere la reale giacenza del prodotto.

6. Ai fini del presente decreto sono considerati unico magazzino o deposito, piu locali contigui e intercomunicanti.

7. Per magazzini o depositi ricandenti nel complesso aziendale di un unico stabilimento, la contabilità può essere tenuta in un unico registro.

8. I soggetti indicati nei commi precedenti che utilizzano diversi prodotti che usufruiscono di un aiuto o di riduzione del prezzo dovranno adottare una contabilità distinta per ciascuno dei prodotti utilizzando a tal fine registri separati.

9. Tutte le registrazioni effettuate ai sensi del presente articolo devono essere comprovate da adeguata documentazione commerciale quali bolle di consegna e fatture.

10. Il registro di cui al presente articolo può essere tenuto previo parere favorevole dell'«organo di controllo» o dell'ufficio dell'ispettorato per la repressione delle frodi, anche per mezzo di registrazioni meccanografiche. In tal caso i registri sono sostituiti dai tabulati preventivamente numerati e vidimati dall'«organo di controllo» o dell'ufficio dell'ispettorato della repressione delle frodi, sui quali debbono essere riportate giornalmente tutte le annotazioni prescritte dal presente decreto.

11. Sulla documentazione commerciale riguardante il burro, il burro denaturato, il burro concentrato con o senza rivelatori ed i prodotti intermedi dovrà essere riportata, oltre a quanto indicato al precedente art. 8, la destinazione indicata nell'offerta (formula *A, C, B* o *D*) e, il numero d'ordine con il quale è stata identificata l'offerta e il riferimento al «regolamento».

12 Le caratteristiche del burro prodotto in Italia, che usufruisce di un aiuto, debbono figurare sulla documentazione commerciale e sugli imballaggi i quali debbono riportare altresì impressa la ragione sociale e l'ubicazione della ditta produttrice.

Art 11.

1. Gli aggiudicatari che provvedono alla concentrazione del burro ed eventualmente all'aggiunta di rivelatori, alla denaturazione del burro devono annotare giornalmente nel registro di cui al precedente art. 10: le quantità di burro aggiudicate e quelle introdotte negli stabilimenti e la loro composizione, la quantità ed il tipo dei prodotti denaturanti utilizzati, con riferimento agli estremi delle fatture di acquisto o delle bolle doganali o provvisoriamente del documento di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n 627, i quantitativi di prodotto ottenuto indicandone la composizione ed il tenore di materie grasse butirriche, ed i quantitativi ceduti con l'indicazione della data di cessione ed il nome e l'indirizzo degli acquirenti, specificando la destinazione (formula *A, C, B* o *D*).

2. Gli stabilimenti che provvedono ad effettuare le operazioni indicate al primo comma del presente articolo per conto degli aggiudicatari devono specificare nel registro i quantitativi di burro concentrato denaturato restituiti all'aggiudicatario.

3. Gli aggiudicatari che provvedono a far eseguire per proprio conto ed a proprio nome le operazioni di cui al primo comma del presente articolo dovranno indicare nel registro i quantitativi di burro inviati per essere concentrati e/o denaturati, la quantità dei prodotti restituiti.

4. Gli stabilimenti che utilizzano burro o burro concentrato con o senza aggiunta di rivelatori per la fabbricazione di prodotti intermedi devono annotare giornalmente nel registro di cui al precedente art. 10 i quantitativi di burro o di burro concentrato, denaturati e non, introdotti negli stabilimenti e i quantitativi di altre materie grasse introdotte con riferimento agli estremi della fattura di acquisto, delle bolle doganali o provvisoriamente del documento di accompagnamento, le materie grasse impiegate e la loro composizione, i prodotti ottenuti, la loro composizione con l'indicazione del tenore di materie grasse butirriche, i quantitativi ceduti, con l'indicazione della destinazione, della data di cessione, del nome ed indirizzo degli acquirenti.

5. Gli importatori e i rivenditori di burro denaturato, di burro concentrato e denaturato, di prodotti intermedi per essere utilizzati ai sensi del «regolamento» e del presente decreto, devono annotare nel registro previsto al precedente art. 10 le quantità dei prodotti medesimi importati o acquistati, gli estremi delle fatture di acquisto o delle bollette di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, oppure delle bolle doganali, nonché la quantità di prodotti ceduti con a fianco riportate le generalità e gli indirizzi di ogni singolo acquirente e le relative date di cessione e la destinazione prevista.

6. Gli utilizzatori finali devono annotare giornalmente nel registro di cui al precedente art. 10 i quantitativi di burro o burro concentrato con o senza aggiunta di rivelatori e di prodotti intermedi acquistati e degli estremi delle fatture di acquisto o delle bolle doganali o bolle di accompagnamento, la composizione dei prodotti medesimi, la data di incorporazione nei prodotti finali, la quantità di burro o burro concentrato o di prodotti intermedi utilizzati e la data di utilizzazione, i quantitativi la composizione ed il tenore di materie grasse butirriche dei prodotti ottenuti con indicazione delle sottovoci della nomenclatura combinata riportata all'allegato 3 del presente decreto, nonché l'indicazione, fatta eccezione per coloro che commercializzano al minuto i prodotti finiti, del nome ed indirizzo dei detentori e la data di uscita.

Art. 12.

1. Le offerte per partecipare alle gare per acquistare burro ai sensi del «regolamento» devono essere presentate agli organismi d'intervento dove è depositato il burro e devono contenere tutte le indicazioni previste all'art. 16, paragrafi 2 e 4, del «regolamento».

2. Le offerte per partecipare alle gare per la concessione dell'aiuto devono essere presentate all'organismo d'intervento dello Stato membro ove avviene la produzione di burro concentrato, o l'aggiunta dei rivelatori o l'incorporazione nei prodotti finiti e devono contenere tutte le indicazioni previste all'art. 16, paragrafi 3 e 4, del «regolamento».

3. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) provvederà ad impartire con proprio provvedimento le disposizioni contenenti le modalità per la presentazione delle offerte per acquistare il burro da essa detenuto e per ottenere gli aiuti, per costituire la garanzia di aggiudicazione e di trasformazione secondo le disposizioni del «regolamento» ed in conformità dell'art. 5 del regolamento CEE n. 569/88.

L'A.I.M.A. provvederà, in relazione ad ogni aggiudicazione e per ogni garanzia di trasformazione prestata ai sensi dell'art. 18 del «regolamento», ad informare gli «organi di controllo» territorialmente competenti in relazione alla sede dell'aggiudicatario dei quantitativi di prodotto oggetto del contratto di vendita o dell'aiuto e di ogni altro elemento utile per lo svolgimento degli accertamenti previsti dal «regolamento» e dal presente decreto, nonché a dare immediata comunicazione ai partecipanti dei risultati dell'aggiudicazione rispettando quanto stabilito agli articoli 20, 21 e 22 del «regolamento».

Art. 13.

1. Gli aggiudicatari che provvedono sul territorio nazionale alla produzione di burro concentrato denaturato e di burro denaturato, nonché gli importatori che commercializzano ai fini previsti dal «regolamento» gli stessi prodotti devono destinare il prodotto agli utilizzatori finali o ai fabbricanti di prodotti intermedi oppure ad altri che a loro volta s'impegnano ad effettuare la successiva vendita esclusivamente agli utilizzatori finali o ai fabbricanti di prodotti intermedi.

2. Gli stabilimenti che utilizzano burro e burro concentrato contenenti rivelatori per la fabbricazione di prodotti intermedi devono destinare gli stessi esclusivamente agli utilizzatori finali o ad altri che a loro volta s'impegnano ad effettuare la successiva vendita esclusivamente agli utilizzatori finali.

3. Le cessioni di burro e burro concentrato non contenenti denaturanti devono essere effettuate esclusivamente agli stabilimenti che provvedono alla fabbricazione dei prodotti finali o dei prodotti intermedi. I prodotti intermedi non contenenti denaturanti possono essere ceduti solo agli stabilimenti riconosciuti ai sensi del precedente art. 3.

4. I contratti relativi alle vendite dei prodotti di cui ai commi precedenti devono riportare le indicazioni previste all'art. 12, paragrado 1, lettera *c)*, del «regolamento» e per quelli relativi alle vendite di prodotti intermedi anche gli impegni di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera *b)*.

5. Qualora il burro concentrato e denaturato e il burro denaturato vengano acquistati da utilizzatori finali che ne acquistano un quantitativo massimo complessivo non superiore durante un anno a 6 tonn. di burro denaturato o 5 tonn. di burro concentrato denaturato o un quantitativo equivalente contenuto nei prodotti intermedi, per i controlli di cui all'art. 23, paragrafo 3, del «regolamento», si applicano le disposizioni previste all'art. 23, paragrafo 5, del «regolamento» medesimo. In tal caso la vendita di burro può avvenire soltanto mediante contratto scritto, con il quale l'acquirente si impegni ad acquistare un quantitativo annuo non superiore a 6 tonn. di burro denaturato o un equivalente quantitativo contenuto nei prodotti intermedi, ed a trasformarlo nei prodotti indicati in una delle formule «*A, B, C* e *D*» di cui all'allegato 3 del presente decreto nel rispetto dei termini e modalità previsti dal «regolamento» e dichiari di essere a conoscenza delle sanzioni in cui incorrerà qualora risulti che gli impegni sottoscritti non sono stati rispettati.

Art. 14.

1. Le imprese aggiudicatarie di burro che effettuano la concentrazione e/o denaturazione nonché gli importatori ed i rivenditori di burro denaturato, di burro concentrato e denaturato, di burro concentrato, di prodotti intermedi, devono provvedere a mezzo telegramma o telex entro le 24 ore successive all'avvenuto trasferimento, a comunicare agli uffici dell'ispettorato per la repressione delle frodi o agli «organi di controllo» competenti per territorio di partenza e destinazione del prodotto, ogni trasferimento di prodotto da utilizzare ai sensi del «regolamento».

2. La comunicazione deve contenere:

a) le generalità e l'indirizzo del destinatario o magazzino di deposito di destinazione;.

b) la descrizione del prodotto e la destinazione prescritta;

c) gli estremi della fattura o bolla di accompagnamento;

d) la data di aggiudicazione del burro nonché quella limite entro cui il prodotto deve essere incorporato nei prodotti finali.

3. Gli operatori di cui al primo comma del presente articolo, qualora effettuino vendite dirette agli utilizzatori finali di cui al precedente art. 13, comma quinto, in deroga a quanto stabilito nel precedente comma, devono comunicare, mediante lettera raccomandata agli «organi di controllo» od agli uffici dell'ispettorato per la repressione delle frodi competenti per i territori di partenza e destinazione del prodotto, l'avvenuta cessione del burro.

4. Copia del contratto di cui al quinto comma dell'art. 13 del presente decreto dovrà essere inviata agli uffici dell'ispettorato per la repressione delle frodi territorialmente competenti in relazione alla sede della ditta importatrice e di quella utilizzatrice.

Art. 15.

1. Gli «organi di controllo» competenti per territorio in relazione agli stabilimenti che effettuano le sottoelencate operazioni provvederanno a svolgere controlli sul posto per quanto concerne:

a) la concentrazione e denaturazione prevista all'art. 7 del presente decreto;

b) l'incorporazione in prodotti delle formule «*A, B, C* e *D*» mediante utilizzazione di burro o di burro concentrato non denaturati o di prodotti intermedi non contenenti rivelatori;

c) la produzione di prodotti intermedi mediante utilizzazione di burro o burro concentrato senza rilevatori.

2. I controlli sulla commercializzazione e sull'incorporazione nei prodotti intermedi e nei prodotti finali del burro, del burro concentrato contenenti rivelatore dei prodotti intermedi contenenti rivelatori sono effettuate dall'ispettorato per la repressione delle frodi.

Art. 16.

1. I controlli sulle operazioni di concentrazione e/o di denaturazione sono effettuati sul posto, ai sensi dell'art. 23, paragrafo 1, del «regolamento», dagli «organi di controllo» territorialmente competenti in relazione allo stabilimento che effettua le operazioni medesime, in base al programma di lavorazione ed almeno in relazione ad ogni quantità aggiudicata e riguardano:

l'accertamento, nelle operazioni di concentrazione e/o denaturazione, del rispetto delle rese previste all'art. 5, paragrafo 1, del «regolamento»;

la corrispondenza concernente la quantità, qualità e grado di purezza delle sostanze denaturanti impiegate attraverso l'esame della documentazione in possesso dell'impresa o attraverso specifici controlli analitici;

l'accertamento del quantitativo di burro quotidianamente utilizzato;

le condizioni nelle quali avvengono le trasformazioni, rivolgendo particolare cura a quanto disposto dal «regolamento» in materia di eventuale presenza, nello stabilimento, di grassi non butirrici;

la composizioni dei prodotti ottenuti;

l'esame delle registrazioni contabili;

il rispetto dei termini prescritti all'art. 8 del presente decreto.

2. In relazione ad ogni quantità aggiudicata l'«organo di controllo» deve procedere al prelevamento dei campioni di burro concentrato o del burro denaturato o del burro concentrato denaturato. Il prelievo dei campioni deve avvenire in conformità alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.

3. Un esemplare dei campioni relativi ad ogni prelievo deve essere inviato presso un laboratorio di analisi di ente od organismo pubblico che dovrà accertare:

1) qualora si tratti di burro concentrato che usufruisce dell'aiuto, che il prodotto presenti le caratteristiche di cui all'allegato 1 del presente decreto e se denaturato anche quanto indicato al seguente punto 3);

2) qualora si tratti di burro aggiudicato, che il prodotto abbia il tenore minimo di materia grassa del 99,8% e se denaturato anche quanto indicato al seguente punto 3);

3) qualora si tratti di burro denaturato l'omogeneità di ripartizione dei rivelatori ed il rispetto dei quantitativi minimi prescritti agli allegati 10, 11 e 12 del presente decreto, nel rispetto della destinazione indicata nella offerta.

4. Qualora sia utilizzato burro che usufruisce dell'aiuto, l'«organo di controllo» deve accertare la presenza dell'apposito marchio sull'imballaggio. Fatti salvi gli eventuali accertamenti analitici che possono essere disposti dall'organo incaricato dei controlli, le imprese che impiegano burro di mercato forniscono agli «organi di controllo» la prova, con la presentazione della relativa documentazione commerciale, che il tenore in materia grassa del burro da utilizzare corrisponde a quello indicato nell'offerta.

5. L'«organo di controllo» deve comunicare all'impresa il risultato dell'analisi.

6. Per eventuali richieste di revisione di analisi si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, ed il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571.

7. Il burro concentrato addizionato o meno dei rivelatori ed il burro addizionato dei rivelatori non possono essere utilizzati o commercializzati prima che sia reso noto l'esito delle analisi.

8. La commercializzazione può essere consentita prima che sia noto l'esito delle analisi se l'impresa dichiara per iscritto all'«organo di controllo» di essere a conoscenza che qualora l'esito delle analisi dovesse risultare negativo, non potrà essere rilasciata la dichiarazione per lo svincolo della cauzione di trasformazione.

9. In funzione dei quantitativi trasformati l'«organo di controllo» deve effettuare l'esame approfondito dei registri tenuti ai sensi dell'art. 10 del presente decreto e la verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento dello stabilimento.

10. In relazione ad ogni accertamento deve essere redatto apposito verbale.

Art. 17.

1. L'«organo di controllo» territorialmente competente in relazione all'aggiudicatario, nei casi in cui il controllo inerente la successiva trasformazione del burro concentrato, con o senza rivelatori, e del burro denaturato esuli dalla propria competenza provvederà a comunicare:

a) all'«organo di controllo» territorialmente competente in relazione allo stabilimento che provvede all'incorporazione nei prodotti intermedi di burro e burro concentrato non contenenti rivelatori un documento che contenga i dati di cui alla successiva lettera *c)*;

b) all'«organo di controllo» territorialmente competente in relazione allo stabilimento che provvede alla incorporazione di burro e burro concentrati non denaturati nei prodotti finiti di cui all'allegato 3 del presente decreto un documento che contenga i dati di cui alla successiva lettera *c)*;

c) all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale per la repressione delle frodi territorialmente competente in relazione all'aggiudicatario qualora si tratti di incorporazione di burro e burro concentrato denaturati nei prodotti intermedi e/o nei prodotti finali un documento che contenga i seguenti dati:

generalità ed indirizzo dell'impresa aggiudicataria che ha effettuato le operazioni di concentrazione, e se del caso di denaturazione;

riferimento al regolamento comunitario da applicare e numero d'ordine dell'offerta;

descrizione del prodotto e se nel caso formula di denaturazione adottata con indicazione dei denaturanti utilizzati;

destinazione (formula *A*, *B*, *C* e *D*) indicata nelle offerte;

numero di identificazione, tipo, marchi e quantità degli imballaggi;

quantità di burro concentrato e/o denaturato prodotti;

data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

data entro la quale devono essere utilizzati per la produzione dei prodotti finiti.

2. L'«organo di controllo» deve inviare anche copia del certificato di analisi del burro concentrato e/o denaturato di cui al precedente art. 16 non appena conosciuto l'esito dell'accertamento analitico, nel caso indicato al primo comma, lettera *c)*, del presente articolo.

3. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata dall'«organo di controllo» o dall'ufficio dell'ispettorato per la repressione delle frodi agli incaricati dei successivi accertamenti ai sensi del precedente art. 15 qualora la fabbricazione dei prodotti finiti avvenga in uno stabilimento diverso da quello che effettua l'incorporazione nei prodotti intermedi.

Art. 18.

1. Presso gli stabilimenti e/o laboratori che provvedono alla incorporazione del burro e del burro concentrato senza rivelatori nei prodotti intermedi gli «organi di controllo» territorialmente competenti effettuano controlli sul posto, ai sensi dell'art. 23, paragrafo 2, del «regolamento», in base al programma di lavorazione, in maniera inopinata, ed almeno una volta al mese.

I controlli sul posto riguardano:

l'accertamento del rispetto delle condizioni di fabbricazione dei prodotti intermedi;

l'accertamento del quantitativo di burro o burro concentrato utilizzati quotidianamente e nel corso del periodo;

il controllo delle entrate e delle uscite dei prodotti;

la verifica che la composizione dei prodotti intermedi corrisponda a quanto dichiarato e prescritto dal «regolamento» e dal presente decreto. Essa è effettuata attraverso l'esame dei registri di cui al precedente art. 10 e attraverso l'esame delle materie grasse utilizzate ed il prelievo dei campioni dei prodotti fabbricati e delle materie grasse utilizzate da sottoporre ad analisi presso i laboratori di enti ed organismi pubblici.

2. I controlli previsti al presente articolo sono effettuati dagli uffici periferici dell'ispettorato per la repressione delle frodi qualora si utilizzi burro denaturato o burro concentrato denaturato.

3. Qualora si utilizzino prodotti non contenenti rivelatori dovrà accertarsi che sono stati utilizzati i quantitativi minimi di cui al precedente art. 3 indicati nella domanda nel periodo scelto.

4. Qualora si utilizzi burro che usufruisce di un aiuto, l'«organo di controllo» dovrà accertare quanto indicato al precedente art. 16, comma quinto.

5. Gli accertamenti suindicati sono completati dalla verifica del rispetto delle condizioni necessarie per ottenere il riconoscimento e da un controllo approfondito della contabilità tenuta ai sensi del precedente art. 10 e dovranno essere effettuati:

qualora si tratti di burro e burro concentrato non tracciati per ogni quantità relativa ad un'offerta introdotta nello stabilimento;

qualora si tratti di burro e burro concentrato denaturati a sondaggio, in funzione dei quantitativi utilizzati.

6. In relazione ad ogni sopralluogo effettuato dovrà essere redatto apposito verbale. Dai verbali devono risultare anche i giorni di lavorazione intercorsi dal precedente accertamento.

Art. 19.

1. Gli «organi di controllo» territorialmente competenti provvedono sulla base del programma di fabbricazione, ad effettuare controlli sul posto per verificare la corretta utilizzazione del burro e del burro concentrato non contenenti rivelatori o dei prodotti intermedi non contenenti rivelatori incorporati nei prodotti finali, di cui all'allegato 3 del presente decreto, negli stabilimenti e/o laboratori autorizzati.

2. Il controllo deve essere effettuato in relazione ad ogni quantità relativa ad un'offerta introdotta nello stabilimento ed almeno una volta al mese e riguarda l'accertamento:

del rispetto dell'utilizzazione del burro e del burro concentrato secondo la formula indicata nell'offerta e nei termini prescritti;

del rispetto dell'impegno assunto nella domanda di incorporare almeno i quantitativi minimi di cui al precedente art. 3;

del rispetto delle condizioni necessarie per ottenere il riconoscimento;

dei quantitativi di prodotto utilizzati, e delle quantità dei prodotti finiti ottenuti;

per i prodotti della formula *C* del rispetto di quanto previsto all'allegato 3, paragrafo 3, del presente decreto.

3. A tal fine dovrà essere effettuato un approfondito esame dei registri tenuti ai sensi dei precedenti articoli 10 e 11 e della documentazione commerciale.

4. Qualora si utilizzi burro che usufruisce dell'aiuto, l'«organo di controllo» deve accertare quanto indicato all'art. 16, comma quinto.

5. Qualora l'impresa non abbia utilizzato nel periodo scelto i quantitativi minimi di cui al precedente art. 3 l'«organo di controllo» invierà apposita comunicazione all'A.I.M.A. ed al Ministero, che provvederà alla revoca del riconoscimento, l'infrazione rilevata.

6. In relazione ad ogni sopralluogo effettuato dovrà essere redatto apposito verbale. Dai verbali devono risultare anche i giorni di lavorazione intercorsi dal precedente accertamento.

Art. 20.

1. Gli accertamenti sulla commercializzazione e sulla utilizzazione finale del burro concentrato denaturato, e del burro denaturato e dei prodotti intermedi contenenti denaturanti ceduti alle imprese per la produzione dei prodotti delle formule «*A, B, C* e *D*» del «regolamento» sono effettuati dagli uffici periferici dell'ispettorato per la repressione delle frodi. Essi provvederanno ad accertare

attraverso l'esame dei registri che il burro concentrato denaturato e il burro denaturato abbiano esclusivamente la prescritta destinazione ossia l'incorporazione nei prodotti finiti di cui alle formule «*A, B, C, D*» previste all'art. 4 del «regolamento», entro i termini stabiliti, effettuando gli opportuni controlli nei confronti delle ditte utilizzatrici situate nelle zone di competenza. Accertatone il regolare impiego dovranno darne immediata comunicazione all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale per la repressione delle frodi in cui ha sede l'impresa che ha effettuato la concentrazione e la denaturazione, affinché quest'ultimo possa comunicare all'A.I.M.A. l'avvenuta incorporazione del burro concentrato denaturato e del burro denaturato, indicando con riferimento al numero d'ordine dell'offerta la data effettiva entro la quale si è verificata la totale utilizzazione del burro concentrato e/o denaturato in uno dei prodotti di cui alle formule «*A, B, C, D*» del «regolamento».

2. Qualora gli stabilimenti utilizzino un quantitativo di 5 tonnellate o più di burro denaturato, o di tonnellate 4 o più di burro concentrato denaturato o di prodotti intermedi contenenti tali quantitativi il controllo per l'accertamento dell'esatta destinazione deve essere effettuato almeno una volta al mese. Copia del verbale dal quale risultano i giorni di lavorazione intercorsi dall'ultimo accertamento redatto in occasione di ogni sopralluogo dovrà essere inviato all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale per la repressione frodi territorialmente competente in relazione all'aggiudicatario, che ne curera l'invio all'A.I.M.A.

3. Nei casi di inadempienza tali comunicazioni saranno integrate dai dati riguardanti i giorni di ritardo e le corrispondenti quantità interessate.

4. Ai sensi dell'art. 23, paragrafo 4, del «regolamento» la prova dell'avvenuta trasformazione finale del burro coincide con la data di presentazione della dichiarazione del trasformatore finale che utilizza annualmente il quantitativo di prodotto di cui all'art. 16.

5. In tal caso gli uffici dell'ispettorato per la repressione delle frodi effettueranno controlli a campione presso tali utilizzatori al fine di verificare, in particolare, l'effettivo impiego del burro concentrato denaturato e del burro denaturato nei prodotti e nei termini previsti. Eventuali irregolarità dovranno essere denunciate all'A.I.M.A. che dovrà provvedere al fine di ottenere il versamento di una somma pari all'importo della cauzione di trasformazione relativa ai quantitativi interessati.

Art. 21.

1. Ai fini dello svincolo delle cauzioni di trasformazione versate per garantire il rispetto delle esigenze principali di cui all'art. 18, paragrafo 2, del «regolamento» e qualora si tratti di burro aggiudicato utilizzato senza rivelatori, l'«organo di controllo» territorialmente competente in relazione alla sede dell'aggiudicatario provvederà a comunicare all'A.I.M.A., con riferimento al numero d'ordine relativo all'offerta, completate le operazioni di incorporazione nei prodotti finiti e sulla base dei controlli effettuati ai sensi del «regolamento» e del presente decreto:

a) se il burro è stato concentrato, i quantitativi in causa, il termine entro il quale l'operazione è stata effettuata, il relativo certificato di analisi e i verbali effettuati in occasione degli appositi sopralluoghi;

b) se si è proceduto all'incorporazione nei prodotti intermedi tutti gli accertamenti effettuati ai sensi del precedente art. 18, allegando le copie dei certificati di analisi e dei verbali;

c) l'avvenuta incorporazione nei prodotti finiti con l'indicazione del tipo dei prodotti fabbricati e la data in cui l'operazione medesima è stata effettuata, nonché tutti gli altri accertamenti effettuati ai sensi dell'art. 19 del presente decreto.

2. Qualora si tratti di burro aggiudicato per essere utilizzato previa denaturazione, gli organi di controllo in relazione alla sede dell'aggiudicatario provvederanno, completate le operazioni di concentrazione e/o denaturazione, ultimati i controlli all'uopo previsti, a comunicare all'A.I.M.A. sulla base della comunicazione da questa effettuata al momento dell'aggiudicazione, la data di ultimazione delle operazioni di concentrazione e/o denaturazione del prodotto, la formula di denaturazione adottata, i denaturanti utilizzati nonché ad inviare i verbali dai quali risultino tutti gli altri accertamenti effettuati ai sensi del precedente art. 16 e la copia del certificato di analisi.

3. Analoga comunicazione, contenente quanto previsto al precedente art. 17, lettera *c*), dovrà essere inviata all'ufficio dell'ispettorato per la repressione delle frodi agroalimentari competente per territorio in relazione alla sede dell'aggiudicatario, che provvederà a porre sotto controllo il burro concentrato denaturato ed il burro denaturato, per comunicare all'A.I.M.A. ai fini dello svincolo della cauzione gli accertamenti effettuati ai sensi del «regolamento» e degli articoli 18 e 19 del presente decreto.

4. Gli «organi di controllo» comunicheranno all'A.I.M.A. le irregolarità riscontrate in relazione alla denaturazione non conforme sia per quanto riguarda i prodotti denaturanti impiegati, sia per quanto concerne l'applicazione dell'art. 6, paragrafo 2, che prevede l'incameramento parziale della cauzione di trasformazione in caso di insufficiente dosaggio dei prodotti di denaturazione.

5. Nei casi di inadempienza le comunicazioni previste al presente articolo saranno integrate dai dati riguardanti le infrazioni rilevate, i giorni di ritardo e le corrispondenti quantità interessate.

Art. 22.

1. Le imprese aggiudicatarie che intendono ottenere la liquidazione dell'aiuto devono presentare apposita domanda in carta legale all'A.I.M.A., per il tramite degli «organi di controllo». Ai sensi dell'art. 22, paragrafo 4, del «regolamento» possono chiedere mensilmente la

liquidazione parziale dell'aiuto relativamente ai quantitativi di burro concentrato denaturato prodotto o di burro utilizzato nel mese. La domanda va presentata in triplice copia. Una copia della domanda va inviata direttamente all'A.I.M.A. e le altre agli «organi di controllo».

2. Devono allegare alla domanda il documento attestante la costituzione a favore dell'A.I.M.A. della cauzione di trasformazione di cui all'art. 18, paragrafo 2, del «regolamento» nel caso si tratti di burro denaturato o di burro concentrato denaturato.

3. Gli «organi di controllo» qualora si tratti di richiesta di aiuto ad avvenuta produzione di burro concentrato denaturato e di burro denaturato dovranno inviare all'A.I.M.A. copia della domanda di aiuto con allegato il verbale relativo agli accertamenti effettuati, i certificati di analisi relativi ai campioni di burro concentrato denaturato e burro denaturato prelevati in conformità a quanto disposto dal precedente art. 16, e il proprio parere sull'ammissibilità della domanda all'aiuto per i quantitativi richiesti.

Gli «organi di controllo», qualora la domanda di aiuto riguardi burro utilizzato senza rivelatori, dovranno inviare all'A.I.M.A. la domanda di aiuto con allegati i verbali e la documentazione prevista al precedente art. 21 dai quali devono risultare anche gli accertamenti effettuati sulla quanlità, come previsto all'art. 16, comma quinto, del presente decreto, del burro utilizzato ed il proprio parere sull'ammissibilità della domanda all'aiuto per i quantitativi richiesti.

4. L'A.I.M.A. ricevuta la documentazione provvederà agli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 22 del «regolamento».

5. Nei casi di inadempienza gli «organi di controllo» provvederanno a comunicare i dati riguardanti l'infrazione rilevata, i giorni di ritardo, le quantità interessate nonché le irregolarità riscontrate in relazione alla denaturazione non conforme al fine dell'applicazione delle sanzioni previste agli articoli 22, paragrafo 4 e 6, paragrafo 2, del «regolamento».

Art. 23.

1. L'A.I.M.A. provvederà ad integrare, con proprie disposizioni, le modalità inerenti la presentazione della documentazione necessaria per la presentazione delle offerte, per ottenere lo svincolo delle cauzioni e la liquidazione degli aiuti, ed a disciplinare l'applicazione dell'art. 26 del «regolamento» e l'art. 24 del presente decreto.

Art. 24.

1. Le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 21 luglio 1983, nel decreto ministeriale 22 luglio 1983, nel decreto ministeriale 20 febbraio 1985 e nel decreto ministeriale 3 febbraio 1986, si applicano al burro aggiudicato ai sensi del regolamento CEE n. 262/79, al burro ed al burro concentrato che usufruiscono di un aiuto ai sensi del regolamento CEE n. 1932/81.

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle quantità di burro aggiudicate posteriormente al 1° giugno 1988.

Tuttavia ai sensi dell'art. 30, del «regolamento», gli aggiudicatari possono presentare domanda, dopo il 1° giugno 1988, all'organismo di intervento dove è stata presentata l'offerta, ai sensi del precedente art. 12, per ottenere l'autorizzazione ad applicare anche alle partite aggiudicate anteriormente alla data succitata, le disposizioni contenute all'allegato n. 3 del presente decreto e agli articoli 6, paragrafo 2, 8, primo e secondo comma, 11, 18, paragrafo 3, primo comma, 22, paragrafo 3 e 22, paragrafo 4, terzo comma e 23 del «regolamento». L'A.I.M.A. provvederà a comunicare ai richiedenti l'accoglimento o meno della domanda.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 20 maggio 1988

Il Ministro: MANNINO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

ALLEGATO 1

Classificazioni del burro nei Paesi comunitari·

«beurre marque de contrôle» per quanto riguarda il burro belga;

«Lurmoerket» per quanto riguarda il burro danese;

«Markenbutter» per quanto riguarda il burro tedesco;

«pasteurisè A» per quanto riguarda il burro francese;

«Irish creamery butter» per quanto riguarda il burro irlandese;

«marque Rose» per quanto riguarda il burro lussemburghese;

«Extra Kwaliteit» per quanto riguarda il burro olandese;

«extra selected» per quanto riguarda il burro della Gran Bretagna;

«premium» per quanto riguarda il burro dell'Irlanda del Nord.

Il burro prodotto in Spagna deve provenire a partire da latte di vacca o da creme di latte pastorizzate.

Il burro prodotto in Italia e Grecia deve provenire esclusivamente da creme di latte sottoposte ad un trattamento di centrifugazione e pastorizzazione, non può essere utilizzato burro ottenuto da crema di siero di latte.

ALLEGATO 2

REQUISITI QUALITATIVI DEL BURRO CONCENTRATO PURO

Materie grasse del latte: 99,8% minimo.

Umidità e componenti non grassi del latte; 0,2% massimo.

Acidi grassi liberi: 0,35% massimo (espresso in acido oleico).

Numero di perossidi: 0,5% massimo (in milliequivalente di ossigeno attivo per kg).

Gusto: caratteristico.

Odore: assenza di odori estranei.

Neutralizzanti, agenti antiossidanti e conservanti; assenti.

ALLEGATO 3

I prodotti finali, previsti all'art. 4 del «regolamento» sono i seguenti:

1. Formula *A*:

a) prodotti di cui alle sottovoci 1905 20, 1905 30, 1905 40, 1905 90 50, 1905 90 60 e 1905 90 90 della nomenclatura combinata;

b) i seguenti prodotti, pronti per la vendita al dettaglio:

i) prodotti a base di zuccheri delle sottovoci 1704 90 51, 1704 90 75 e 1704 90 99, 1704 90 55/61/65/71 della nomenclatura combinata,

ii) prodotti a base di zuccheri della sottovoce 1806 90 50 della numenclatura combinata,

iii) altre preparazioni alimentari contenenti cacao, delle sottovoci 1806 20, 1806 31 00, 1806 32 e 1806 90 60/70 90 della nomenclatura combinata diverse dalla cioccolata e dai prodotti di cioccolata;

c) ripieni incorporati in prodotti di cioccolata, pronti per la vendita al dettaglio, delle sottovoci 1806 31 00 e 1806 90 11/19/31 della numenclatura combinata.

Il tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte dei prodotti di cui alle lettere *b*) e *c*) è pari o superiore al 3% e pari o inferiore al 50%.

2. Formula *B*:

a) gelati delle sottovoci 2105 00 91 e 2105 00 99 della nomenclatura combinata aventi tenore, in peso, di materia grassa proveniente dal latte superiore o pari al 5% e inferiore o pari al 30%,

ovvero

b) preparazioni, esclusi lo iogurt e lo iogurt in polvere, per la fabbricazione dei gelati di cui alle sottovoci 1806 20 90, 1806 90 90, 1901 90 90 e 2106 90 99 della nomenclatura combinata, aventi tenore, in peso, di materia grassa proveniente dal latte superiore o pari al 10% e inferiore o pari al 33%, contenenti uno o più aromatizzanti, nonché emulsionanti o stabilizzatori e atte al consumo senza alcuna altra operazione, salvo l'eventuale aggiunta di acqua, i trattamenti meccanici eventualmente necessari e la congelazione.

3. Formula *C*:

prodotti delle sottovoci 1901 20 00 e 1901 90 90 della nomenclatura combinata,

a) sotto forma:

1) di pasta cruda:

i) a base di farina, in proporzione pari o superiore al 51% del peso dei costituenti, salvo l'acqua, addizionata di materia grassa proveniente dal latte e di altri ingredienti quali zucchero (saccarosio), uova o tuorli, latte in polvere, sale, ecc., avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 90% del tenore totale di materie grasse;

ii) i cui ingredienti sono stati finemente miscelati e la cui materia grassa è stata emulsionata in modo tale da rendere impossibile, sotto l'azione di qualsiasi trattamento fisico, la separazione della materia grassa proveniente dal latte;

iii) tagliata in pezzi di dimensioni e forme caratteristiche;

iv) pronta ad essere informata o sottoposta ad altro trattamento termico di effetto equivalente, il quale consenta di ottenere direttamente prodotti della voce 1905 della nomenclatura combinata;

v) condizionata in conformità del disposto della successiva lettera *b*),

oppure

2) di preparazione in polvere;

i) a base di farina e/o di fecola, in proporzione uguale o superiore al 40%, addizionata di materia grassa proveniente dal latte, nonché di altri ingredienti quali zucchero (saccarosio), uova o tuorli in polvere, latte in polvere, sale ecc., avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 90% del tenore totale di materie grasse;

ii) pronta ad essere sottoposta a trattamenti quali la impastatura, la modellatura, la fermentazione semplice o multipla o il taglio per ottenere direttamente una pasta che, previa cottura al forno o altro trattamento termico di effetto equivalente, consenta di ottenere direttamente prodotti della voce 1905 della nomenclatura combinata;

iii) condizionata in conformità del disposto della successiva lettera *b*);

b) conformi alle condizioni seguenti in materia di condizionamento dei prodotti:

i) per quanto riguarda la pasta cruda, in unità del contenuto massimo di 5 kg, eventualmente raggruppate in imballaggi;

ii) per quanto riguarda le preparazioni in polvere, in imballaggi del contenuto massimo di 25 kg;

iii) in entrambi i casi gli imballaggi recano, in caratteri chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni seguenti:
data di fabbricazione, eventualmente in codice;
tenore, in peso, di materia grassa proveniente dal latte;
la dicitura: «Formula *C* - art. 4, punto 3, del regolamento CEE n. 570/88»;
eventualmente, il numero d'ordine di cui all'art. 10, paragrafo 4.

Tuttavia, se i prodotti di cui alla lettera *a*) sono trasformati nello stesso stabilimento nei prodotti finali di cui al punto 1 (formula *A*), l'osservanza delle condizioni di cui ai punti i), ii) e iii) non è richiesta.

4. Formula *D*:

preparazioni e conserve di carni, pesci, crostacei e molluschi del capitolo 16, nonché le preparazioni alimentari delle sottovoci da 1902 20 90 a 1902 30 90 e 1902 40 90 nonché 1904 90 10, 1904 90 90 e 2005 80 00 della nomenclatura combinata;

salse e preparazioni per zuppe, minestre o brodi delle sottovoci 2103 10 00, 2103 20 00, 2103 90 10, 2103 90 90 e 2104 10 00 della nomenclatura combinata.

Il tenore, in peso, di materia grassa proveniente dal latte di queste preparazioni calcolato sulla sostanza secca è uguale o superiore al 5%.

ALLEGATO 4

....
(data)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - ROMA

Tramite ....
(Organo di controllo)

Oggetto: Richiesta di autorizzazione ad effettuare la (1) concentrazione / concentrazione e dénaturazione del burro - regolamento CEE n. 570/88.

Il sottoscritto.......................... nato a ....
in data .... e domiciliato in ....
via .... in qualità di
legale rappresentante / titolare della ditta ....
con sede legale in .... registrata o iscritta
presso ....

Chiede

che lo stabilimento...
sito in .... via ....
iscritto o registrato presso...
secondo quanto previsto all'art.10 del regolamento CEE n. 570/88 dispone:

a) di impianti tecnici adeguati la cui capacità di trasformazione è di almeno 5 tonnellate di burro al mese;

b) di locali che consentono di separare ed identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche;

venga riconosciuto ad effettuare la (1) concentrazione / concentrazione e denaturazione del burro aggiudicato o acquistato ai sensi del regolamento CEE n. 570/88, (2) provvedendo a far incorporare nel corso della concentrazione uno dei prodotti elencati negli allegati 12, 13 e 14 del decreto ministeriale.

A tal fine si impegna:

1) a tenere in permanenza i registri bollati e vidimati di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto;

2) a predisporre secondo le modalità stabilite all'art. ..... del decreto ministeriale...................... in collaborazione con l'organo di controllo il programma di fabbricazione ed inviando al predetto organo almeno 7 giorni prima dell'inizio della lavorazione di ogni singola partita di burro;

3) a sottostare ai controlli;

4) ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal «regolamento» e dal presente decreto.

Considerato che nello stabilimento si trasformano prodotti che usufruiscono di un aiuto e di una riduzione di prezzo il sottoscritto si impegna altresì:

5) a tenere separatamente i registri previsti al punto 1 della presente domanda;

6) a lavorare in fasi successive i prodotti suddetti.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.

Data,

Firma ....

Visto:

---

(1) Cancellare la menzione che non interessa.
(2) Da inserire nella domanda solo qualora si chieda il riconoscimento per concentrare e denaturare burro.

ALLEGATO 5

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - ROMA

Tramite ....
(organo di controllo) (provincia)

Oggetto: Richiesta di autorizzazione ad effettuare la denaturazione del burro - regolamento CEE n. 570/88.

Il sottoscritto.......................... nato a ....
in data .... e domiciliato ....
via .... in qualità di
legale rappresentante / titolare della ditta ....
con sede legale in .... registrata o iscritta
presso ....

Chiede

che lo stabilimento..
sito in .... via .... n. ....
iscritto o registrato presso...
che secondo quanto previsto all'art.10 del regolamento CEE n. 570/88 dispone:

1) di impianti tecnici adeguati a trasformare una quantità media di almeno 5 tonnellate di burro al mese;

2) di locali che consentono di separare ed identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche;

venga autorizzato ad effettuare la denaturazione del burro aggiudicato o acquistato ai sensi del regolamento CEE n. 570/88, si provvedendo a far incorporare nel corso della lavorazione i prodotti elencati negli allegati 12, 13 e 14 del decreto ministeriale ....

A tal fine .... impegna:

1) a tenere in permanenza i registri vidimati e bollati di cui agli articoli 10 e 11 del decreto ministeriale ....;

2) a predisporre secondo le modalità stabilite all'art. 6 del decreto ministeriale .... in collaborazione con gli «organi di controllo» il programma di fabbricazione ed inviarlo al predetto organo di controllo almeno sette giorni prima della lavorazione di ogni singola partita di aggiudicazione di burro;

3) a sottostare ai controlli;

4) ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal «regolamento» e dal presente decreto.

Considerato che nello stabilimento si trasformano prodotti che usufruiscono di un aiuto e di una riduzione di prezzo il sottoscritto .... si impegna a:

5) a tenere separatamente i registri previsti al punto 1) della presente domanda;

6) a lavorare in fasi successive i prodotti suddetti.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.

In fede, ...

Firma: ....

Visto:

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.

Data, ...

Firma: ....

Visto:

ALLEGATO 6

....
(data)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - ROMA

Tramite ....
(organo regionale) (provincia)

Oggetto: Richiesta di autorizzazione per gli stabilimenti che intendono utilizzare burro tal quale per la produzione di prodotti della formula (1) ....

Il sottoscritto.......................... nato a ....
in data .... e domiciliato ....
via .... in qualità di
legale rappresentante / titolare della ditta ....
con sede in .... registrata o iscritta
presso ....

Chiede

di essere autorizzato ad utilizzare burro tal quale senza aggiunta di rivelatori acquistato o aggiudicato ai sensi del regolamento CEE n. 570/88 nello stabilimento di .... registrato o iscritto ....
sito in .... via ....
per la produzione diretta dei prodotti di cui alla formula ....(1).

A tal fine dichiara che dispone:

1) di impianti tecnici adeguati ad incorporare una quantità pari ad almeno 5 tonnellate di burro al mese;

2) di locali che consentono di isolare ed indentificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche;

Si impegna inoltre:

1) nel periodo di lavorazione del burro acquistato o aggiudicato ai sensi del regolamento CEE n. 570/88 ad utilizzare almeno ....(2);

2) a tenere in permanenza i registri bollati e vidimati ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto ministeriale ....;

3) a predisporre secondo le modalità stabilite all'art. 6 del decreto ministeriale .... in collaborazione con gli organi di controllo il programma di fabbricazione ed inviarlo al predetto organo di controllo almeno sette giorni prima della lavorazione di ogni singola partita di burro;

4) a comunicare almeno sette giorni prima dell'inizio della lavorazione il quantitativo di burro aggiudicato o acquistato;

5) a sottostare ai controlli;

6) ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal regolamento CEE n. 570/88 e dal presente decreto.

Considerato che nello stabilimento si trasformano prodotti che usufruiscono di un aiuto e di una riduzione di prezzo, il sottoscritto .... si impegna a:

5) a tenere separatamente i registri previsti al punto 2 della presente domanda;

6) a lavorare in fasi successive i prodotti suddetti.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.

In fede,

Firma: ....

Visto:

---

(1) Indicare la formula che interessa (*A, B, C, o D*) ed i tipi di prodotti che saranno fabbricati, con riferimento alle sottovoci, della nomenclatura combinata.

(2) Qualora si intenda optare per il periodo annuale dovrà inserirsi la seguente frase: «45 tonnellate di burro l'anno».
Qualora si intenda optare per il periodo mensile dovrà inserirsi la seguente frase: «5 tonnellate di burro al mese».

ALLEGATO 7

....
(data)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - ROMA

Tramite ....
(organo regionale) (provincia)

Oggetto: Richiesta di autorizzazione per gli stabilimenti che intendono utilizzare burro concentrato per la produzione di prodotti della formula (1) ....

Il sottoscritto .... nato a ....
in data .... e domiciliato ....
via .... in qualità di legale rappresentante / titolare della ditta ....
con sede in .... registrata o iscritta presso ....

Chiede

di essere autorizzato ad utilizzare burro concentrato senza aggiunta di rivelatori ai sensi del regolamento CEE n. 570/88 nello stabilimento di ....registrato o iscritto ....
sito in .... via ....
per la produzione diretta dei prodotti di cui alla formula ....(1).

A tal fine dichiara che dispone:

1) di impianti tecnici adeguati ad incorporare una quantità pari ad almeno 5 tonnellate di burro concentrato al mese;

2) di locali che consentono di isolare ed indentificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche;

Si impegna inoltre:

1) nel periodo di lavorazione del burro concentrato ai sensi del regolamento CEE n. 570/88 ad utilizzare almeno ....(2);

2) a tenere in permanenza i registri bollati e vidimati ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto ministeriale ....;

3) a predisporre secondo le modalità stabilite all'art. 6 del decreto ministeriale .... in collaborazione con gli organi di controllo il programma di fabbricazione ed inviarlo al predetto organo di controllo almeno sette giorni prima della lavorazione di ogni singola partita di burro concentrato;

4) a comunicare almeno sette giorni prima dell'inizio della lavorazione il quantitativo di burro concentrato acquistato;

5) a sottostare ai controlli;

6) ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal regolamento CEE n. 570/88 e dal presente decreto.

Considerato che nello stabilimento si trasformano prodotti che usufruiscono di un aiuto e di una riduzione di prezzo il sottoscritto .... si impegna a:

5) a tenere separatamente i registri previsti al punto 2) della presente domanda;

6) a lavorare in fasi successive i prodotti suddetti.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.

In fede,

Firma: ....

Visto:

---

(1) Indicare la formula che interessa (*A, B, C, o D*) ed i tipi di prodotti che saranno fabbricati, con riferimento alle sottovoci, della nomenclatura combinata.

(2) Qualora si intenda optare per il periodo annuale dovrà inserirsi la seguente frase: «37 tonnellate di burro concentrato l'anno».
Qualora si intenda optare per il periodo mensile dovrà inserirsi la seguente frase: «4 tonnellate di burro concentrato al mese».

ALLEGATO 8

....
(data)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - ROMA

Tramite ....
(organo regionale) (provincia)

Oggetto: Richiesta di autorizzazione per gli stabilimenti che intendono utilizzare prodotti intermedi contenenti $\frac{\text{burro concentrato}}{\text{burro}}$ (1) senza aggiunta di rivelatori per la produzione di prodotti della formula (2)......................

Il sottoscritto.............................. nato a ....
in data .... e domiciliato ....
via .... in qualità di
$\frac{\text{legale rappresentante}}{\text{titolare}}$ della ditta ....
con sede in .... registrata o iscritta
presso ....

Chiede

di essere autorizzato ad utilizzare prodotti intermedi contenenti $\frac{\text{burro concentrato}}{\text{burro}}$ (1) senza aggiunta di rivelatori ai sensi del regolamento CEE n. 570/88 nello stabilimento di..............................
registrato o iscritto ....
sito in via..
per la produzione diretta dei prodotti di cui alla formula ....
(2).

A tal fine dichiara che dispone:

1) di impianti tecnici adeguati a trasformare una quantità pari ad almeno 5 tonnellate di burro al mese;

2) di locali che consentono di isolare ed identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche;

Si impegna inoltre:

1) nel periodo di lavorazione dei prodotti intermedi contenenti $\frac{\text{burro concentrato}}{\text{burro}}$ (1) senza aggiunta di rivelatori ai sensi del regolamento CEE n. 570/88 ad utilizzare almeno (3) ....

2) a tenere in permanenza i registri bollati e vidimati ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto ministeriale ....

3) a predisporre secondo le modalità stabilite all'art. 6 del decreto ministeriale .... in collaborazione con gli organi di controllo il programma di fabbricazione ed inviarlo al predetto organo di controllo almeno sette giorni prima dell'inizio della lavorazione di ogni singola partita di prodotti intermedi;

4) a comunicare almento sette giorni prima dell'inizio della lavorazione il quantitativo di burro aggiudicato o acquistato;

5) a sottostare ai controlli;

6) ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal regolamento CEE n. 570/88.

Considerato che nello stabilimento si trasformano prodotti che usufruiscono di un aiuto e di una riduzione di prezzo, il sottoscritto .... si impegna a:

5) tenere separatamente i registri previsti al punto 2 della presente domanda;

6) lavorare in fasi successive i prodotti suddetti.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.

In fede,

Firma ....

Visto:

---

(1) Cancellare la menzione che non interessa.
(2) Indicare la formula che interessa (*A, B, C*, o *D*) ed i tipi di prodotti che saranno fabbricati, con riferimento alle sottovoci, della nomenclatura combinata.
(3) Qualora si intenda optare per il periodo annuale dovrà inserirsi la seguente frase: «45 tonnellate l'anno».
Qualora si intenda optare per il periodo mensile dovrà inserirsi la seguente frase: «5 tonnellate al mese».

ALLEGATO 9

....
(data)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - ROMA

Tramite ....
(organo regionale) (provincia)

Oggetto: Richiesta di autorizzazione per gli stabilimenti che intendono utilizzare $\frac{\text{burro}}{\text{burro concentrato}}$ (1) non tracciato per la produzione dei prodotti intermedi indicati all'art. 9 del regolamento CEE n. 570/88.

Il sottoscritto.............................. nato a ....
in data .... e domiciliato ....
via .... in qualità di
$\frac{\text{legale rappresentante}}{\text{titolare}}$ della ditta ....
con sede in .... registrata o iscritta
presso ....

Chiede

di essere autorizzato ad utilizzare $\frac{\text{burro}}{\text{burro concentrato}}$ (1) non tracciato
nello stabilimento di ....
registrato o iscritto .... sito in .... via......................
per la produzione dei prodotti non compresi nelle voci tariffarie di cui all'art. 4 del regolamento CEE n. 570/88 che saranno ceduti per la fabbricazione dei prodotti di cui alle formule (2) ai seguenti stabilimenti:

1) stabilimento della società .... registrato o iscritto .... sito in .... via..

2) stabilimento..

A tale scopo, sotto la propria personale responsabilità, dichiara:

A) I prodotti fabbricati con $\frac{\text{burro}}{\text{burro concentrato}}$ (1) non tracciati, indicati con la sigla che sarà riportata nella documentazione commerciale, hanno la composizione sotto indicata, rientrando nelle relative V.D.:

(Sigla) .... (Denominazione prodotto)..........................

1) burro.. % in peso

2) zucchero.. % in peso

3) .... % in peso

4) .... % in peso

B) Di disporre di impianti tecnici adeguati che consentano di incorporare un quantitativo pari ad almeno 5 tonnellate di burro al mese o al suo equivalente in burro concentrato.

C) Di disporre di locali che consentano di isolare e identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche.

D) Di essere a conoscenza delle disposizioni emanate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e d'impegnarsi ad osservarle scrupolosamente.

Si impegna in particolare:

1) nel periodo di lavorazione del burro acquistato o aggiudicato ai sensi del regolamento CEE n. 570/88 ad utilizzare almeno (3) ....

2) a tenere in permanenza i registri bollati e vidimati ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto ministeriale ....

3) a predisporre, secondo le modalità stabilite all'art. 6 del decreto ministeriale ...., in collaborazione con gli organi di controllo, il programma di fabbricazione ed inviarlo al predetto organo di controllo almeno sette giorni prima della lavorazione di ogni singola partita di burro o di burro concentrato;

4) a comunicare, almeno sette giorni prima dell'inizio della lavorazione, il quantitativo di burro aggiudicato o acquistato;

5) a destinare i prodotti intermedi esclusivamente agli stabilimenti autorizzati a fabbricare i prodotti finali di cui all'art. 4 del regolamento CEE n. 570/88;

6) a sottostare ai controlli;

7) ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal «regolamento» e dal presente decreto.

Considerato che nello stabilimento si trasformano prodotti che usufruiscono di un aiuto e di una riduzione di prezzo, il sottoscritto .... si impegna a:

8) a tenere separatamente i registri previsti al punto 2 della presente domanda;

9) a lavorare in fasi successive i prodotti suddetti.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.

In fede,

Firma ....

Visto:

---

(1) Cancellare la menzione che non interessa.
(2) Indicare la formula che interessa (*A, B, C* o *D*) ed i tipi di prodotti che saranno fabbricati, con riferimento alle sottovoci, della nomenclatura combinata.
(3) Qualora si intenda optare per il periodo annuale dovrà inserirsi la seguente frase: «45 tonnellate l'anno di burro».
Qualora si intenda optare per il periodo mensile dovrà inserirsi la seguente frase: «5 tonnellate di burro al mese».
Qualora si intenda optare per il burro concentrato per il periodo annuale dovrà inserirsi la seguente frase: «37 tonnellate di burro concentrato l'anno».
Qualora si intenda optare per il burro concentrato per il periodo mensile dovrà inserirsi la seguente frase: «4 tonnellate di burro concentrato al mese».

ALLEGATO 10

....
(data)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - ROMA

Tramite ....
(ispettorato per la repressione delle frodi)

Oggetto: Richiesta di autorizzazione per gli stabilimenti che intendono utilizzare $\frac{\text{burro}}{\text{burro concentrato}}$ (1) tracciato per la produzione dei prodotti intermedi indicati all'art. 9 del regolamento CEE n. 570/88.

Il sottoscritto............................ nato a ....
in data .... e domiciliato ....
via .... in qualità di
$\frac{\text{legale rappresentante}}{\text{titolare}}$ della ditta ....
con sede legale in .... registrata o iscritta presso ....

Chiede

di essere autorizzato ad utilizzare $\frac{\text{burro}}{\text{burro concentrato}}$ (1) tracciato, nello stabilimento di... registrato o iscritto ....
per la produzione dei prodotti non compresi nelle voci tariffarie di cui all'art. 4 del regolamento CEE n. 570/88 che saranno ceduti per la fabbricazione dei prodotti di cui alle formule (2) ai seguenti stabilimenti:

1) stabilimento della società..
registrato o iscritto ....
sito in .... via ....

2) stabilimento..

A tale scopo, sotto la propria personale responsabilità, dichiara:

A) I prodotti fabbricati con $\frac{\text{burro}}{\text{burro concentrato}}$ (1) tracciato, indicati con la sigla che sarà riportata nella documentazione commerciale, hanno la composizione sotto indicata, rientrando nelle relative V.D.:

(Sigla).................... (Denominazione prodotto) ....

1) burro.. % in peso

2) zucchero.. % in peso

3) .... % in peso

4) .... % in peso

B) Di disporre di impianti tecnici adeguati che consentano di incorporare un quantitativo pari ad almeno 5 tonnellate di burro al mese o al suo equivalente in burro concentrato.

C) Di disporre di locali che consentono di isolare e identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche.

D) Di essere a conoscenza delle disposizioni emanate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e d'impegnarsi ad osservarle scrupolosamente.

Si impegna in particolare:

1) a tenere in permanenza i registri bollati e vidimati ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto ministeriale ....,

2) a predisporre, secondo le modalità stabilite all'art. 6 del decreto ministeriale ...., in collaborazione con gli organi di controllo, il programma di fabbricazione ed inviarlo al predetto organo di controllo almeno sette giorni prima della lavorazione di ogni singola partita di burro o di burro concentrato;

3) a comunicare, almeno sette giorni prima dell'inizio della lavorazione, il quantitativo di burro aggiudicato o acquistato;

4) a destinare i prodotti intermedi esclusivamente agli stabilimenti in cui avviene la fabbricazione dei prodotti finali di cui all'art. 4 del regolamento CEE n. 570/88 o ad altri che si impegnano a venderlo esclusivamente agli utilizzatori finali (3). Tale impegno dovrà essere riportato nel contratto di vendita;

5) a sottostare ai controlli;

6) ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal «regolamento» e dal presente decreto.

Considerato che nello stabilimento si trasformano prodotti che usufruiscono di un aiuto e di una riduzione di prezzi, il sottoscritto .... si impegna:

7) a tenere separatamente i registri previsti al punto 1 della presente domanda;

8) a lavorare in fasi successive i prodotti suddetti.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.

In fede,

Firma ....

Visto:

---

(1) Cancellare la menzione che non interessa.
(2) Indicare la formula che interessa (*A, B, C* o *D*) ed i tipi di prodotti che saranno fabbricati, con riferimento alle sottovoci della nomenclatura combinata.
(3) Qualora si effettui la vendita dei prodotti intermedi a grossisti allegare l'elenco degli stessi indicando la ragione sociale e la ubicazione dei magazzini di deposito.

ALLEGATO 11

I prodotti intermedi dovranno contenere:

A) Materia grassa del latte superiore al 4%.

B) Sostanze aromatizzanti ed emulsionanti non inferiori a 0,15%.

C) E/o zucchero, e/o amido, e/o farina, e/o materia secca sgrassata del latte.

D) Se contenenti cacao, non superiore al 10%.

Potranno altresì contenere altri prodotti che dovranno essere indicati nella domanda prevista all'art. 4 del presente decreto.

ALLEGATO 12

PRODOTTI DA INCORPORARE PER TONNELLATA DI BURRO CONCENTRATO O DI BURRO

(articolo 6, paragrafo 1, primo trattino)

I prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, primo trattino, sono i seguenti:

I:

a) — 250 g di 4 idrossi-3-metossi-benzaldeide ricavati dalla vaniglia o dalla vanillina sintetica,

ovvero

— 100 g di 4-idrossi-3-metossi-benzaldeide ricavati esclusivamente da capsule di vaniglia o da estratti integrali delle stesse (1),

nonché

b) — 11 kg di trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico) aventi un grado di purezza di almeno 95% calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, un indice massimo di acidità di 0,3, un indice di saponificazione compreso tra 385 e 395 ed un contenuto minimo in acido enantico del 95% della parte acida esterificata,

ovvero

— 150 grammi di stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O$ = Δ 5,22-stigmastadien-3-ß-olo) avente un grado di purezza di almeno 95% calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato,

ovvero

— 170 grammi di stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O$ = Δ 5,22-stigmastadien-ß-olo) avente un grado di purezza di almeno 85% calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, contenenti al massimo il 7,5% di brassicasterolo ($C_{28}H_{46}O$ = Δ 5,22-ergostadien-3-ß-olo) e al massimo il 6% di sitosterolo ($C_{29}H_{50}O$ = Δ 5-stigmasten-3-ß-olo).

II: o

a) 20 g di estere etilico dell'acido beta-apo-8-carotenico, sotto forma di un preparato solubile nel grasso butirrico,

e

b) — 11kg di trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico) aventi un grado di purezza di almeno 95% calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, un indice massimo di acidità di 0,3, un indice di saponificazione tra 385 e 395 ed un contenuto minimo in acido enantico del 95% sulla parte acida esterificata,

ovvero

— 150 grammi di stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O$ = Δ 5,22-stigmastadien-3-ß-olo) avente un grado di purezza di almeno 95% calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato,

ovvero

— 170 grammi di stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O$ = Δ 5,22-stigmastadien-3-ß-olo) avente un grado di purezza di almeno 85% calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, contenente al massimo il 7,5% di brassicasterolo ($C_{28}H_{46}O$ = Δ 5,22-ergostadien-3-ß-olo) e al massimo il 6% di sitosterolo ($C_{29}H_{50}O$ = Δ 5-stigmasten-3-ß-olo).

III: o

a) 250 kg di zucchero raffinato semolato o in polvere,

e

b) — 11 kg di trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico) aventi un grado di purezza di almeno 95% calcolato in trigliceridi sul prodotto ad essere incorporato, un indice massimo di acidità di 0,3, un indice di saponificazione compreso tra 385 e 395 ed un contenuto minimo in acido enantico del 95% della parte acida esterificata (2),

ovvero

— 150 grammi di stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O$ = Δ 5,22-stigmastadien-3-ß-olo) avente un grado di purezza di almeno 95% calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato (1),

ovvero

— 170 grammi di stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O$ = Δ 5,22-stigmastadien-3-ß-olo) avente un grado di purezza di almeno 85% calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, contenente al massimo il 7,5% di brassicasterolo ($C_{28}H_{46}O$ = Δ 5,22-ergostadien-3-ß-olo) e al massimo il 6% di sitosterolo ($C_{29}H_{50}O$ = Δ 5-stigmasten-3-ß-olo).

---

(1) Il metodo d'analisi da seguire per controllare tale disposizione è quello applicato dai servizi ufficiali dello Stato membro in cui ha luogo la trasformazione in prodotti finiti.
(2) In tal caso, il prodotto finale ha un tenore minimo di materie grasse del 79,1%.

ALLEGATO 13

PRODOTTI DA INCORPORARE PER TONNELLATA DI BURRO CONCENTRATO O DI BURRO

(articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino)

I prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino, sono i seguenti:

I:

a) — 250 g di 4 idrossi-3 metossi-benzaldeide, ricavati dalla vaniglia o dalla vanillina sintetica,

ovvero

— 100 g di 4 idrossi-3 metossi-benzaldeide, ricavati esclusivamente da capsule di vaniglia o da estratti integrali delle stesse (1),

nonché

b) 600 grammi di un preparato contenente almeno il 90% di sitosterolo, in particolare l'80% di ß-sitosterolo ($C_{29}H_{50}O$ = Δ 5-stigmasten-3-ß-olo), nonché un massimo del 9% di campesterolo ($C_{29}H_{48}O$ = Δ 5-ergosten-3-ß-olo), e l'1% di altri steroli presenti in tracce, tra i quali lo stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O$ = Δ 5,22-stigmastadien-3-ß-olo).

II: o

a) 20 grammi di estere etilico dell'acido ß-apo-8'-carotenico, sotto forma di un preparato solubile nel grasso butirrico,

e

b) 600 grammi di un preparato contenente almeno il 90% di sitosterolo, in particolare l'80% di ß-sitosterolo ($C_{29}H_{50}O$ = Δ 5-stigmasten-3-ß-olo), nonché un massimo del 9% di campesterolo ($C_{29}H_{48}O$ = Δ 5-ergosten-3-ß-olo), e l'1% di altri steroli presenti in tracce, tra i quali lo stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O$ = Δ 5,22-stigmastadien-3-ß-olo) (2).

III: o

a) 250 kg di zucchero raffinato semolato o in polvere,

e

b) 600 grammi di un preparato contenente almeno il 90% di sitosterolo, in particolare l'80% di ß-sitosterolo ($C_{29}H_{50}O$ = Δ 5-stigmasten-3-ß-olo), nonché un massimo del 9% di campesterolo ($C_{29}H_{48}O$ = Δ 5-ergosten-3-ß-olo), e l'1% di altri steroli presenti in tracce, tra i quali lo stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O$ = Δ 5,22-stigmastadien-3-ß-olo).

---

(1) Il metodo d'analisi da seguire per controllare tale disposizione è quello applicato dai servizi ufficiali dello Stato membro in cui ha luogo la trasformazione in prodotti finiti.

(2) In quest'ultimo caso, il prodotto finale ha un tenore minimo di materie grasse del 79,8%.

ALLEGATO 14

PRODOTTI DA INCORPORARE PER TONNELLATA DI BURRO CONCENTRATO O DI BURRO

(articolo 6, paragrafo 1, terzo trattino)

I prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, terzo trattino, sono i seguenti:

I:

a) 20 g di estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenico, sotto forma di un preparato solubile nel grasso butirrico,

e

b) — 11 kg di trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico) aventi un grado di purezza di almeno 95% calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, un indice massimo di acidità di 0,3, un indice di saponificazione tra 385 e 395 ed un contenuto minimo in acido emantico del 95% sulla parte acida esterificata,

ovvero

— 150 grammi di stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O$ = Δ 5,22-stigmastadien-3-beta-olo) avente un grado di purezza di almeno 95% calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato,

ovvero

— 170 grammi di stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O$ = Δ 5,22-stigmastadien-3-beta-olo) avente un grado di purezza di almeno 85% calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, contenente al massimo il 7,5% di brassicasterolo ($C_{28}H_{46}O$ = Δ 5,22-ergostadien-3-beta-olo) e al massimo il 4% di sitosterolo ($C_{29}H_{50}O$ = Δ 5-stigmasten-3-beta-olo),

o II:

a) I composti che determinano l'aroma di una o più spezie sotto forma di olio di oleoresina, quali in particolare l'olio di cipolle, l'olio d'aglio, l'olio di estragone, ecc., in quantità sufficiente a percepirne il sapore, previa diluizione del burro concentrato e marcato con un olio neutro nella proporzione 1 : 2, conformemente al principio della proposta di norma provvisoria ISO/TC ISO/TC 12 N 150,

e

b) — 11 kg di trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico) aventi un grado di purezza di almeno 95% calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, un indice massimo di acidità di 0,3, un indice di saponificazione tra 385 e 395 ed un contenuto minimo in acido enantico del 95% sulla parte acida esterificata,

ovvero

— 150 grammi di stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O$ = Δ 5,22-stigmastadien-3-beta-olo) avente un grado di purezza di almeno 95% calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato,

ovvero

— 170 grammi di stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O$ = Δ 5,22-stigmastadien-3-beta-olo) avente un grado di purezza di almeno 85% calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, contenente al massimo il 7,5% di brassicasterolo ($C_{28}H_{46}O$ = Δ 5,22-ergastadien-3-beta-olo) e al massimo il 4% di sitosterolo ($C_{29}H_{50}O$ = Δ 5-stigmasten-3-beta-olo),

o III:

a) — 500 g di timolo (5 metil-2-isopropil-1-fenolo; $C_{10}H_{14}O$) avente un grado di purezza di almeno 99%,

ovvero

— 500 g di eugenolo (4-allil-2-metossifenolo; $C_{10}H_{12}O_2$) avente un grado di purezza di almeno 99%,

ovvero

— 10 g di capsaicina (trans-8-metil-N-vanillil-6 nonenammide; $C_{18}H_{27}NO_3$) contenuta nell'oleoresina di Capsicum,

e

b) — 11kg di trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico) aventi un grado di purezza di almeno 95% calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, un indice massimo di acidità di 0,3, un indice di saponificazione compreso tra 385 e 395 ed un contenuto minimo di acido enantico del 95% della parte acida esterificata,

ovvero

— 150 grammi di stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O$ = Δ 5,22-stigmastadien-3-beta-olo) avente un grado di purezza di almeno 95% calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato,

ovvero

— 170 grammi di stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O$ = Δ 5,22-stigmastadien-3-beta-olo) avente un grado di purezza di almeno 85% calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, contenente al massimo il 7,5% di brassicasterolo ($C_{28}H_{46}O$ = Δ 5,22-ergostadien-3-beta-olo) e al massimo il 4% di sitosterolo ($C_{29}H_{50}O$ = Δ 5-stigmasten-3-beta-olo).

88G0235

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 aprile 1988.

Accertamento dell'importo dei certificati di credito del Tesoro al portatore a tasso variabile, con godimento 19 dicembre 1986 convertiti in certificati di credito del Tesoro al portatore a tasso fisso dell'8,75% annuale, con godimento 19 dicembre 1987, di durata sessennale, e determinazione dei loro segni caratteristici.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto della Direzione generale del Tesoro n. 626376/66/AU-125 del 12 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 22 dicembre 1986, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a tasso variabile al portatore, della durata di sette anni, con godimento 19 dicembre 1986, fino all'importo di lire 500 miliardi, successivamente tutti sottoscritti;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 7 del suddetto decreto del 12 dicembre 1986, ove si prevede:

che i portatori dei titoli possono richiedere, nel periodo dal 19 al 31 dicembre 1987, la conversione dei medesimi in certificati di credito del Tesoro al tasso fisso lordo dell'8,75% annuale, di durata sessennale con godimento 19 dicembre 1987;

che con successivo decreto ministeriale si provvede ad accertare l'importo dei certificati di credito a tasso variabile convertiti in certificati di credito a tasso fisso;

Visto il decreto della Direzione generale del tesoro n. 426161/66 - p.g. - 46 del 7 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1987, con cui fra l'altro, è stato modificato l'art. 6 del suddetto decreto del 12 dicembre 1986, disponendo che i pagamenti degli interessi verranno effettuati arrotondando alle 5 lire più vicine l'importo della cedola relativa ad un ipotetico taglio da lire un milione, determinando per moltiplicazione le cedole afferenti agli altri tagli;

Visto, altresì, l'art. 16 del citato decreto del 12 dicembre 1986, ove si dispone che i certificati a tasso fisso, risultanti dalle operazioni di conversione di quelli a tasso variabile, verranno allestiti secondo le caratteristiche da indicare col medesimo decreto con cui si provvede ad accertare l'importo dei certificati stessi;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che, al termine delle operazioni di conversione dei titoli in parola, l'importo dei certificati convertiti in titoli a tasso fisso è risultato pari a L. 25.000.000 e che, pertanto, l'ammontare dei certificati a tasso variabile si riduce a L. 499.975.000.000;

Visto il decreto della Direzione generale del tesoro del 21 novembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 1987, con cui si è provveduto a determinare nella misura dell'11,35% il tasso di interesse annuale da corrispondersi sulla seconda cedola — di scadenza 19 dicembre 1988 — dei suddetti certificati di credito a tasso variabile, relativamente alla quota dei medesimi non convertita in titoli a tasso fisso;

Visto l'art. 5 della legge 7 agosto 1985, n. 428;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale del 12 dicembre 1986, meglio citato nelle premesse, l'importo dei certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, della durata di sette anni, con godimento 19 dicembre 1986, convertiti in certificati di credito del Tesoro al tasso fisso lordo dell'8,75%, di durata sessennale, con godimento 19 dicembre 1987, ammonta a L. 25.000.000.

Di conseguenza, l'importo dei suddetti certificati a tasso variabile si riduce, dalle iniziali lire 500 miliardi, a L. 499.975.000.000.

Art. 2.

L'onere per gli interessi lordi da corrispondere alla scadenza del 19 dicembre 1988 sui C.C.T. a tasso variabile e su quelli a tasso fisso, di cui al precedente art. 1, tenuto conto di quanto disposto dal citato decreto ministeriale del 7 aprile 1987, sarà pertanto di complessive lire 56.748.725.625, così ripartite:

L. 56.746.537.875 per la seconda cedola dei C.C.T. a tasso variabile con godimento 19 dicembre 1986, circolanti per l'importo di L. 499.975.000.000 (tasso: 11,35%);

L. 2.187.750 per la prima cedola dei C.C.T. a tasso fisso con godimento 19 dicembre 1987, circolanti per l'importo di L. 25.000.000 (tasso: 8,75%).

L'onere suddetto farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

Art. 3.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del citato decreto del 12 dicembre 1986, le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro a tasso fisso, con godimento 19 dicembre 1987, di durata sessennale, da allestirsi in sostituzione di quelli a tasso variabile emessi col provvedimento stesso sono determinate come segue.

I suddetti certificati di credito a tasso fisso, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da sei cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E LEGGE 22 DICEMBRE 1984, N. 887» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO 8,75% EX CONVERTIBILE» «19 DICEMBRE 1987-1993».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del titolo, dell'interesse annuo lordo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e le diciture: «IL DIRETTORE GENERALE» (Ranuzzi), «VISTO PER LA CORTE DEI CONTI» (Spanò), «IL PRIMO DIRIGENTE» (Marzio); nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO 8,75% EX CONVERTIBILE» «19 DICEMBRE 1987-1993».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola e dell'importo relativo agli interessi lordi, nonché del numero di codice ABI; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 5, 6 e 8 del decreto ministeriale n. 626376/66-AU-125 del 12 dicembre 1986, modificati dal decreto ministeriale n. 426161/66 - p.g. - 46 del 7 aprile 1987, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO 8,75% EX CONVERTIBILE» «19 DICEMBRE 1987-1993».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;
il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;
i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;
il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché le firme del direttore generale, del rappresentante della Corte dei conti e del primo dirigente, stampati tipograficamente.

I colori impiegati, rispettivamente, per la cornice e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: mattone;
taglio da lire 10 milioni: azzurro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1988
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 156

88A2341

DECRETO 31 maggio 1988.

Tasso di riferimento da applicare nel mese di giugno 1988 alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevoltato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 otttobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato mensilmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei titoli sostenuto dagli istituti di credito, da determinarsi mensilmente;

da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri relativi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il decreto del 10 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 16 dicembre 1987, con il quale è stata fissata, per l'anno 1988, la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopracitate, nella misura dell'1,85 per cento;

Visto il decreto del 30 aprile 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 6 maggio 1988, con il quale è stato fissato nella misura del 14,15 per cento il tasso di riferimento per il mese di maggio 1988;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di giugno 1988, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 12,25 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 12,25 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1,85 per cento, il tasso di riferimento per il mese di giugno 1988 è pari al 14,10 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1988

Il Ministro: AMATO

88A2361

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 4 settembre 1987.

Emissione e determinazione del valore e delle caratteristiche di una cartolina postale ordinaria.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1986, con il quale sono state, fra l'altro, apportate a decorrere dal 16 novembre 1986 modificazioni alle tariffe postali nell'interno della Repubblica;

Riconosciuta l'opportunità di emettere una cartolina postale ordinaria da L. 500;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1714 del 21 luglio 1987;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione di una cartolina postale ordinaria da L. 500.

Art. 2.

La cartolina postale di cui all'art. 1 è stampata in calcografia ed offset, su carta bianca da 250 grammi per metro quadrato; formato della cartolina: cm 14,8 × 10,5; colori: due colori calcografici per l'impronta di affrancatura e due colori offset per riquadri e legende.

Il recto della cartolina reca, in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura, la cui vignetta è così composta: entro un rettangolo di colore, un tondo racchiude una libera rappresentazione del Castello di Monselice con elementi del paesaggio circostante; nella parte inferiore destra, il paesaggio degrada dal tondo raccordandosi con il fondino colorato; quest'ultimo reca, in negativo sulla sinistra, in basso, la legenda «ITALIA»; in alto a sinistra è riportata la denominazione del castello, a destra l'indicazione del valore.

Nella parte sinistra della cartolina, due righe orizzontali ed una verticale delimitano due riquadri: nel primo, sono poste la legenda «CARTOLINA POSTALE», in carattere maiuscolo bastone tondo, e le indicazioni «MITTENTE», «VIA», «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.» accompagnate da tre righe punteggiate.

Nella parte restante, riservata all'indirizzo del destinatario, si trovano tre righe punteggiate e tre riquadri, con le indicazioni «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1987

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1988
Registro n. 15 Poste, foglio n. 297

88A2342

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 maggio 1988.

Finanziamento per l'anno 1987 del servizio per i contributi agricoli unificati.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art 4 della legge 5 marzo 1963, n. 322, l'art 19 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e l'art. 5 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, relativi alla copertura delle spese per l'accertamento e la riscossione dei contributi e l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali sostenute dal servizio per i contributi agricoli unificati;

Visto l'art 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, concernente il contributo dovuto dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria per l'assicurazione involontaria al servizio per i contributi agricoli unificati a titolo di rimborso spese per gli adempimenti previsti dallo stesso decreto;

Visto l'art. 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che affida all'INPS, a decorrere dal 1° gennaio 1980, gli adempimenti relativi all'accertamento, alla riscossione ed al recupero dei contributi sociali di malattia, già propri degli enti, istituti e gestioni posti in liquidazione ai sensi della legge 29 gennaio 1977, n. 349, con il compito di tenere per ciascuno di detti enti, istituti e gestioni contabilità separate;

Visto l'art. 3, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo risultante dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, recante modifiche all'art. 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sopracitata;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1987, concernente la determinazione per l'anno 1986 della spesa sostenuta dal servizio per i contributi agricoli unificati;

Ritenuta la necessità di determinare per l'anno 1987 il contributo dovuto al predetto servizio per i titoli sopraindicati;

Decreta:

Il contributo dovuto al servizio per i contributi agricoli unificati per l'anno 1987 ai sensi dell'art. 4 della legge 5 marzo 1963, n. 322, dell'art. 19 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, è stabilito nelle seguenti misure:

A) *Gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale*:

1. Assicurazione generale per l'invalidità, vecchiaia e superstiti (lavoratori subordinati)	L.	14.259.578.392
2. Assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri	»	14.911.941.482
3. Assicurazione contro la disoccupazione involontaria	»	9.603.078.600
4. Assicurazione contro la tubercolosi	»	1.100.723.815
5. Assegni familiari	»	6.457.939.039
6. Cassa integrazione salari lavoratori agricoli	»	3.046.314.330
7. Assicurazione contro le malattie già di competenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie	»	23.511.590.832
8. Assicurazione contro le malattie già di competenza delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti	»	8.480.596.800
Totale . . .	L.	81.371.763.290

B) *Gestione di competenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*:

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali (salvo conguaglio)	L.	11.617.236.710
Totale generale . . .	L.	92.989.000.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A2343

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 maggio 1988.

Disposizioni sull'ammissione alla verificazione metrica a titolo definitivo e provvisorio degli strumenti metrici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regolamento per la fabbricazione dei pesi delle misure e degli strumenti per pesare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1215, e 22 agosto 1972, n. 622;

Visti gli articoli 6 e 7 del precitato regolamento concernenti le procedure per l'ammissibilità alla verificazione metrica degli strumenti di modello nuovo o modificato rispetto ad un altro già approvato;

Considerato che il tasso di crescita del numero delle domande di varianti a strumenti elettronici di modello già approvato ha subito un eccezionale incremento negli ultimi anni in relazione ai continui progressi nelle tecnologie informatiche relativamente ai componenti e programmi;

Rilevato che l'Ufficio centrale metrico cui istituzionalmente sono affidate le istruttorie relative a domande di ammissione alla verificazione metrica dei predetti strumenti non può espletarle con ragionevole tempestività, a causa dell'attuale carenza numerica del personale ispettivo;

Ritenuto che, per gli strumenti di modello modificato secondo varianti di limitata rilevanza metrologica rispetto ad altro già approvato, nei soli casi di domande di approvazione non accolte o respinte entro i centoventi giorni successivi alla loro data di presentazione, può essere opportuno autorizzare gli uffici provinciali metrici ad ammettere a titolo provvisorio, nelle more del provvedimento definitivo, i predetti strumenti alla verificazione prima;

Considerato che l'indagine esperita allo scopo, ha permesso di concludere che l'ammissione a titolo provvisorio qualora subordinata a precise condizioni e alla sottoposizione degli strumenti beneficiari a controllo metrologico presso l'ufficio provinciale metrico competente per territorio, non reca pregiudizio alla tutela della fede pubblica;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale metrico nella riunione del 17 marzo 1987;

Decreta:

Art. 1.

Procedure per l'ammissione alla verificazione metrica

1. Le domande rivolte ad ottenere, ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento per la fabbricazione metrica approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive modifiche, l'ammissione alla verificazione metrica di strumenti di misura di modello nuovo o modificato rispetto ad altro già approvato, devono essere inoltrate, per ciascun modello, alla Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali - Divisione XII - Ufficio centrale metrico, tramite l'ufficio provinciale metrico nella cui giurisdizione hanno sede lo stabilimento del fabbricante o un magazzino indicato dall'importatore.

2. Le domande devono essere presentate dal fabbricante del modello nuovo o modificato, se concernenti strumenti prodotti nel territorio nazionale, da rappresentante legale o mandatario con residenza nel territorio nazionale, per i prodotti importati.

3. Le domande devono essere corredate dalla documentazione indicata nella C.M. 12 luglio 1985, n. 48/342263 e, nel caso di varianti all'apparecchiatura elettronica di strumenti già ammessi destinata all'elaborazione dei dati della grandezza misurata, di dettagliata relazione che evidenzi le modifiche del nuovo listato di programma rispetto a quello originario. L'ufficio provinciale metrico accompagna le domande con una propria dichiarazione dalla quale risulti che almeno due esemplari degli strumenti da approvare sono stati depositati in propri locali o in altro luogo idoneo designato dallo stesso ufficio, per essere a disposizione del Ministero per il prescritto esame tecnico e le relative prove sperimentali.

4. Qualsiasi variante apportata ad un modello per il quale è stata presentata domanda di ammissione comporta la presentazione di una nuova istanza secondo le procedure di cui ai commi precedenti, anche se la variante è destinata ad eliminare anomalie che hanno determinato la sospensione delle operazioni di verificazione metrica effettuate in regime di autorizzazione provvisoria ai sensi dell'art. 2 successivo.

Art. 2.

Autorizzazione provvisoria

1. Nelle more dell'emanazione del provvedimento definitivo, sono ammessi a titolo provvisorio alla verificazione metrica allo scadere del centoventesimo giorno successivo a quello di presentazione della domanda di cui all'art. 1, comma 1, gli strumenti di modello modificato rispetto ad altro già ammesso secondo varianti di uno dei tipi seguenti:

a) di limitata rilevanza metrologica, e comunque diverse da quelle elencate nell'allegato I;

b) non funzionali oppure comportanti sostituzione di blocchi funzionali già approvati per altri strumenti in via definitiva.

2. Qualora le caratteristiche costruttive, funzionali o metrologiche possano manifestare elementi di incertezza sulla sicurezza metrologica degli strumenti di modello modificato, l'ispettore metrico incaricato di operazioni di verificazione prima, di verificazione periodica o di rilegalizzazione può sospendere tali operazioni, dandone comunicazione, eventualmente telegrafica, entro tre giorni al Ministero, a cui deve essere altresì inviato, a cura e spese dell'istante, un esemplare degli strumenti ritenuti non ammissibili, unitamente ad una relazione dettagliat sulle anomalie riscontrate.

Il Ministero adotta le decisioni del caso entro quindici giorni dalla consegna dell'esemplare.

Art. 3.

Condizioni di concedibilità dell'autorizzazione provvisoria

1. Il fabbricante di strumenti di modello modificato può avvalersi dell'ammissione alla verificazione metrica a titolo provvisorio prevista dall'art. 2 esclusivamente a condizione che:

a) il provvedimento di ammissione del modello originario sia stato emanato in accoglimento di sua domanda;

b) abbia inoltrato con l'istanza di cui all'art. 1, comma 1, una dichiarazione con la quale si impegni a ritirare tutti gli esemplari verificati in regime di ammissione a titolo provvisorio già immessi in commercio, qualora motivata decisione ministeriale disponga tale ritiro;

c) abbia inoltrato all'ufficio centrale metrico e a tutti gli uffici provinciali metrici, insieme ad una dichiarazione da cui risulti la sua decisione di presentare strumenti alla verificazione prima in regime di ammissione a titolo provvisorio, copia della domanda e della relativa documentazione prodotta ai sensi dell'art. 1, comma 3, nonché del piano di legalizzazione degli strumenti modificati, debitamente vistato per approvazione dall'ufficio provinciale metrico indicato all'art. 1, comma 1. I bolli previsti devono assicurare le garanzie elencate nell'allegato II;

d) la verificazione prima degli strumenti metrici non fissi sia richiesta esclusivamente all'ufficio provinciale metrico di cui alla lettera *c)* precedente, che la effettuerà solo dopo accertamento positivo del rispetto delle disposizioni del presente decreto. Le singole richieste di verificazione prima, sottoscritte da uno dei soggetti di cui all'art. 1, comma 2, devono essere accompagnate da una dichiarazione del richiedente che assicuri la rigorosa conformità degli strumenti presentati al controllo metrologico con quelli descritti nella domanda di ammissione alla verificazione metrica, nonché con gli esemplari depositati;

e) l'assistenza e la manutenzione degli strumenti verificati in regime di ammissione a titolo provvisorio siano eseguite da una organizzazione diretta o indiretta del fabbricante, del rappresentante legale o del mandatario, avente idonea valenza tecnica e che garantisca interventi regolamentari sugli strumenti riparati;

f) in occasione di ciascuna verificazione prima sia presentato all'ispettore metrico incaricato, per la vidimazione con il bollo dell'ufficio, un elenco aggiornato degli strumenti verificati.

L'elenco, in cui i singoli strumenti devono essere identificati con le relative caratteristiche metrologiche ed il numero di matricola, deve essere tenuto a disposizione degli ispettori metrici per ogni eventuale operazione di sorveglianza. Al predetto elenco devono essere allegate le distinte modello 8-*bis* di presentazione alla verificazione prima degli strumenti da legalizzare, sulle quali devono essere ripetuti il numero di matricola e le caratteristiche metrologiche degli stessi strumenti;

g) presso lo stabilimento del fabbricante nazionale o presso i magazzini dell'importatore sia tenuto a disposizione del Ministero un elenco, aggiornato almeno al quindicesimo giorno precedente, dagli esemplari già verificati, installati presso gli utilizzatori finali.

2. Nei casi in cui il fabbricante che ha richiesto l'ammissione alla verificazione metrica di strumenti di modello modificato non sia il medesimo che ha promosso l'ammissione del modello originario, o comunque non siano soddisfatte tutte le altre condizioni di cui alle lettere da *b)* a *g)* del comma precedente, gli strumenti oggetto della domanda potranno essere ammessi alla verificazione metrica solo a seguito di apposito provvedimento ministeriale.

Art. 4.

Contrassegni da apporre sugli strumenti

1. Gli strumenti verificati in regime di ammissione a titolo provvisorio ai sensi dell'art. 2 devono recare, insieme alle altre iscrizioni regolamentari ed in luogo degli estremi del provvedimento ministeriale di ammissione alla verificazione metrica, la data della domanda e gli estremi del presente decreto.

Art. 5.

Criteri per la verificazione prima

1. Nella verificazione prima e negli altri controlli metrologici degli strumenti per i quali viene fatto ricorso all'ammissione a titolo provvisorio prevista all'art. 2 si seguono le norme vigenti di carattere generale, coordinate ed integrate con quelle relative al modello già approvato, di cui sono una derivazione, opportunamente adattate alle loro nuove caratteristiche.

2. Nella legalizzazione si applicano i bolli indicati nel piano previsto alla lettera *b)* dell'art. 3.

Art. 6.

Gli ispettori metrici sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 maggio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

ALLEGATO I

1. L'autorizzazione a titolo provvisorio di cui all'art. 2 non è operante nei confronti degli strumenti modificati rispetto ad un modello già approvato secondo una o più delle varianti qui di seguito specificate:

a) sostituzione o modifica degli organi componenti la «catena di misura», ivi compresi quelli interessati alla visualizzazione e alla stampa dei risultati della misura;

b) sostituzione o modifica degli organi interessati alla elaborazione, alla visualizzazione e alla stampa di dati funzione dei risultati della misura. Esempi dei predetti organi sono quelli destinati al calcolo dell'importo della quantità misurata sulla base di un prezzo unitario preimpostato o memorizzato, alla conversione del volume di liquido misurato dalla temperatura di esercizio ad una temperatura prefissata, ecc.;

c) nelle apparecchiature associate a strumenti di misura, facenti fede in rapporto tra terzi, destinate a gestire, a ripetere su appositi indicatori, o a stampare i risultati della misura ed altri dati ad essi correlati ai fini metrologici, sostituzione o modifica di organi interessati alle predette funzioni, le quali comprendono:

1. Le apparecchiature destinate alla determinazione della quantità di merce da ritirare mediante prepagamento o l'importo di tessere magnetiche o di altri sistemi;

2. Le apparecchiature per la visualizzazione a distanza e la stampa di dati metrologici;

3. Le etichettatrici associate a strumenti per pesare, e di misura in genere.

d) negli strumenti con apparecchiatura elettronica incorporata o associata, destinata all'elaborazione, alla visualizzazione ed eventualmente alla stampa dei risultati della misura e di altri dati a tali risultati correlati, varianti all'hardware e/o al software comportanti una o più delle seguenti soluzioni tecniche:

1. Sostituzione o modifica di componenti elettronici e di circuiti interessati all'elaborazione dell'informazione relativa alla grandezza misurata, alla visualizzazione e alla stampa dei risultati della misura e di altri dati ad essi correlati, facenti fede in rapporto tra terzi;

2. Nuovo programma o modifica al programma originario per la parte interessante le funzioni metrologiche.

ALLEGATO II

1. I bolli metrici devono garantire, tra l'altro, l'inaccessibilità dei vari organi interessati alla misura e alla corretta elaborazione, visualizzazione ed eventuale stampa dei dati metrologici e di quelli ad essi correlati in analogia a quanto fissato dal provvedimento di ammissione del modello originario.

2. Negli strumenti di misura con apparecchiature elettroniche incorporate o associate, i bolli metrici devono assicurare comunque l'inaccessibilità dei seguenti organi:

a) dispositivi per la trasduzione delle grandezze che intervengono ai fini della elaborazione della misura finale visualizzata o stampata;

b) dispositivi elettronici destinati all'elaborazione dei dati forniti dagli organi trasduttori di cui alla lettera *a)* precedente, dalla tastiera e da altre eventuali periferiche, nonché quelli che presiedono alla visualizzazione dei dati elaborati o alla loro stampa;

c) dispositivi elettronici per la determinazione della quantità di merce da ritirare mediante prepagamento o l'impiego di tessere magnetiche o di altri sistemi.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

Il testo degli articoli 6 e 7 del regolamento per la fabbricazione metrica, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 6. — Negli usi del commercio sono ammessi i pesi, le misure e gli strumenti per pesare o per misurare enumerati nella tabella *B* annessa alla legge.

Con le forme stabilite dall'art. 7, potranno anche essere ammessi per decreto ministeriale, sentito il comitato centrale metrico, pesi e misure diversi da quelli contemplati nella tabella *B* suddetta, purché siano osservate le disposizioni dell'art. 4 della legge e della tabella *A* annessa alla medesima.

Con le stesse formalità potranno essere ammessi strumenti per pesare o per misurare oltre a quelli enumerati nella tabella *B* predetta.

In questi casi i diritti di prima verificazione da pagarsi, saranno quelli fissati dalla tabella *B* per i pesi, le misure e gli strumenti più prossimi ai nuovi. Caso per caso, la commissione superiore metrica proporrà le disposizioni relative alla fabbricazione e alla verificazione.

Art. 7. — Potranno essere ammessi con provvedimento ministeriale, sentito il comitato centrale metrico, pesi, misure e strumenti per pesare e per misurare contemplati dalla legge, compresi i misuratori dei gas, anche se siano di forma o di materia diverse o presentino modificazioni od aggiunte in confronto dei tipi considerati nel presente regolamento.

Le domande, che saranno a questo scopo presentate al Ministero dell'industria e del commercio, dovranno essere corredate dai disegni, i quali rimarranno negli atti del Ministero, e, a richiesta di esso, anche di un esemplare dello strumento».

Note all'art. 1:

— Per il testo degli articoli 6 e 7 del regolamento approvato con R.D. n. 226/1902 si veda la nota alle premesse.

— Il testo della C.M. 12 luglio 1985, n. 48/342263 è il seguente:

«CIRCOLARE 12 luglio 1985, n. 48.

Documentazione da allegare alle domande di ammissione alla verificazione metrica di strumenti di misura di nuovo tipo o di varianti a strumenti già approvati.

Uffici provinciali metrici

È stato rilevato che numerose domande di ammissione alla verificazione metrica di strumenti di misura, presentati ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento per la fabbricazione metrica, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, sono trasmesse dagli uffici provinciali metrici alla divisione XII, senza osservare le prescrizioni fissate dalla C.M. 14 febbraio 1949, n. 421243/15, ed in particolare prive della documentazione tecnica necessaria per una esauriente descrizione degli strumenti stessi.

In considerazione anche dell'accresciuta complessità degli strumenti sottoposti ad approvazione, si rende necessario integrare il punto 2 della C.M. 14 febbraio 1949, n. 421243/15, nel caso di strumenti di tipo interamente nuovo o che presentino, rispetto a strumenti già approvati, modifiche degli organi principali tali da comportare cambiamenti delle caratteristiche tecniche o metrologiche.

Si invitano, pertanto, gli uffici in indirizzo a controllare all'atto dell'accettazione delle domande in parola che le stesse siano corredate oltre che dei documenti prescritti dal punto 2 della già citata circolare ministeriale, anche della documentazione seguente, redatta in duplice copia:

1. *Strumenti di tipo interamente meccanico.*

1.1. Disegni con vista esplosa, recanti anche l'indicazione della posizione esatta dei bolli metrici legali;

1.2. Disegni quotati dei componenti meccanici essenziali.

2. *Strumenti provvisti di dispositivi elettronici.*

2.1. Documentazione indicata ai punti 1.1 e 1.2.

2.2. Fotografie a colori delle schede elettroniche.

Schermi circuitali e schermi a blocchi.

Lista dei componenti.

Listato di programma (per gli strumenti forniti di microprocessore).

2.3 *Strumenti per pesare con celle di carico del tipo estensimetrico.*

La documentazione indicata ai punti precedenti deve essere integrata con la seguente:

Schede con le specifiche tecniche delle celle di carico utilizzate, stampate a cura del fabbricante delle celle stesse, di cui recheranno la ragione sociale e l'indirizzo.

I dati presentati nelle schede dovranno essere stati ottenuti con procedura che faccia riferimento a laboratorio metrologico primario nazionale o estero, (ad es. Istituto Colonnetti di Torino, PTB di Brauns Chweig, National Bureau of Standards di Washington, etc.), secondo norme che dovranno essere allegate alla scheda stessa, emanate da servizi di metrologia o da enti di unificazione a livello nazionale o internazionale.

Se l'utilizzazione della procedura e delle norme predette non risulta dalla stessa scheda, dovrà essere allegata relativa apposita dichiarazione del fabbricante della cella.

La scheda e la dichiarazione di cui sopra rilasciati da un fabbricante con stabilimento di produzione non installato in Italia, dovranno essere autenticate da una rappresentanza diplomatica italiana.

La documentazione sopraindicata dovrà essere redatta in lingua italiana oppure in qualsiasi altra lingua purché venga allegata la relativa traduzione «giurata» in italiano.

3. Dichiarazione da cui risulti che può essere messo immediatamente a disposizione di questo Ministero, per l'esame tecnico, almeno un esemplare dello strumento di cui chiedesi l'approvazione.

Gli uffici in indirizzo sono invitati a non inoltrare a questo Ministero per l'ulteriore corso, domande prive della documentazione e della dichiarazione di cui ai punti 1, 2 e 3 precedenti.

La presente circolare dovrà essere sollecitamente portata a conoscenza dei fabbricanti metrici operanti nella provincia di propria competenza.

Si resta in attesa di un cortese cenno di ricevuta.

Il direttore generale: PROIA»

88A2359

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 9 maggio 1988.

Sigle di individuazione delle navi minori e di galleggianti.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 141 e 142 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 309 e 313 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il proprio decreto 18 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 7 agosto 1959, e le successive modificazioni, con i quali furono approvate le sigle di individuazione per le navi minori ed i galleggianti iscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica;

Considerato che in base al citato decreto 18 luglio 1959, e le successive modificazioni, le sigle relative al compartimento marittimo di Roma sono le seguenti:

Roma	Roma
Anzio	1-Roma
Fiumicino	2-Roma
Terracina	3-Roma
Fregene	4-Roma
Torvaianica	5-Roma

e quelle relative al compartimento marittimo di Gaeta sono:

Gaeta	GA
Formia	1-GA
Ponza	2-GA
Ventotene	3-GA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1988, n. 87, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 1988, concernente modificazione del confine tra il compartimento marittimo di Roma e quello di Gaeta nonché della circoscrizione della direzione marittima di Civitavecchia, a seguito del quale l'ufficio marittimo locale di Terracina, precedentemente compreso nel compartimento marittimo di Roma, è passato a far parte del compartimento marittimo di Gaeta;

Ritenuta la necessità di aggiornare la tabella allegata al predetto decreto ministeriale 18 luglio 1959, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Alla tabella delle sigle di individuazione per le navi minori ed i galleggianti iscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica, approvata con decreto ministeriale 18 luglio 1959, e successive modificazioni, è apportata la seguente variante:

dopo «Ventotene» del compartimento marittimo di Gaeta, aggiungasi:
«Terracina» - Sigla assegnata: 4-GA.

Art. 2.

È abrogato il decreto ministeriale 18 luglio 1959 per la parte che concerne l'attribuzione della sigla 3-Roma all'ufficio marittimo locale di Terracina, non più compreso nel compartimento marittimo di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1988

Il Ministro: PRANDINI

88A2332

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 2 giugno 1988.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 11/1988).

LA GIUNTA

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Viste le delibere del CIPE in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto il provvedimento CIP n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visto l'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visti i provvedimenti CIP n. 12 e n. 17/1987;

Visti i decreti del Ministero della sanità in data 7 gennaio e 12 febbraio 1988;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti sopra richiamati;

Tenuto conto della revisione della quotazione del principio attivo «Interferone» effettuata dalla commissione materie prime in data 24 marzo 1988 e della revisione dell'aliquota della ricerca scientifica a livello prodotto per la specialità «Bethacil» effettuata dalla commissione di ricerca scientifica in data 18 novembre 1987;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del CIP;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, i prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali risultanti dall'etichetta di cui all'art. 125 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sostituiti, per le specialità medicinali comprese nell'allegato *A*, con quelli indicati nell'allegato stesso di ciascuna specialità.

Tali prezzi fissi ed unici su tutto il territorio nazionale sono comprensivi di IVA.

Roma, addì 2 giugno 1988

Il Ministro-Presidente della giunta
BATTAGLIA

ALLEGATO *A*

Ditta	Specialità - Confezione	Codice unico	Prezzo
Italchimici	*Bethacil iniettabile* im 1 fl 1,5 g + 1 f	026742015	14.900
Italchimici	*Bethacil iniettabile* iv 1 fl 1,5 g + 1 f	026742027	14.900
Serono	*Frone* 1.000.000 UI 3 fl liof + 3 f 1 ml	025409069	274.230
Serono	*Frone* 500.000 UI pom 1 siringa 5 g	025409071	42.205
Serono	*Frone* 600.000 UI coll 3 fl liof + 3 sir	025409083	145.660
Sclavo	*Naferon* 1.000.000 UI 3 fl liof + 3 sir	026011092	275.500
Sclavo	*Naferon* 1.000.000 UI 3 fl liof + 3 f 1 ml	026011080	274.470
Sclavo	*Naferon* 3.000.000 UI 3 fl liof + 3 f 3 ml	026011116	812.655
Sclavo	*Naferon* 500.000 UI pom 5 g	026011066	41.745
Sclavo	*Naferon* 600.000 UI coll 3 fl liof + 3 fl	026011128	145.260

88A2407

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 12 aprile 1988.

Ripartizione di fondi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, concernente la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, e completamento del riparto dei fondi per il triennio 1987-1989.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, comma secondo, 4, secondo e terzo comma, 6 e 79 della legge medesima concernenti la ripartizione dei fondi destinati al risanamento e allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi, da parte del CIPE, tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visti gli articoli 6-*bis* e 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 28 aprile 1982, n. 187, con i quali viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 883;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80;

Visto l'art. 11, comma decimo, della legge finanziaria 22 dicembre 1984, n. 887, che, ai fini della prosecuzione degli interventi previsti dalla legge n. 219/81 ha disposto, tra l'altro, un incremento del fondo di cui all'art. 3 della medesima legge n. 219, con autorizzazione di spesa per gli esercizi 1986 e 1987 rispettivamente di lire 1.800 miliardi e lire 1.700 miliardi;

Visto l'art. 16, comma 1, della legge finanziaria 28 febbraio 1986, n. 41, che aumenta il fondo di cui al citato art. 3 della legge n. 219/81, nella misura di lire 450 miliardi per il 1986, lire 1.050 miliardi per il 1987 e lire 2.500 miliardi per il 1988;

Visto l'art. 6, comma 1, della legge finanziaria 22 dicembre 1986, n. 910, che incrementa ulteriormente il fondo di cui al ripetuto art. 3 della legge n. 219/81 in ragione di lire 1.000 miliardi per l'anno 1987, di lire 2.000 miliardi per l'anno 1988 e di lire 3.000 miliardi per l'anno 1989;

Viste le proprie precedenti delibere in data 3 aprile 1985, 28 novembre 1985, 13 febbraio 1986, 15 aprile 1986, 29 maggio 1986, 3 luglio 1986, 14 ottobre 1986 e 8 aprile 1987 (pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 27 maggio 1985, n. 15 del 20 gennaio 1986, n. 61 del 14 marzo 1986, n. 119 del 24 maggio 1986, n. 183 dell'8 agosto 1986, n. 173 del 28 luglio 1986, n. 23 del 29 gennaio 1987, n. 121 del 27 maggio 1987) che approvano le proposte di riparto, articolate per ciascuno degli anni 1985, 1986, 1987, 1988 e 1989 presentate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, contestualmente assegnando le risorse finanziarie ai comuni delle regioni Basilicata, Campania e Puglia nonché l'assegnazione alle amministrazioni statali ed alle regioni;

Vista la nota n. 1937 in data 10 marzo 1988 del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con la quale viene proposta l'ulteriore ripartizione dei fondi residuali non ripartiti con la precedente delibera 8 aprile 1987;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

1. Le somme assegnate ai comuni con la tabella n. 1 allegata alla delibera dell'8 aprile 1987 e non ripartite, ammontanti a complessivi 1.140,825 miliardi di lire, sono ora assegnate come dalle tabelle 1/*A*.1, 1/*A*.2 e 1/*A*.3 allegate alla presente delibera e destinate agli interventi in esse indicati.

2. Le somme assegnate alle regioni con la tabella n. 1/*B* della citata delibera 8 aprile 1987 e non ripartite sono ora suddivise per tipologia di interventi come indicato nelle tabelle 1 e 2 allegate alla presente delibera.

3. In assenza di progetti esecutivi approvati, le somme assegnate per interventi P.I.P. possono essere destinate ad interventi in edilizia privata.

Roma, addì 12 aprile 1988

Il presidente delegato: COLOMBO

TABELLA 1/A.1

REGIONE CAMPANIA

Riepilogo riparto fondi ai comuni

Assegnazione fondi triennio 1987-1989 (milioni di lire)

Provincia	1987	1988	1989	Totali
Napoli (*) gravemente danneggiati	—	154.276	90.609	244.885
danneggiati	—	—	—	—
Avellino disastrati	—	25.137	14.763	39.900
gravemente danneggiati	—	277.161	162.775	439.936
danneggiati	—	4.199	2.466	6.665
Benevento gravemente danneggiati	—	36.912	21.678	58.590
danneggiati	—	5.670	3.330	9.000
Caserta danneggiati	—	1.749	1.027	2.776
Salerno disastrati	—	7.053	4.143	11.196
gravemente danneggiati	—	39.328	23.097	62.425
danneggiati	—	3.186	1.871	5.057
Totale generale	—	554.671	325.759	880.430

(*) Detta assegnazione sarà ripartita con successiva deliberazione.

Comuni disastrati - Provincia di Avellino

Assegnazione fondi triennio 1987-1989 (milioni di lire)

Comune	Edilizia privata	P.I.P.	Totale	1987	1988	1989
Avellino	—	—	—	—	—	—
Bisaccia	—	—	—	—	—	—
Calabritto	—	1.700	1.700	—	1.071	629
Calitri	—	—	—	—	—	—
Caposele	—	1.234	1.234	—	777	457
Conza della Campania	—	3.500	3.500	—	2.205	1.295
Lioni	—	—	—	—	—	—
Morra De Sanctis	—	—	—	—	—	—
Salza Irpina	3.000	—	3.000	—	1.890	1.110
Sant'Andrea di Conza	—	8.000	8.000	—	5.040	2.960
Sant'Angelo dei Lombardi	—	—	—	—	—	—
San Mango sul Calore	—	—	—	—	—	—
San Michele di Serino	—	1.000	1.000	—	630	370
Senerchia	—	—	—	—	—	—
Solofra	—	21.466	21.466	—	13.524	7.942
Sorbo Serpico	—	—	—	—	—	—
Teora	—	—	—	—	—	—
Torella dei Lombardi	—	—	—	—	—	—
Totale	3.000	36.900	39.900	—	25.137	14.763

Comuni gravemente danneggiati - Provincia di Avellino

Assegnazione fondi triennio 1987-1989 (milioni di lire)

Comune	Edilizia privata	P.I.P.	Totale	1987	1988	1989
Aiello del Sabato	1.067	—	1.067	—	672	395
Altavilla Irpina	13.041	5.500	18.541	—	11.681	6.860
Andretta	—	—	—	—	—	—
Aquilonia	—	2.251	2.251	—	1.418	833
Ariano Irpino	—	21.096	21.096	—	13.291	7.805
Atripalda	13.291	—	13.291	—	8.373	4.918
Avella	—	2.850	2.850	—	1.795	1.055
Bagnoli Irpino	—	2.825	2.825	—	1.780	1.045
Baiano	—	4.083	4.083	—	2.572	1.511
Bonito	—	—	—	—	—	—
Cairano	—	—	—	—	—	—
Candida	829	—	829	—	522	307
Capriglia Irpina	—	—	—	—	—	—
Carife	—	1.080	1.080	—	680	400
Casalbore	—	—	—	—	—	—
Cassano Irpino	3.210	—	3.210	—	2.023	1.187
Castel Baronia	—	—	—	—	—	—
Castelfranci	14.436	3.100	17.536	—	11.048	6.488
Castelvetere sul Calore	2.000	1.684	3.684	—	2.320	1.364
Cervinara	9.569	3.260	12.829	—	8.083	4.746
Cesinali	7.889	—	7.889	—	4.970	2.919
Chianche	462	1.639	2.101	—	1.324	777
Chiusano di San Domenico	—	5.550	5.550	—	3.496	2.054
Contrada	397	5.896	6.293	—	3.965	2.328
Domicella	5.807	1.971	7.778	—	4.900	2.878
Flumeri	1.289	—	1.289	—	812	477
Fontanarosa	—	2.119	2.119	—	1.335	784
Forino	—	987	987	—	622	365
Frigento	—	3.300	3.300	—	2.079	1.221
Gesualdo	—	5.106	5.106	—	3.217	1.889
Greci	—	—	—	—	—	—
Grottaminarda	—	—	—	—	—	—
Grottolella	—	3.161	3.161	—	1.991	1.170
Guardia Lombardi	—	—	—	—	—	—
Lacedonia	5.961	5.102	11.063	—	6.970	4.093
Lapio	—	871	871	—	549	322
Lauro	—	3.500	3.500	—	2.205	1.295
Luogosano	9.236	8.609	17.845	—	11.242	6.603
Manocalzati	4.408	—	4.408	—	2.777	1.631
Marzano di Nola	—	—	—	—	—	—
Melito Irpino	—	—	—	—	—	—
Mercogliano	—	—	—	—	—	—
Mirabella Eclano	7.266	—	7.266	—	4.578	2.688
Montaguto	—	4.800	4.800	—	3.024	1.776
Montecalvo Irpino	—	4.612	4.612	—	2.096	1.706
Montefalcione	—	—	—	—	—	—
Monteforte Irpino	11.061	—	11.061	—	7.309	4.292
Montefredane	—	—	—	—	—	—
Montefusco	5.206	1.037	6.243	—	3.933	2.310
Montella	—	3.900	3.900	—	2.457	1.443
Montemarano	—	—	—	—	—	—
Montemiletto	58.477	3.500	61.977	—	39.046	22.931
Monteverde	—	3.044	3.044	—	1.918	1.126
Montoro Inferiore	—	1.456	1.456	—	917	539
Montoro Superiore	—	—	—	—	—	—
Moschiano	5.318	—	5.318	—	3.350	1.968
Mugnano del Cardinale	—	—	—	—	—	—
Nusco	—	6.762	6.762	—	4.260	2.502

Comune	Edilizia privata	P.I.P.	Totale	1987	1988	1989
Ospedaletto d'Alpinolo	5.171	5.150	10.321	—	6.502	3.819
Pago del Vallo di Lauro	—	—	—	—	—	—
Parolise	2.676	—	2.676	—	1.686	990
Paternopoli	3.856	2.232	6.088	—	3.835	2.253
Petruro Irpino	—	—	—	—	—	—
Pietradefusi	—	—	—	—	—	—
Pietrastornina	4.073	—	4.073	—	2.566	1.507
Prata di Principato Ultra	9.817	—	9.817	—	6.185	3.632
Pratola Serra	—	2.608	2.608	—	1.643	965
Quindici	—	—	—	—	—	—
Roccabascerana	—	3.500	3.500	—	2.205	1.295
Rocca San Felice	—	896	896	—	564	332
Rotondi	5.644	1.796	7.440	—	4.687	2.753
San Martino Valle Caudina	—	—	—	—	—	—
San Nicola Baronia	3.456	—	3.456	—	2.177	1.279
San Potito Ultra	4.009	571	4.580	—	2.885	1.695
San Sossio Baronia	—	2.000	2.000	—	1.260	740
Santa Lucia di Serino	2.975	464	3.439	—	2.167	1.272
Sant'Angelo all'Esca	1.443	—	1.443	—	909	534
Sant'Angelo a Scala	—	4.800	4.800	—	3.024	1.776
Santa Paolina	—	1.470	1.470	—	926	544
Santo Stefano del Sole	—	—	—	—	—	—
Savignano Irpino	—	—	—	—	—	—
Scampitella	—	—	—	—	—	—
Serino	—	3.000	3.000	—	1.890	1.110
Sperone	3.111	—	3.111	—	1.960	1.151
Sturno	2.005	1.579	3.584	—	2.258	1.326
Summonte	—	3.500	3.500	—	2.205	1.295
Taurano	2.766	1.670	4.436	—	2.795	1.641
Taurasi	12.955	—	12.955	—	8.162	4.793
Torre le Nocelle	8.243	3.000	11.243	—	7.083	4.160
Torrioni	—	—	—	—	—	—
Trevico	1.488	2.500	3.988	—	2.512	1.476
Tufo	—	5.200	5.200	—	3.276	1.924
Vallata	—	4.934	4.934	—	3.108	1.826
Vallesaccarda	—	1.085	1.085	—	684	401
Venticano	—	—	—	—	—	—
Villa Maina	2.487	2.000	4.487	—	2.827	1.660
Villanova del Battista	—	2.000	2.000	—	1.260	740
Volturara Irpina	—	—	—	—	—	—
Zungoli	—	2.395	2.395	—	1.509	886
Totale	259.935	180.001	439.936	—	277.160	162.776

Comuni danneggiati - Provincia di Avellino

Assegnazione fondi triennio 1987-1989 (milioni di lire)

Comune	Edilizia privata	P.I.P.	Totale	1987	1988	1989
Quadrelle	3.816	—	3.816	—	2.404	1.412
Sirignano	2.849	—	2.849	—	1.795	1.054
Totale	6.665	—	6.665	—	4.199	2.466

Comuni gravemente danneggiati - Provincia di Benevento

Assegnazione fondi triennio 1987-1989 (milioni di lire)

Comune	Edilizia privata	P.I.P.	Totale	1987	1988	1989
Airola	—	—	—	—	—	—
Amorosi	—	—	—	—	—	—
Apice	—	—	—	—	—	—
Apollosa	—	—	—	—	—	—
Arpaia	—	—	—	—	—	—
Arpaise	—	—	—	—	—	—
Benevento	—	23.825	23.825	—	15.010	8.815
Bonea	—	—	—	—	—	—
Bucciano	—	—	—	—	—	—
Buonalbergo	—	—	—	—	—	—
Calvi	—	4.500	4.500	—	2.835	1.665
Campoli del Monte Taburno	—	—	—	—	—	—
Casalduni	—	4.500	4.500	—	2.835	1.665
Castelpagano	—		—	—	—	—
Castelvenere	—	—	—	—	—	—
Cautano	—	—	—	—	—	—
Ceppaloni	—	4.500	4.500	—	2.835	1.665
Cerreto Sannita	7.165	—	7.165	—	4.514	2.651
Circello	—	—	—	—	—	—
Durazzano	—	—	—	—	—	—
Forchia	—	1.800	1.800	—	1.134	666
Fragneto L'Abate	—	—	—	—	—	—
Fragneto Monforte	—	—	—	—	—	—
Ginestra degli Schiavoni	—	—	—	—	—	—
Melizzano	—	—	—	—	—	—
Moiano	—	—	—	—	—	—
Molinara	—	5.300	5.300	—	3.339	1.961
Montesarchio	—	—	—	—	—	—
Paduli	—	—	—	—	—	—
Pago Veiano	—	—	—	—	—	—
Pannarano	—	—	—	—	—	—
Paolisi	—	—	—	—	—	—
Paupisi	—	—	—	—	—	—
Pietrelcina	—	—	—	—	—	—
Ponte	—	—	—	—	—	—
Puglianello	—	—	—	—	—	—
San Giorgio del Sannio	2.500	—	2.500	—	1.575	925
San Giorgio La Molara	—	—	—	—	—	—
San Leucio del Sannio	—	—	—	—	—	—
San Lorenzello	—	—	—	—	—	—
San Marco dei Cavoti	—	—	—	—	—	—
San Martino Sannita	—	—	—	—	—	—
San Nazzaro	—	—	—	—	—	—
San Nicola Manfredi	—	—	—	—	—	—
San Salvatore Telesino	—	—	—	—	—	—
Sant'Agata De' Goti	—	4.500	4.500	—	2.835	1.665
Sant'Angelo a Cupolo	—	—	—	—	—	—
Sant'Arcangelo Trimonte	—	—	—	—	—	—
Solopaca	—	—	—	—	—	—
Tocco Caudio	—	—	—	—	—	—
Totale ...	9.665	48.925	58.590	—	36.912	21.678

Comuni danneggiati - Provincia di Benevento

Assegnazione fondi triennio 1987-1989 (milioni di lire)

Comune	Edilizia privata	P.I.P.	Totale	1987	1988	1989
Baselice	—	—	—	—	—	—
Campolattaro	—	—	—	—	—	—
Castelfranco in Miscano	—	—	—	—	—	—
Castelpoto	—	—	—	—	—	—
Castelvetere in Val Fortore	—	—	—	—	—	—
Colle Sannita	—	—	—	—	—	—
Cusano Mutri	—	—	—	—	—	—
Dugenta	—	—	—	—	—	—
Faicchio	—	—	—	—	—	—
Foglianise	—	—	—	—	—	—
Foiano di Val Fortore	—	—	—	—	—	—
Frasso Telesino	—	—	—	—	—	—
Guardia Sanframondi	—	—	—	—	—	—
Limatola	—	—	—	—	—	—
Montefalcone di Val Fortore	—	—	—	—	—	—
Morcone	4.500	—	4.500	—	2.835	1.665
Pesco Sannita	—	—	—	—	—	—
Pietraroja	—	—	—	—	—	—
Pontelandolfo	—	—	—	—	—	—
Reino	—	—	—	—	—	—
San Bartolomeo in Galdo	4.500	—	4.500	—	2.835	1.665
San Lorenzo Maggiore	—	—	—	—	—	—
San Lupo	—	—	—	—	—	—
Santa Croce del Sannio	—	—	—	—	—	—
Sassinoro	—	—	—	—	—	—
Telese	—	—	—	—	—	—
Torrecuso	—	—	—	—	—	—
Vitulano	—	—	—	—	—	—
Totale ...	9.000	—	9.000	—	5.670	3.330

Comuni danneggiati - Provincia di Caserta

Assegnazione fondi triennio 1987-1989 (milioni di lire)

Comune	Edilizia privata	P.I.P.	Totale	1987	1988	1989
Ailano	403	—	403	—	254	149
Alife	—	—	—	—	—	—
Alvignano	—	—	—	—	—	—
Baia e Latina	—	—	—	—	—	—
Bellona	—	—	—	—	—	—
Caianello	—	—	—	—	—	—
Caiazzo	—	—	—	—	—	—
Calvi Risorta	—	—	—	—	—	—
Camigliano	—	—	—	—	—	—
Cancello ed Arnone	—	—	—	—	—	—
Capodrise	—	—	—	—	—	—

Comune	Edilizia privata	P.I.P.	Totale	1987	1988	1989
Capriati a Volturno	—	—	—	—	—	—
Carinaro	—	—	—	—	—	—
Carinola	—	—	—	—	—	—
Casagiove	—	—	—	—	—	—
Casal di Principe	—	—	—	—	—	—
Casaluce	—	—	—	—	—	—
Casapesenna	—	—	—	—	—	—
Casapulla	—	—	—	—	—	—
Caserta	—	—	—	—	—	—
Castel Campagnano	—	—	—	—	—	—
Castel di Sasso	—	—	—	—	—	—
Castello del Matese	—	—	—	—	—	—
Castel Morrone	—	—	—	—	—	—
Castel Volturno	—	—	—	—	—	—
Cellole	688	—	688	—	433	255
Cervino	—	—	—	—	—	—
Cesa	—	—	—	—	—	—
Ciorlano	—	—	—	—	—	—
Conca della Campania	—	—	—	—	—	—
Curti	—	—	—	—	—	—
Dragoni	—	—	—	—	—	—
Falciano del Massico	—	—	—	—	—	—
Formicola	—	—	—	—	—	—
Francolise	—	—	—	—	—	—
Frignano	—	—	—	—	—	—
Galluccio	—	—	—	—	—	—
Giano Vetusto	—	—	—	—	—	—
Gioia Sannitica	—	—	—	—	—	—
Grazzanise	—	—	—	—	—	—
Grigignano di Aversa	—	—	—	—	—	—
Letino	—	—	—	—	—	—
Liberi	—	—	—	—	—	—
Lusciano	—	—	—	—	—	—
Macerata Campania	—	—	—	—	—	—
Marcianise	—	—	—	—	—	—
Marzano Appio	—	—	—	—	—	—
Mignano Monte Lungo	—	—	—	—	—	—
Mondragone	—	—	—	—	—	—
Orta di Atella	—	—	—	—	—	—
Parete	—	—	—	—	—	—
Pastorano	—	—	—	—	—	—
Piana di Monte Verna	—	—	—	—	—	—
Piedimonte Matese	—	—	—	—	—	—
Pietramelara	—	—	—	—	—	—
Pietravairano	103	—	103	—	65	38
Pignataro Maggiore	—	—	—	—	—	—
Pontelatone	—	—	—	—	—	—
Portico di Caserta	—	—	—	—	—	—
Prata Sannita	265	—	265	—	167	98
Pratella	—	—	—	—	—	—
Presenzano	—	—	—	—	—	—
Raviscanina	—	—	—	—	—	—
Recale	—	—	—	—	—	—
Riardo	477	—	477	—	301	176
Rocca d'Evandro	—	—	—	—	—	—
Roccamonfina	—	—	—	—	—	—
Roccaromana	—	—	—	—	—	—
Rocchetta e Croce	—	—	—	—	—	—
Ruviano	—	—	—	—	—	—
San Cipriano d'Aversa	—	—	—	—	—	—
San Gregorio Matese	—	—	—	—	—	—
San Marcellino	—	—	—	—	—	—
San Marco Evangelista	—	—	—	—	—	—

Comune	Edilizia privata	P.I.P.	Totale	1987	1988	1989
San Nicola La Strada	—	—	—	—	—	—
San Pietro Infine	—	—	—	—	—	—
San Potito Sannitico	—	—	—	—	—	—
San Prisco	—	—	—	—	—	—
Santa Maria La Fossa	—	—	—	—	—	—
San Tammaro	—	—	—	—	—	—
Sant'Angelo D'Alife	—	—	—	—	—	—
Sant'Arpino	—	—	—	—	—	—
Sessa Aurunca	—	—	—	—	—	—
Sparanise	—	—	—	—	—	—
Succivo	—	—	—	—	—	—
Teverola	840	—	840	—	529	311
Tora e Piccilli	—	—	—	—	—	—
Trentola-Ducenta	—	—	—	—	—	—
Vairano Patenora	—	—	—	—	—	—
Valle Agricola	—	—	—	—	—	—
Valle di Maddaloni	—	—		—	—	—
Villa di Briano	—	—	—	—	—	—
Villa Literno	—	—	—	—	—	—
Vitulazio	—	—	—	—	—	—
Totale . . .	2.776	—	2.776	—	1.749	1.027

Comuni disastrati - Provincia di Salerno

Assegnazione fondi triennio 1987-1989 (milioni di lire)

Comune	Edilizia privata	P.I.P.	Totale	1987	1988	1989
Campagna	—	—	—	—	—	—
Castelnuovo di Conza	—	—	—	—	—	—
Colliano	—	2.559	2.559	—	1.612	947
Laviano	—	—	—	—	—	—
Ricigliano	—	—	—	—	—	—
Romagnano al Monte	—	—	—	—	—	—
Salvitelle	—	—	—	—	—	—
San Gregorio Magno	5.000	—	5.000	—	3.150	1.850
Santomenna	—	1.773	1.773	—	1.117	656
Valva	—	1.864	1.864	—	1.174	690
Totale . . .	5.000	6.196	11.196	—	7.053	4.143

Comuni gravemente danneggiati - Provincia di Salerno

Assegnazione fondi triennio 1987-1989 (milioni di lire)

Comune	Edilizia privata	P.I.P.	Totale	1987	1988	1989
Acerno	—	—	—	—	—	—
Agropoli	—	—	—	—	—	—
Angri	—	—	—	—	—	—
Atena Lucana	—	—	—	—	—	—
Auletta	—	—	—	—	—	—
Baronissi	—	—	—	—	—	—
Battipaglia	—	—	—	—	—	—
Bracigliano	—	—	—	—	—	—
Buccino	—	1.341	1.341	—	845	496
Calvanico	—	—	—	—	—	—
Castel San Giorgio	—	—	—	—	—	—
Castel San Lorenzo	—	—	—	—	—	—
Castiglione dei Genovesi	—		—	—	—	—
Cava de' Tirreni	—	—	—	—	—	—
Contursi Terme	—	4.001	4.001	—	2.521	1.480
Corbara	—	—	—	—	—	—
Eboli	—	—	—	—	—	—
Fisciano	—	—	—	—	—	—
Giffoni Sei Casali	279	—	279	—	176	103
Giffoni Valle Piana	—	2.154	2.154	—	1.357	797
Mercato San Severino	—	—	—	—	—	—
Minori	—	703	703	—	443	260
Montecorvino Pugliano	1.447	—	1.447	—	912	535
Montecorvino Rovella	—	—	—	—	—	—
Montesano sulla Marcellana	—	4.500	4.500	—	2.835	1.665
Nocera Inferiore	—	6.000	6.000	—	3.780	2.220
Nocera Superiore	—	—	—	—	—	—
Olevano sul Tusciano	—	2.115	2.115	—	1.332	783
Oliveto Citra	3.956	3.000	6.956	—	4.382	2.574
Padula	—	—	—	—	—	—
Pagani	—	—	—	—	—	—
Palomonte	—	1.745	1.745	—	1.099	646
Pellezzano	—	—	—	—	—	—
Pertosa	—	4.500	4.500	—	2.835	1.665
Petina	—	—	—	—	—	—
Polla	—	—	—	—	—	—
Pontecagnano Faiano	—	—	—	—	—	—
Roccapiemonte	—	3.000	3.000	—	1.890	1.110
Sacco	5.162	2.926	8.088	—	5.095	2.993
Sala Consilina	—	—	—	—	—	—
Salerno	—	—	—	—	—	—
San Cipriano Picentino	1.245	3.935	5.180	—	3.263	1.917
San Mango Piemonte	—	1.287	1.287	—	811	476
San Pietro al Tanagro	—	—	—	—	—	—
San Rufo	—	—	—	—	—	—
Sant'Arsenio	—	798	798	—	503	295

Comune	Edilizia privata	P.I.P.	Totale	1987	1988	1989
S. Egidio del Monte Albino	—	—	—	—	—	—
Sapri	—	3.831	3.831	—	2.414	1.417
Sarno	—	—	—	—	—	—
Sassano	—	—	—	—	—	—
Scafati	—	4.500	4.500	—	2.835	1.665
Siano	—	—	—	—	—	—
Teggiano	—	—	—	—	—	—
Tramonti	—	—	—	—	—	—
Totale	12.089	50.336	62.425	—	39.328	23.097

Comuni danneggiati - Provincia di Salerno

Assegnazione fondi triennio 1987-1989 (milioni di lire)

Comune	Edilizia privata	P.I.P.	Totale	1987	1988	1989
Albanella	—	—	—	—	—	—
Alfano	—	—	—	—	—	—
Altavilla Silentina	—	—	—	—	—	—
Amalfi	—	—	—	—	—	—
Aquara	—	—	—	—	—	—
Ascea	—	—	—	—	—	—
Atrani	—	—	—	—	—	—
Bellosguardo	610	—	610	—	385	225
Buonabitacolo	—	—	—	—	—	—
Caggiano	—	—	—	—	—	—
Camerota	—	—	—	—	—	—
Campora	—	—	—	—	—	—
Cannalonga	—	—	—	—	—	—
Capaccio	418	—	418	—	263	155
Casalbuono	878	—	878	—	553	325
Casaletto Spartano	—	—	—	—	—	—
Casal Velino	—	—	—	—	—	—
Caselle in Pittari	322	—	322	—	203	119
Castelcivita	—	—	—	—	—	—
Castellabate	—	—	—	—	—	—
Castelnuovo Cilento	—	—	—	—	—	—
Celle di Bulgheria	—	—	—	—	—	—
Centola	—	—	—	—	—	—
Ceraso	—	—	—	—	—	—
Cetara	—	—	—	—	—	—
Cicerale	—	—	—	—	—	—
Conca dei Marini	—	—	—	—	—	—
Controne	433	—	433	—	273	160
Corleto Monforte	—	—	—	—	—	—
Cuccaro Vetere	—	—	—	—	—	—
Felitto	—	—	—	—	—	—
Furore	—	—	—	—	—	—
Futani	—	—	—	—	—	—
Gioi	—	—	—	—	—	—
Giungano	—	—	—	—	—	—
Ispani	300	—	300	—	189	111

Comune	Edilizia privata	P.I.P.	Totale	1987	1988	1989
Laureana Cilento.	—	—	—	—	—	—
Laurino	—	—	—	—	—	—
Laurito	—	—	—	—	—	—
Lustra	—	—	—	—	—	—
Magliano Vetere	—	—	—	—	—	—
Maiori	—	—	—	—	—	—
Moio della Civitella	—	—	—	—	—	—
Montano Antilia	—	—	—	—	—	—
Montecorice.	—	—	—	—	—	—
Monteforte Cilento.	—	—	—	—	—	—
Monte San Giacomo	—	—	—	—	—	—
Morigerati.	—	—	—	—	—	—
Novi Velia	—	—	—	—	—	—
Ogliastro Cilento.	—	—	—	—	—	—
Omignano.	—	—	—	—	—	—
Orria.	—	—	—	—	—	—
Ottati	—	—	—	—	—	—
Perdifumo.	—	—	—	—	—	—
Perito	356	—	356	—	224	132
Piaggine	—	—	—	—	—	—
Pisciotta	—	—	—	—	—	—
Pollica	—	—	—	—	—	—
Positano.	—	—	—	—	—	—
Postiglione.	—	—	—	—	—	—
Praiano	—	—	—	—	—	—
Prignano Cilento	—	—	—	—	—	—
Ravello	—	—	—	—	—	—
Roccadaspide	—	—	—	—	—	—
Roccagloriosa.	—	—	—	—	—	—
Rofrano	—	—	—	—	—	—
Roscigno	—	—	—	—	—	—
Rutino.	—	—	—	—	—	—
Salento.	—	—	—	—	—	—
San Giovanni a Piro	—	—	—	—	—	—
San Marzano sul Sarno.	—	—	—	—	—	—
San Mauro Cilento	—	—	—	—	—	—
San Mauro La Bruca	—	—	—	—	—	—
Santa Marina.	—	—	—	—	—	—
Sant'Angelo a Fasanella.	—	—	—	—	—	—
San Valentino Torio.	—	—	—	—	—	—
Sanza	—	—	—	—	—	—
Scala	—	—	—	—	—	—
Serramezzana	—	—	—	—	—	—
Serre	—	—	—	—	—	—
Sessa Cilento	—	—	—	—	—	—
Sicignano degli Alburni	—	—	—	—	—	—
Stella Cilento.	—	—	—	—	—	—
Stio	1.170	—	1.170	—	737	433
Torchiara	—	—	—	—	—	—
Torraca	—	—	—	—	—	—
Torre Orsaia	—	—	—	—	—	—
Tortorella	—	—	—	—	—	—
Trentinara.	—	—	—	—	—	—
Valle dell'Angelo.	—	—	—	—	—	—
Vallo della Lucania	—	—	—	—	—	—
Vibonati	—	—	—	—	—	—
Vietri sul Mare.	—	—	—	—	—	—
Totale	5.057	—	5.057	—	3.186	1.871

TABELLA 1/A.2

REGIONE BASILICATA

Riepilogo riparto fondi ai comuni

Assegnazione fondi triennio 1987-1989 (milioni di lire)

Provincia	1987	1988	1989	Totali
Potenza:				
disastrati	—	31.504	18.496	50.000
gravemente danneggiati	—	57.300	31.700	89.900
danneggiati	—	29.155	17.471	46.626
Matera:				
gravemente danneggiati	—	10.725	6.929	17.654
danneggiati	—	9.011	6.246	15.257
Totale generale	—	137.695	80.842	218.537

Comuni disastrati - Provincia di Potenza

Assegnazione fondi triennio 1987-1989 (milioni di lire)

Comune	Totale	1987	1988	1989
Balvano	3.600	—	2.268	1.332
Bella	6.200	—	3.906	2.294
Brienza	3.050	—	1.921	1.129
Castelgrande	7.050	—	4.441	2.609
Muro Lucano	6.100	—	3.473	2.627
Pescopagano	4.000	—	2.900	1.100
Potenza	8.300	—	5.229	3.071
Ruvo del Monte	6.800	—	4.284	2.516
Vietri di Potenza	4.900	—	3.082	1.818
Totale	50.000	—	31.504	18.496

Comuni gravemente danneggiati - Provincia di Potenza

Assegnazione fondi triennio 1987-1989 (milioni di lire)

Comune	Totale	1987	1988	1989
Abriola	3.600	—	2.300	1.300
Acerenza	3.300	—	1.800	1.500
Albano di Lucania	600	—	500	100
Anzi	3.100	—	2.000	1.100
Armento	—	—	—	—
Atella	600	—	400	200
Banzi	1.200	—	800	400
Barile	900	—	600	300
Brindisi Montagna	400	—	300	100
Calvello	1.700	—	1.100	600
Campomaggiore	900	—	600	300
Castelmezzano	1.100	—	700	400
Castronuovo di Sant'Andrea	—	—	—	—
Cersosimo	—	—	—	—
Corleto Perticara	1.400	—	900	500

Comune	Totale	1987	1988	1989
Episcopia	—	—	—	—
Fardella	—	—	—	—
Filiano	600	—	400	200
Gallicchio	900	—	600	300
Ginestra	500	—	300	200
Grumento Nova	—	—	—	—
Guardia Perticara	2.400	—	1.500	900
Lagonegro	400	—	300	100
Laurenzana	5.000	—	3.400	1.600
Marsico Nuovo	4.400	—	2.800	1.600
Marsicovetere	1.700	—	1.100	600
Maschito	600	—	400	200
Melfi	2.300	—	1.500	800
Moliterno	3.200	—	2.000	1.200
Montemurro	1.200	—	800	400
Palazzo San Gervasio	—	—	—	—
Picerno	6.200	—	3.900	2.300
Pietrapertosa	—	—	—	—
Potenza	3.000	—	1.900	1.100
Rapolla	4.600	—	2.900	1.700
Rapone	—	—	—	—
Rionero in Vulture	6.100	—	3.900	2.200
Ripacandida	300	—	200	100
Ruoti	4.600	—	2.900	1.700
San Chirico Nuovo	2.500	—	1.600	900
San Costantino Albanese	—	—	—	—
San Fele	900	—	600	300
San Paolo Albanese	400	—	300	100
San Severino Lucano	200	—	100	100
Sant'Angelo Le Fratte	1.700	—	1.500	200
Sasso di Castalda	6.500	—	4.000	2.500
Satriano di Lucania	3.300	—	2.100	1.200
Savoia di Lucania	3.500	—	2.200	1.300
Spinoso	300	—	200	100
Terranova di Pollino	—	—	—	—
Tito	—	—	—	—
Tramutola	1.700	—	1.100	600
Trecchina	400	—	300	100
Viggiano	800	—	500	300
Totale . . .	89.000	—	57.300	31.700

Comuni danneggiati - Provincia di Potenza

Assegnazione fondi triennio 1987-1989 (milioni di lire)

Comune	Totale	1987	1988	1989
Avigliano	6.863	—	4.102	2.761
Baragiano	5.117	—	3.224	1.893
Calvera	—	—	—	—
Cancellara	—	—	—	—
Carbone	1.145	—	721	424

Comune	Totale	1987	1988	1989
Castelluccio Inferiore	532	—	335	197
Castelluccio Superiore	—	—	—	—
Castelsaraceno	872	—	549	323
Chiaromonte	1.077	—	679	398
Forenza	1.192	—	751	441
Francavilla in Sinni	480	—	302	178
Genzano di Lucania	660	—	416	244
Latronico	573	—	361	212
Lauria	293	—	185	108
Lavello	1.939	—	1.222	717
Maratea	1.033	—	651	382
Missanello	—	—	—	—
Montemilone	2.281	—	1.437	844
Nemoli	274	—	173	101
Noepoli	95	—	60	35
Oppido Lucano	2.987	—	1.882	1.105
Paterno	—	—	—	—
Pietragalla	5.782	—	3.643	2.139
Pignola	4.683	—	2.951	1.732
Rivello	374	—	236	138
Roccanova	—	—		
Rotonda	1.268	—	799	469
San Chirico Raparo	136	—	86	50
San Martino d'Agri	359	—	226	133
Sant'Arcangelo	289	—	182	107
Sarconi	273	—	172	101
Senise	407	—	256	151
Tolve	1.951	—	1.229	722
Trivigno	999	—	629	370
Vaglio Basilicata	755	—	476	279
Venosa	616	—	388	228
Viggianello	1.321	—	832	489
Totale . . .	46.626	—	29.155	17.471

Comuni gravemente danneggiati - Provincia di Matera

Assegnazione fondi triennio 1987-1989 (milioni di lire)

Comune	Totale	1987	1988	1989
Aliano	709	—	447	262
Ferrandina	6.090	—	3.837	2.253
Gorgoglione	274	—	173	101
Grassano	2.559	—	1.612	947
Grottole	—	—	—	—
Irsina	1.341	—	845	496
Salandra	2.000	—	900	1.100
Stigliano	2.069	—	1.265	804
Tricarico	2.612	—	1.646	966
Totale . . .	17.654	—	10.725	6.929

Comuni danneggiati - Provincia di Matera

Assegnazione fondi triennio 1987-1989 (milioni di lire)

Comune	Totale	1987	1988	1989
Accettura	3.423	—	2.046	1.377
Bernalda	1.037	—	653	384
Calciano	459	—	289	170
Cirigliano	—	—	—	—
Colobraro	354	—	223	131
Craco	—	—	—	—
Garaguso	172	—	108	64
Matera	—	—	—	—
Miglionico	486	—	306	180
Montalbano Jonico	—	—	—	—
Montescaglioso	1.992	—	1.255	737
Nova Siri	2.053	—	1.037	1.016
Oliveto Lucano	579	—	365	214
Pisticci	1.140	—	616	524
Policoro	—	—	—	—
Pomarico	800	—	373	427
Rotondella	1.648	—	1.038	610
San Giorgio Lucano	—	—	—	—
San Mauro Forte	514	—	324	190
Scanzano Jonico	—	—	—	—
Tursi	—	—	—	—
Valsinni	600	—	378	222
Totale . . .	15.257	—	9.011	6.246

TABELLA 1/A.3

REGIONE PUGLIA

Assegnazione fondi triennio 1987-1989 (milioni di lire)

Comune	Edilizia privata	P.I.P.	Totale	1987	1988	1989
Accadia	6.216	—	6.216	—	2.890	3.326
Anzano di Puglia	1.433	—	1.433	—	666	767
Ascoli Satriano	6.675	—	6.675	—	3.105	3.570
Bovino	3.141	—	3.141	—	1.461	1.680
Candela	3.947	—	3.947	—	1.836	2.111
Castelluccio dei Sauri	1.014	—	1.014	—	471	543
Celle di San Vito	114	—	114	—	53	61
Deliceto	191	—	191	—	89	102
Faeto	1.473	—	1.473	—	685	788
Monteleone di Puglia	2.691	—	2.691	—	1.252	1.439
Orsara di Puglia	6.974	—	6.974	—	3.244	3.730
Panni	1.579	—	1.579	—	735	844
Rocchetta Sant'Antonio	2.743	—	2.743	—	1.276	1.467
Sant'Agata di Puglia	3.667	—	3.667	—	1.706	1.961
Totale . . .	41.858	—	41.858	—	19.469	22.389

ALLEGATO 1

REGIONE CAMPANIA

Anno finanziario 1987

	Milioni di lire
1. *Programma di competenza della regione:*	
Interventi di cui al titolo III della legge n. 219/81:	
1.1. Commercio, turismo, artigianato (art. 22); attività industriali (art. 21 ed art. 8, comma 9, legge n. 730/86) di cui:	90.000
a) L. 5.000 milioni per completamento istituto tecnico agrario di Avellino;	
b) L. 5.000 milioni per riparazione edificio-sede, nel centro storico, della camera di commercio di Avellino;	
c) L. 350 milioni per l'istituto tecnico per il turismo di Faicchio (Benevento).	
1.2. Interventi nel settore agricoltura (art. 18) di cui:	3.000
a) L. 250 milioni alla comunità montana Fortore;	
b) L. 250 milioni alla comunità montana Alto Tammaro.	
2. *Interventi di cui al titolo II ed ai titoli IV e VII della legge n. 219/81:*	
2.1. Frane e consolidamento (art. 8, lettera *g)*, di cui:	40.000
a) L. 4.000 milioni per sistemazione idrogeologica e frane interessanti i comuni di Piaggine, Sacco, Laurino e Valle dell'Angelo;	
b) L. 20.000 milioni a copertura finanziaria delibera regionale n. 10108 del 22 dicembre 1986, già esecutiva per i seguenti interventi:	
Vico Equense: costone sottostante Villa Comunale;	
Vico Equense: costone roccioso castello Giusso;	
Meta di Sorrento: strada statale 145 da km 21,800 a km 21,900;	
Piano di Sorrento: costone rampe Marina di Cassano;	
Sant'Agnello: costone vallone S. Giuseppe;	
Sorrento: costone via Califano;	
Sorrento: costone museo Correale;	
Sorrento: costone albergo Sirene - Punta Astor;	
Massalubrense: Monte S. Costanzo a Nerano;	
Positano: località Fornillo;	
Positano: valle Cimitero;	
Atrani: torrente Dragone;	
Amalfi: costone roccioso retrostante piazza Municipio a difesa del sottostante abitato.	
2.2. Istituti autonomi per le case popolari di:	
Benevento	1.000
Caserta	1.000
Napoli	1.000
Salerno	2.000
Avellino	2.000
2.3. Interventi finalizzati al recupero di beni culturali di cui:	10.000
a) L. 5.000 milioni per recupero complesso «Goleto» in Sant'Angelo dei Lombardi.	
2.4. Croce rossa italiana - Comitato provinciale di Napoli	1.700
2.5. Sistemazione idrogeologica (art. 31)	3.000
2.6. Riparazione edifici regionali	3.000
3. *Programma di competenza delle amministrazioni provinciali:*	
Benevento	1.500
Caserta	1.500
Napoli (*)	5.000
Salerno	2.500
Avellino	2.500
4. *Programma di competenza delle comunità montane:*	
Alto e Medio Sele	500
Alta Irpinia	500
Terminio-Cervialto	1.500
Tanagro	1.000
Irno	500
5. *Programma di competenza dei comuni:*	
Mercogliano: ricostruzione fabbricato ente morale «Asilo Galasso»	1.804
Pellezzano: riattamento fabbricato destinato ricovero anziani	4.000

(*) Di cui L. 3.500 milioni completamento lavori ristrutturazione facoltà di agraria Università di Napoli, ubicata in edificio di proprietà della provincia di Napoli.

ALLEGATO 2

REGIONE BASILICATA

Anno finanziario 1987

	Milioni di lire
1. *Programma di competenza della regione:*	
Interventi di cui ai titoli II, IV e VII della legge n. 219/81	11.000
1.1. Consolidamento degli abitati (art. 8, lettera *g)*, di cui:	
Balvano	900
Bella	1.100
Brienza	700
Castelgrande	550
Muro Lucano	1.150
Pescopagano	1.200
Picerno	800
Ruvo del Monte	700
Vietri di Potenza	900
Grottole	600
Ferrandina	600
Irsina	600
Salandra	600
Tricarico	600
1.2. Camera di commercio di Potenza (art. 17, come modificato ed integrato dall'art. 23 della legge n. 187/82)	826
1.3 Istituti autonomi delle case popolari per gli interventi di loro competenza nel settore dell'edilizia privata:	
IACP di Potenza	1.000
IACP di Matera	500
1.4. Interventi di cui al titolo III della legge n. 219/81 per concessione contributi art. 22	735
2. *Programma di competenza delle comunità montane:*	
Art. 2, comma 14, legge n. 80/1984:	
Marmo	338
Melandro	405
Art. 18 legge n. 219/81 e legge regionale n. 37/1981 di cui:	30.000
Marmo	2.550
Melandro	2.550
Vulture	2.550
Alto Basento	2.850
Alto Bradano	2.550
Alto Sauro-Camastra	1.650
Alto Agri	2.100
Medio Basento	2.550
Lagonegrese	2.550
Medio Agri-Sauro	1.200
Medio Sinni Pollino Raparo	2.400
Sarmento	900
Basso Sinni	1.800
Consorzio comuni non montani del Materano	1.800

88A2285

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Mancata conversione del decreto-legge 11 aprile 1988, n. 113, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1988, n. 113, concernente modificazioni del sistema sanzionatorio per gli scarichi in mare da navi o aeromobili».

Nella seduta del 2 giugno 1988 la Camera dei deputati ha respinto, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 96-*bis*, comma 3, del regolamento della Camera, il disegno di legge n. 2752 recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1988, n. 113 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 dell'11 aprile 1988), concernente modificazioni del sistema sanzionatorio per gli scarichi in mare da navi o aeromobili» (già approvato dal Senato).

88A2408

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno nel Flor 3 - 2ª Mostra commercializzazione del fiore, in Padova.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1988 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Flor 3 - 2ª Mostra commercializzazione del fiore, che avrà luogo a Padova dal 4 giugno al 6 giugno 1988.

88A2398

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
meccanica superiore;
analisi superiore.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
fisica.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di agraria:
pianificazione e gestione delle risorse idriche.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
botanica (biennale).

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di giurisprudenza:
diritto ecclesiastico.

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di architettura:
restauro architettonico;
tecnica delle costruzioni prima annualità.

UNIVERSITÀ DI URBINO

Facoltà di economia e commercio:
economia internazionale.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di economia e commercio:
sistemi economici comparati.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A2349

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di scienze economiche e bancarie:
istituzioni di economia politica;
tecnica bancaria.

Facoltà di medicina e chirurgia:
biologia cellulare.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di economia e commercio:
lingua e letteratura tedesca.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A2350

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 22 marzo 1988 le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia San Carlo a r.l., con sede in Varese, costituita per rogito Bartoluzzi in data 27 luglio 1972, rep. 51287, reg. soc. 6501 del tribunale di Varese;

società cooperativa edilizia Edile Arcisatese a r.l., con sede in Arcisate (Varese), costituita per rogito Volpe in data 29 marzo 1979, rep. 68707-2049, reg. soc. 8876 del tribunale di Varese;

società cooperativa edilizia Nanora a r.l., con sede in Cardano al Campo (Varese), costituita per rogito Luoni in data 14 maggio 1982, rep. 56370-4305, reg. soc. 14608 del tribunale di Busto Arsizio;

società cooperativa di consumo Ristorante Operaio pro mutua di soccorso a r.l., con sede in Gallarate (Varese), costituita per rogito Carnevali in data 27 gennaio 1924, rep. 2782, reg. soc. 1756 del tribunale di Busto Arsizio;

società cooperativa mista Il Buon Seminatore a r.l., con sede in Gallarate (Varese), costituita per rogito Barbagallo in data 24 dicembre 1982, rep. 768, reg. soc. 15121 del tribunale di Busto Arsizio;

società cooperativa edilizia Il Monarco a r.l., con sede in Induno Olona (Varese), costituita per rogito Farassino in data 3 ottobre 1979, rep. 32643/3702, reg. soc. 9182 del tribunale di Varese;

società cooperativa edilizia Giada a r.l., con sede in Laveno Mombello (Varese), costituita per rogito Lilloni in data 6 novembre 1979, rep. 295006/9466, reg. soc. 9237 del tribunale di Varese;

società cooperativa edilizia Frua a r.l., con sede in Saronno (Varese), costituita per rogito Chiambretti in data 2 novembre 1982, rep. 29921/3066, reg. soc. 15012 del tribunale di Busto Arsizio;

società cooperativa edilizia Residence Tiziana a r.l., con sede in Vedano Olona (Varese), costituita per rogito Notari in data 30 novembre 1981, rep. 83991/6066, reg. soc. 10722 del tribunale di Varese;

società cooperativa edilizia Casabella a r.l., con sede in Mantova, costituita per rogito Bisacchi in data 31 ottobre 1974, rep. 9908/4405, reg. soc. 5246 del tribunale di Mantova;

società cooperativa edilizia Aurora a r.l., con sede in Virgilio (Mantova), costituita per rogito Nicolini in data 31 gennaio 1979, rep. 7279, reg. soc. 6658 del tribunale di Mantova;

società cooperativa edilizia Cremona Uno - Lavoratori dipendenti a r.l., con sede in Cremona, costituita per rogito Rizzi in data 8 maggio 1979, rep. 19336/970, reg. soc. 4043 del tribunale di Cremona;

società cooperativa edilizia Nadia a r.l., con sede in Crema (Cremona), costituita per rogito Ferrigno in data 22 giugno 1972, rep. 14105/4098, reg. soc. 955/75 del tribunale di Crema;

società cooperativa edilizia Ca' per Alvea di Capralba a r.l., con sede in Crema (Cremona), costituita per rogito Ferrigno in data 18 febbraio 1973, rep. 15591/4595, reg. soc. 1000/77 del tribunale di Crema;

società cooperativa edilizia La Famiglia Cernuschese a r.l., con sede in Brescia, costituita per rogito Bellucci in data 19 febbraio 1981, rep. 31178, reg. soc. 20020 del tribunale di Brescia;

società cooperativa edilizia La Famiglia Rodano Seconda a r.l., con sede in Brescia, costituita per rogito Bellucci in data 8 novembre 1980, rep. 30837, reg. soc. 19145 del tribunale di Brescia;

società cooperativa edilizia Nuova Badia a r.l., con sede in Brescia, costituita per rogito Brunelli in data 17 dicembre 1976, rep. 2678, reg. soc. 13276 del tribunale di Brescia;

società cooperativa edilizia La Famiglia di Ome Seconda a r.l., con sede in Brescia, costituita per rogito Bellucci in data 7 novembre 1977, rep. 14228, reg. soc. 144228 del tribunale di Brescia;

società cooperativa edilizia La Famiglia di Cividate Camuno a r.l., con sede in Brescia, costituita per rogito Barzellotti in data 7 settembre 1972, rep. 14601, reg. soc. 9584 del tribunale di Brescia.

88A2352

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 11 maggio 1988 i poteri conferiti al dottor Antonio Corona, commissario governativo della società cooperativa «C.A.L.F.A.- Cooperativa artigiani legno ferro alluminio», con sede in Jerzu (Nuoro), sono stati prorogati fino all'11 novembre 1988.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1988 il dott. Antonio Pietro Fois è stato nominato commissario governativo della società cooperativa edilizia Domus, con sede in La Maddalena (Sassari), in sostituzione del dott. Erasmo Meloni che non ha accettato l'incarico.

Con decreto ministeriale 23 maggio 1988 il dott. Paolo Bonamini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Ciapiesse - Cooperativa agricola suini a responsabilità limitata», con sede in Cologna Veneta (Verona), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 13 ottobre 1984 in sostituzione del dott. Piscitelli Adelmo.

Con decreto ministeriale 23 maggio 1988 il dott. Luciano Salerno è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. «Cooperativa agricola ACLI San Rocco di Filago, in comune di Marne», con sede in Marne, frazione Filago (Bergamo), posta in liquidazione coatta ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto dell'8 ottobre 1984 in sostituzione del rag. Mauro Battarola.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1988 il dott. Corrado Maggesi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «V.E.I. coop. - Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Spoleto (Perugia), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 4 febbraio 1988 in sostituzione del rag. Zanobi Pierluigi.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1988 il dott. Antonio Aldeghi è stato nominato commissario liquiadatore della società cooperativa «Consorzio cooperativo commissionario - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bergamo, posta in liquidazione ex art. 2544 del codice civile, con precedente decreto dell'8 ottobre 1984 in sostituzione del rag. Mauro Battarola.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1988 il rag. Antonio Candido è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Zaneletti seconda - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Paullo (Milano), posta in liquidazione ex art. 2544 del codice civile, con precedente decreto del 30 marzo 1987 in sostituzione dell'avv. Francesco Notarnicola.

88A2329 - 88A2351

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª pubblicazione) Elenco n. 4

È stato denunziato lo smarrimento della suindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1328. — Data: 29 novembre 1984. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento delle domande. — Intestazione: Istituto bancario italiano - Sede di Roma. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 500.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

88A2348

Smarrimento di titolo nominativo di debito pubblico
(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(Unica pubblicazione) Elenco n. 8

È stata denunziata la perdita del certificato nominativo appresso indicato ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, venga rilasciato il corrispondente nuovo certificato:

Certificato nominativo n. 4772 dei B.T.N. 5,50% di scadenza 1° gennaio 1979 di nominali L. 1.000.000 intestato a Langione Simonetta, nata a Roma il 19 ottobre 1945, nubile domiciliata a Roma. Annotazione: ipotecato a favore del comune di Pizzo Calabro (Catanzaro) per cauzione dovuta dalla S.r.l. Comm. Giovanni Gogna, con sede in Napoli, a garanzia dell'appalto di riscossione delle imposte di consumo e relativi diritti accessori e di statistica, tassa comunale di macellazione, tassa occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche, per il periodo dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1975 g.ta domanda registrata a Roma l'11 marzo 1971 al n. 7780 Mod. 71/M.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

88A2347

Rivalutazione annuale del capitale dei certificati del Tesoro reali

Con decreto ministeriale del 20 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 3 agosto 1983, è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro rivalutabili annualmente nel capitale in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi impliciti del prodotto interno lordo al costo dei fattori.

A termine dell'art. 5 del suddetto decreto, la rivalutazione avviene all'inizio di ogni anno di durata dei titoli successivi al primo, sulla base del deflattore implicito, comunicato dall'ISTAT l'anno stesso, concernente l'incremento registrato nell'anno solare precedente.

In relazione a quanto sopra, e sulla base di quanto comunicato dall'ISTAT, si rende noto che la variazione percentuale del predetto indice, verificatasi nel 1987 rispetto all'anno precedente, è del 4,80%.

88A2364

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Con decreti del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1986, registrati alla Corte dei conti il 2 maggio 1986, registro n. 12 Difesa, fogli n. 345 e n. 346, sono state conferite le seguenti ricompense al valor militare:

Medaglie di bronzo

Giulianini Marsilio, nato a Castiglion Fiorentino (Arezzo), guastatore lanciafiammista del 31° battaglione guastatori genio, mobilitato in A.S. — Guastatore lanciafiammista, durante dieci giornate di duro combattimento a fianco dei paracadutisti Folgore, si distingueva in audaci pattuglie nella terra di nessuno per colpi di mano e posa di mine. Nel corso dell'ultima notte si prodigava sotto intensi concentramenti di fuoco per il salvataggio dei numerosi compagni feriti. — Deir Alinda e Q. 125 (Alamein), 23 ottobre-31 ottobre 1942.

Giulianini Marsilio, nato a Castiglion Fiorentino (Arezzo), guastatore lanciafiammista del 31° battaglione guastatori genio mobilitato in A.S. — Guastatore lanciafiammista, partecipava valorosamente alla cattura di un carro armato interrato e del suo equipaggio, superando con una squadra d'assalto la zona falciata dalla mitraglia. Uguale coraggio dimostrava nelle successive fasi del combattimento. — Costone del Ruweisat (Alamein), 30-31 agosto 1942.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1988, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1988, registro n. 21 Difesa, foglio n. 116, è stata conferita la seguente ricompensa al valor militare:

Medaglia d'argento (alla memoria)

Civinini Antonino, nato a Palermo il 29 giugno 1959, carabiniere della legione carabinieri di Catanzaro. — Libero dal servizio ed in abiti civili, informato che in affollata via del centro un energumeno armato, in stato di manifesta ubriachezza, aveva eseguito alla guida di motomezzo reiterate manovre, minacciando di morte i numerosi astanti, con altissimo senso del dovere e cosciente sprezzo del pericolo, benché disarmato, lo affrontava unitamente a pari grado per neutralizzarlo ed imporre il rispetto della legge. Fatto segno a proditoria azione di fuoco dal malfattore e colpito in più parti vitali cadeva mortalmente ferito. Fulgido esempio di coraggio, spinto fino all'estremo sacrificio e di elette virtù civiche. — Vibo Valentia (Catanzaro), 15 giugno 1987.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1988, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1988, registro n. 21 Difesa, foglio n. 114, è stata conferita la seguente ricompensa al valor militare:

Medaglia d'argento (alla memoria)

Iozia Rosario, nato a Catania il 19 agosto 1962, vice brigadiere della legione carabinieri di Catanzaro. — Comandante di squadriglia operante in zona ad elevato indice di criminalità organizzata, pur essendo consapevole dei gravi rischi cui si esponeva, solo ed a diporto, affrontava con altissimo senso del dovere e cosciente sprezzo del pericolo latitante che, armato di fucile a canne mozze, si accompagnava ad altri malviventi. Fatto segno a violenta azione di fuoco, benché mortalmente ferito, reagiva con l'arma in dotazione, sacrificando la sua giovane vita in difesa dello Stato e delle Istituzioni. Fulgido esempio di attaccamento al dovere spinto fino all'estremo sacrificio. — Petraro di Cittanova (Reggio Calabria), 10 aprile 1987.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1988, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1988, registro n. 21 Difesa, foglio n. 115, è stata conferita la seguente ricompensa al valor militare:

Medaglia di bronzo

Di Bari Cataldo Vito, nato a Bitetto (Bari) il 28 marzo 1966, carabiniere della legione carabinieri di Catanzaro. — Libero dal servizio, in abiti civili e disarmato, con altissimo senso del dovere e cosciente sprezzo del pericolo, dava manforte a pari grado nell'affrontare energumeno armato che, in stato di manifesta ubriachezza, aveva eseguito, alla guida di motomezzo in affollata via del centro, reiterate manovre minacciando di morte i numerosi astanti. Fatto segno a proditoria azione di fuoco dal malfattore riportava gravi lesioni. Fulgido esempio di coraggio e di elette virtù civiche. — Vibo Valentia (Catanzaro), 15 giugno 1987.

88A2327

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Cooperativa operaia di consumo di Bulfons - Società cooperativa a r.l.», in Tarcento.

Con deliberazione n. 2642 del 13 maggio 1988, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della «Cooperativa operaia di consumo di Bulfons - Società cooperativa a r.l.» costituita il 17 dicembre 1946 per rogito notaio dottor Antonio Pividori di Tarcento ed ha nominato commissario governativo, per la durata di sei mesi, il dott. Bernardo Colussi con studio in Pordenone, via Mazzini, 49.

88A2356

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Celenza Valfortore

Con deliberazione n. 2637 del 23 marzo 1988, resa esecutiva ai sensi di legge, la giunta regionale pugliese ha approvato, con prescrizioni e modifiche, il piano regolatore generale del comune di Celenza Valfortore (Foggia), adottato con delibera del consiglio comunale n. 160 in data 18 dicembre 1987.

88A2357

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411100881290)

L. 800